SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 marzo 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 12 gennaio 2021 e scadenza 1° marzo 2037, sesta e settima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 marzo 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.716 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 5 gennaio, 12 aprile, 13 luglio 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 12 gennaio 2021 e scadenza 1° marzo 2037;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una sesta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, avente godimento 12 gennaio 2021 e scadenza 1° marzo 2037. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 marzo 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,25% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della settima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima» e successive modifiche.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 marzo 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quattordici giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 marzo 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2037 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2022

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

22A01783

DECRETO 11 marzo 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,45%, con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 febbraio 2029 settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 marzo 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.716 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 11 novembre 2021 nonché 12 gennaio e 10 febbraio 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,45% con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 febbraio 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,45%, avente godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 febbraio 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0.45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 marzo 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima» e successive modifiche.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 marzo 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per ventotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 marzo 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al

capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2022

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

22A01784

DECRETO 11 marzo 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 marzo 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.716 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 14 dicembre 2021, 12 gennaio e 10 febbraio 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro. I buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 marzo 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,10% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2 del «decreto di massima» e successive modifiche.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 marzo 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 2022, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 marzo 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A01785

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 gennaio 2022.

Istituzione della Scuola superiore meridionale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale è stato definito il sistema di accreditamento iniziale e periodico delle istituzioni universitarie, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto l'art. 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione *post*-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, l'Università degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale», attraverso l'organizzazione dei corsi previsti dal successivo comma 410 e con le risorse stanziate dal comma 412 del medesimo art. 1;

Visto l'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, (convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41), con il quale sono stati modificati i commi 411 e 413 della legge n. 145/2018;

Visti in particolare l'art. 1 della legge n. 145/2018, come modificato dal citato art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 22/2020, il quale prevede che:

comma 411, «l'offerta formativa di cui al comma 410 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito Comitato ordinatore, nominato

con decreto del Ministro dell'università e della ricerca», il quale «cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti».

comma 413, il quale prevede che "a decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall'Università degli studi di Napoli Federico II, nell'ambito delle risorse di cui al comma 412»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2020 (prot. n. 420), con il quale è stato nominato il Comitato ordinatore della Scuola superiore meridionale ai sensi dell'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 come modificato dall'art 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 22/2020;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2013 (prot. n. 439), con il quale sono stati definiti gli specifici criteri e parametri per l'accreditamento iniziale e periodico degli Istituti superiori ad ordinamento speciale;

Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2021, (prot. n. 226), recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato in sostituzione del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, (prot. n. 45);

Visto l'art. 7-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 22/2020, il quale prevede che «in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, nei limiti finanziari ivi indicati, sono definite le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018 svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al primo periodo»;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2021 (prot. n. 1070), con il quale sono state definite le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale;

Visto l'art. 1, comma 297, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), il quale prevede che «…la quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalità di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

Vista la delibera ANVUR del 21 dicembre 2021, n. 297, con la quale l'Agenzia ha espresso una valutazione complessivamente positiva dei risultati conseguiti nel periodo di sperimentazione, pur con raccomandazioni su alcuni profili di criticità riscontrati;

Considerato che il citato art. 1, comma 297, lettera *d)* della legge n. 234/2021 assicura stabilmente alla Scuola le risorse necessarie al proprio funzionamento;

Visto lo schema di statuto della Scuola superiore meridionale predisposto dal Comitato ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018, trasmesso con nota n. 8326 del 27 gennaio 2022;

Visto l'accordo sottoscritto tra il medesimo Comitato ordinatore e l'Università degli studi di Napoli Federico II, in data 27 gennaio 2022 nel quale viene, fra l'altro, disciplinato il subentro da parte della Scuola nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Università, inclusi i beni immobili e mobili, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, destinati al funzionamento della Scuola stessa;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la Scuola superiore meridionale (nel seguito Scuola) con sede a Napoli, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale.

2. È conseguentemente approvato lo statuto della Scuola riportato nell'allegato al presente decreto, che è parte integrante dello stesso. Le successive modifiche statutarie sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Scuola subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Università di Napoli Federico II, inclusi i beni immobili e mobili, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, destinati al funzionamento della Scuola stessa, secondo quanto stabilito dall'accordo richiamato in premessa.

4. L'Università congiuntamente con la Scuola porta a termine i corsi di dottorato avviati nel periodo di sperimentazione con la possibilità di rilasciare i relativi titoli accademici congiuntamente con la Scuola.

L'attivazione e lo svolgimento dei corsi di dottorato relativi al XXXVIII ciclo rientra nel periodo di sperimentazione ed avviene presso l'Università Federico II secondo le modalità di cui al periodo precedente. La Scuola provvede all'attivazione autonoma dei corsi di dottorato a decorrere dal XXXIX ciclo.

5. Alla Scuola sono annualmente assegnate e trasferite, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali, le risorse di cui all'art. 1, comma 297, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché gli ulteriori finanziamenti aventi vincolo di destinazione.

A seguito dell'accreditamento della Scuola, la stessa potrà concorrere in condizioni di parità con le altre scuole superiori ad ordinamento speciale al fondo per l'edilizia e delle grandi attrezzature scientifiche, nonché alle altre quote del fondo per il finanziamento ordinario, ad eccezione della quota base.

Art. 2.

Accreditamento iniziale e periodico

1. Entro l'avvio dell'anno accademico 2025/2026, con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, viene disposto l'accreditamento iniziale della Scuola, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e sulla base del possesso dei requisiti cui al decreto ministeriale 5 giugno 2013 (prot. n. 439), e successive integrazioni.

2. Entro novanta giorni dalla data di istituzione, la Scuola trasmette al Ministero e all'ANVUR il piano di raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, tenuto conto anche delle raccomandazioni contenute nella delibera ANVUR n. 297/2021. L'attuazione di tale piano è verificata annualmente dall'ANVUR.

3. Per quanto riguarda l'accreditamento dei corsi di dottorato trova applicazione quanto previsto dal decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226.

4. Fino al conseguimento degli obiettivi del piano di cui al comma 2 e fermo restando quanto stabilito al comma 4 dell'art. 1, la Scuola provvede ad attivare autonomamente un numero di corsi di dottorato non superiore a quelli precedentemente accreditati presso l'Università di Napoli Federico II nel periodo di sperimentazione.

5. In caso di mancato accreditamento iniziale della Scuola entro il termine di cui al comma 1, si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 19/2012 e dall'art. 2, comma 5, lettera *d)* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

6. I successivi accreditamenti periodici della Scuola sono disposti secondo le medesime procedure previste per le altre Scuole superiori ad ordinamento speciale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e del decreto ministeriale n. 439/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarità contabile e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2022

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 340

ALLEGATO

STATUTO
SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

TITOLO I
PRINCIPI

Art. 1.
Natura e finalità della Scuola

1.1. La Scuola Superiore Meridionale (in prosieguo anche: Scuola) è un Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale con lo scopo di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione *post*-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale. Nell'ambito dei suoi scopi istituzionali, tesi al generale progresso del sistema universitario e di formazione italiano, la Scuola agisce in collaborazione con le altre scuole ed università, anche straniere, favorendo la ricezione da parte di esso delle migliori prassi internazionali.

1.2. La Scuola è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.

1.3. La Scuola si articola in due strutture accademiche interdisciplinari: l'area interdisciplinare umanistico-giuridica; l'area interdisciplinare scientifico-tecnologica.

1.4. Nel rispetto dei più alti *standard* qualitativi internazionali, la Scuola svolge:

1.4.1. attività di ricerca, pura ed applicata, valorizzando quella interdisciplinare, nell'ambito delle aree di cui al precedente comma, salva la possibilità di sviluppare programmi ed attività interdisciplinari attraverso il coinvolgimento di ulteriori aree scientifiche;

1.4.2. attività di insegnamento attraverso corsi per allievi ordinari e dottorali e programmi *post*-dottorali a forte carattere internazionale, teorico-pratico ed interdisciplinare. Nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti, la Scuola si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca, l'interdisciplinarietà, l'interazione con il mondo culturale, sociale ed economico, sperimentando altresì nuovi percorsi formativi e nuovi modelli organizzativi e gestionali.

1.5. La Scuola ha natura residenziale e collegiale ed a tal fine, garantisce l'accoglienza degli allievi ordinari nelle proprie strutture collegiali, o mediante strutture collegiali esterne, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento che disciplina, tra l'altro, i presupposti e le modalità per la fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti, nonché l'accesso alle strutture di servizio.

1.6. In accordo con la propria finalità pubblica, la Scuola ha carattere laico e pluralistico; garantisce il rispetto dei principi della libertà di espressione, di insegnamento e di ricerca. La Scuola assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità nel lavoro e nello studio.

1.7. Tutte le componenti della Scuola contribuiscono al raggiungimento dei fini istituzionali nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità.

Art. 2.
Sede e simbolo

2.1. La Scuola ha sede legale in Napoli.

2.2. La Scuola può istituire centri di ricerca e di formazione, centri di servizio, laboratori, anche in altre località, in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Per il funzionamento di tali strutture, la Scuola può destinare personale docente e tecnico-amministrativo secondo criteri stabiliti da apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti interessati.

2.3. Simbolo della Scuola è dato dalla raffigurazione delle iniziali in maiuscolo della Scuola Superiore Meridionale con accanto un triangolo rettangolo isoscele rosso. Tale simbolo può essere utilizzato da altri soggetti pubblici o privati previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.

Art. 3.
Corsi e formazione

3.1. La Scuola organizza corsi:

a) di formazione *pre*-dottorale e di ricerca e formazione *post*-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;

b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università;

c) ordinari e di *master*;

d) di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università.

3.2. La Scuola può conferire premi e borse di studio.

3.3. Nell'ambito dei propri scopi istituzionali, la Scuola può istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale, in collaborazione con scuole ed università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici e privati, il cui diploma possa avere valore abilitante in base alla vigente normativa.

3.4. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico della Scuola e da specifici regolamenti.

Art. 4.
Principi sull'ammissione

4.1. L'ammissione ai corsi organizzati dalla Scuola è aperta ai cittadini di ogni nazionalità e avviene sulla base del merito, mediante selezione pubblica, secondo le modalità previste da appositi regolamenti.

4.2. La selezione è volta ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

4.3. Gli allievi della Scuola devono assolvere agli obblighi didattici stabiliti dai regolamenti che prevedono criteri atti a garantire l'alta qualità degli studi.

Art. 5.
Strumenti per la ricerca scientifica

5.1. La Scuola organizza l'attività di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni. Essa istituisce e promuove centri e gruppi di ricerca.

5.2. La Scuola promuove la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d'interesse, banditi sia in Italia sia all'estero, anche in collaborazione con università e istituti di formazione e ricerca, italiani o stranieri.

5.3. La Scuola promuove la libera diffusione dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno.

Art. 6.
Federazione

6.1. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 240/2010 e dell'art. 8 comma 2, lettera *b)* del decreto ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 413, della legge n. 145/2018, la Scuola potrà entrare a far parte della scuole Universitarie Federate, al ricorrere dei presupposti ivi sanciti e previo l'adeguamento del presente statuto, ferma restando l'autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa di ciascun Ateneo.

Art. 7.
Rapporto con il territorio, nonché cooperazione e mobilità internazionale

7.1. Nell'ambito delle proprie finalità, la Scuola collabora con le amministrazioni, le istituzioni e gli enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio al fine di incentivare la divulgazione culturale del sapere e delle iniziative di trasferimento tecnologico, anche mediante il sostegno a processi di «*spin off*» e «*start up*».

Nell'impostazione dei propri piani di sviluppo, la Scuola concorrerà a rafforzare l'alta formazione universitaria e l'avanzamento della conoscenza in sinergia con gli altri centri di alta formazione, nazionali, europei e internazionali.

7.2. La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità, l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali. A tal fine, la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria, con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.

7.3. La Scuola incentiva rapporti di collaborazione con enti, organizzazioni, consorzi, imprese, istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.

7.4. Attraverso programmi di *visiting fellowship*, la Scuola, anche mediante l'Istituto di studi avanzati di cui al successivo art. 30, contribuisce attivamente all'inserimento del nostro paese nella circolazione internazionale degli studiosi ai fini della loro permanenza per periodi di studio e formazione universitaria e *post*-universitaria, nonché al miglioramento dei meccanismi di formazione delle classi dirigenti italiane.

7.5. La Scuola può stipulare contratti di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, italiani o stranieri, con qualifica di *fellow*, nonché, tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, può avvalersi di docenti di altre istituzioni, attraverso procedure aperte, trasparenti e rivolte a comunità internazionale per la selezione del personale docente.

7.6. Nel quadro della propria autonomia e per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può dar vita o partecipare a fondazionii, associazioni, società e altre strutture di diritto pubblico e privato, nonché sottoscrivere specifici accordi di programma.

Art. 8.
Promozione di imprese spin-off *e* start-up*, nonchè gestione della proprietà intellettuale*

8.1. La Scuola promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di *spin-off* ad alto contenuto scientifico e/o tecnologico e innovativo, sorte per iniziativa di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, assegnisti ed allievi dei corsi della Scuola, che si propongono di valorizzare esperienze, risultati e competenze provenienti da attività di ricerca condotte al proprio interno.

8.2. La Scuola considera parte integrante della propria missione il trasferimento di conoscenza verso la società, con il fine di valorizzare i risultati della ricerca svolta e di promuovere processi di sviluppo sociale ed economico.

8.3. La Scuola adotta, ove opportuno, varie forme di protezione della proprietà intellettuale (brevetti, marchi depositati, diritto d'autore, ecc.) per le invenzioni realizzate al proprio interno e si occupa della gestione della proprietà intellettuale con finalità di valorizzazione della ricerca, anche in collaborazione con aziende *partner* e specialmente con aziende *spin-off* originate dalla Scuola stessa in conformità alla normativa vigente.

Art. 9.
Collaborazione con ex *allievi*

9.1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con gli *ex* allievi al fine di promuovere e mantenere i rapporti tra gli *ex* allievi, tra questi e la Scuola e di sostenere le iniziative didattiche e di ricerca della Scuola.

Art. 10.
Premi e onorificenze

10.1. La Scuola può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte, a livello nazionale o internazionale, nel campo culturale, sociale o professionale.

Art. 11.
Attività culturali e sportive

11.1. La Scuola favorisce le attività formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme associative o rappresentative.

11.2. La Scuola favorisce le attività culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.

Art. 12.
Principi di amministrazione e di organizzazione - programmazione

12.1. La Scuola è organizzata secondo i criteri di efficienza, di efficacia, di valutazione e di riconoscimento del merito, di trasparenza e di semplificazione e di decentramento funzionale ed organizzativo.

12.2. La Scuola riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni essenziali per garantire la trasparenza. Strumenti di effettivo rispetto dei principi di informazione, pubblicità e trasparenza sono il sito *web* della Scuola e l'albo ufficiale *on-line* della Scuola, sui quali vanno pubblicati gli atti di interesse generale, secondo modalità stabilite da regolamento.

12.3. In attuazione dei principi di efficienza, efficacia e semplificazione, è ammessa la delega delle funzioni. Gli atti di delega, in forma scritta obbligatoria, devono riguardare materie determinate, oggetto e durata definiti e sono pubblicati nell'albo ufficiale *on-line* della Scuola.

12.4. La Scuola, in attuazione dei principi di autonomia, di decentramento e di sussidiarietà, si articola in strutture accademiche interdisciplinari, salva la possibilità di istituire centri di ricerca e di formazione, di servizio e laboratori.

12.5. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo della Scuola, l'attività amministrativa e tecnica è svolta dai dirigenti, con autonomi poteri di spesa e di gestione delle risorse umane e strumentali.

12.6. La Scuola valorizza il principio di pari opportunità, promuove l'equilibrio di genere, applica il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato con le stesse mansioni, in materia di composizione degli organi della Scuola, di occupazione e di impiego.

12.7. La Scuola è rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato ovvero da legali interni iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati. La Scuola può altresì avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro nei limiti e con le modalità previste da apposito regolamento. Resta ferma la rappresentanza e difesa in giudizio la Scuola da parte di propri funzionari nei casi previsti dalla legge.

12.8. La Scuola adotta un proprio sistema di finanza e contabilità, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e successive modificazioni o integrazioni, improntato ad un modello di contabilità economico-patrimoniale e analitica in conformità alle previsioni della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ai successivi provvedimenti ministeriali di attuazione.

12.9. La Scuola fonda la sua attività sugli atti di programmazione previsti dalla legislazione vigente. Con tali programmi, la Scuola stabilisce le linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione e ogni altro aspetto pertinente assicurando la piena sostenibilità di ogni iniziativa.

Art. 13.
Fonti di finanziamento e patrimonio

13.1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono:

a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;

b) contributi, donazioni e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e alla promozione di attività culturali e di ricerca;

c) altre fonti quali proventi di contratti e convenzioni, attività, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio.

13.2. Per le sue attività istituzionali la Scuola utilizza e cura la conservazione:

a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e quelli di sua proprietà;

b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione;

c) dei beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e altri diritti simili) in sua proprietà ovvero prodotti nell'ambito delle proprie attività istituzionali di ricerca.

Art. 14.
Fonti interne

14.1. La Scuola, nel rispetto della legislazione vigente in materia e del presente statuto, emana regolamenti.

14.2. Il regolamento generale contiene le norme generali sull'organizzazione della Scuola, le modalità di elezione degli organi, nonché le regole di funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

14.3. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi attivati e di ogni altra attività formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

14.4. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità disciplina la gestione finanziaria e contabile della Scuola.

TITOLO II

ORGANI

Capo I
Organi di governo

Art. 15.
Organi

15.1. Sono organi dell'Università:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il direttore generale;

e) il nucleo di valutazione;

f) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 16.
Il rettore

16.1. Il rettore ha la rappresentanza legale della Scuola, esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, è responsabile del perseguimento delle finalità della Scuola secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

16.2. Svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione;

b) emana i regolamenti;

c) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;

d) propone il documento di programmazione triennale della Scuola ai sensi della normativa vigente;

e) propone la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale;

f) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

g) propone al consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore generale ed assegna allo stesso gli obiettivi strategici, secondo le linee di programmazione stabilite dal consiglio di amministrazione;

h) assume l'iniziativa dei procedimenti disciplinari, anche di quelli relativi alle violazioni del codice etico, nei confronti dei professori e dei ricercatori, nonché degli allievi;

i) accerta la legittimità degli atti relativi alle proposte di chiamata avanzate dai consigli delle strutture accademiche dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

j) stipula i contratti per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, per l'attività di insegnamento e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato;

k) in casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone alla ratifica dell'organo competente nella prima adunanza successiva;

l) provvede alle nomine e alle designazioni di sua competenza;

m) conferisce procura alle liti su mandato del consiglio di amministrazione;

n) esercita ogni ulteriore funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto.

16.3. L'ufficio di rettore è incompatibile con ogni altra carica elettiva della Scuola, con incarichi elettivi presso altre università italiane, statali, non statali legalmente riconosciute e telematiche, incarichi e nomine presso fondazionii universitarie ed incarichi di natura politica e sindacale.

16.4. Il rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.

Art. 17.
Elezione del rettore

17.1. Il rettore è eletto a scrutinio segreto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane e negli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale.

17.2. L'elettorato attivo è costituito: dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato; dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)* della legge n. 30 dicembre 2010, n. 240; dai rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dirigenziale; dai rappresentanti degli allievi ai corsi ordinari ed ai corsi di dottorato. Ciascuno dei professori di ruolo dispone di un voto. La ponderazione dei voti esprimibili dagli altri aventi diritto al voto è relazionata alla quota di elettorato attivo rappresentato dai professori ed è demandata ad apposito regolamento. In ogni caso, il voto espresso da ogni singolo votante dovrà avere un peso non superiore all'unità.

17.3. L'elezione del rettore è indetta dal decano della Scuola non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del rettore ed avviene sulla base della presentazione di candidature e di un programma, con modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina, altresì, i termini, le modalità di convocazione del corpo elettorale e di svolgimento delle elezioni. Ciascuna votazione è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Nella prima votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili; nella seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione; risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età anagrafica. L'eletto è proclamato dal decano ed è nominato con decreto del Ministro competente per l'università. Dura in carica sei anni; il mandato non è rinnovabile.

17.4. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, si procede entro due mesi a indire nuove elezioni. Nel periodo intercorrente fra la cessazione e la nomina del rettore da parte del Ministro le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore.

Art. 18.
Il prorettore e i delegati del rettore

18.1. Il rettore nomina, tra i professori ordinari a tempo pieno presso la Scuola, un prorettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

18.2. Il prorettore partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

18.3. Il rettore può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori in servizio presso la Scuola, tra quelli esperti nel settore oggetto della delega. La delega viene resa pubblica sul sito internet della Scuola. Il rettore può revocare la delega con provvedimento motivato.

Art. 19.
Il senato accademico

19.1. Il senato accademico sviluppa, coordina e armonizza gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell'ambito didattico e della ricerca. Svolge funzione di raccordo tra le strutture accademiche e in generale tra le strutture della Scuola. Esercita funzioni consultive nei confronti del rettore su ogni argomento che viene sottoposto al suo esame e in tutti i casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti.

19.2. In particolare, spetta al senato accademico:

a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale della Scuola;

b) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, aree scientifiche ed ulteriori strutture didattiche e di ricerca;

c) approvare e modificare, previo parere del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale della Scuola;

d) approvare e modificare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti ed il codice etico;

e) approvare a maggioranza assoluta il regolamento didattico e di funzionamento dei corsi di studio di competenza della Scuola ed esprime parere sulla loro attivazione;

f) proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato secondo la disciplina contenuta in apposito regolamento;

g) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo della Scuola, nonché sulla programmazione del personale e sul documento di programmazione triennale;

h) esprimere parere sulla proposta del rettore di conferimento dell'incarico di direttore generale;

i) esprimere parere obbligatorio sul contributo didattico annuale ed ogni altro eventuale contributo per gli allievi ordinari fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla Scuola;

j) determinare i criteri generali per la promozione dell'internazionalizzazione e per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;

k) determinare i posti di allievo e le altre borse di studio e di ricerca da bandire e la loro distribuzione per aree scientifiche, per corsi di dottorato o per altri percorsi formativi, nel quadro delle disponibilità finanziarie determinate dal consiglio di amministrazione;

l) esprimere parere al consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, in merito ai criteri per la ripartizione tra le articolazioni della Scuola delle risorse finanziarie destinate dal consiglio di amministrazione alla didattica e alla ricerca;

m) approvare le afferenze dei docenti alle aree scientifiche;

n) esprimere parere al consiglio di amministrazione in merito all'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di eventuali strutture accademiche e designarne i responsabili;

o) esprimere parere sugli accordi e sulle convenzioni relativi all'attività didattica o di ricerca e formulare proposte per la partecipazione della Scuola a associazioni, consorzi, fondazionii e società;

p) nominare i coordinatori dei collegi dottorali, su proposta del consiglio della struttura accademica di riferimento;

q) stabilire il calendario accademico;

r) designare il coordinatore del nucleo di valutazione tra i professori a tempo pieno della Scuola;

s) designare cinque membri nel consiglio di amministrazione appartenenti ai ruoli della Scuola;

t) designare il presidente del comitato unico di garanzia;

u) designare i componenti del collegio di disciplina, nonché i professori componenti delle commissioni paritetiche docenti - studenti, in linea con le raccomandazioni ANAC;

v) approvare il programma delle attività didattiche elaborato dai consigli delle strutture accademiche per ogni anno accademico;

w) svolgere ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.

19.3. Il senato accademico è convocato dal rettore di sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.

19.4. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) i coordinatori delle strutture accademiche interdisciplinari;

c) due rappresentanti dei professori ordinari o associati, uno per ciascuna area interdisciplinare presente nella Scuola;

e) un ricercatore (o in assenza da un professore) rappresentante dei ricercatori;

f) un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari;

g) un rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato e degli assegnisti di ricerca;

h) un rappresentante del personale tecnico amministrativo.

19.5. I componenti elettivi del senato accademico durano in carica quattro anni, ad eccezione degli allievi, il cui mandato è biennale, nonché dei coordinatori di area, il cui mandato è per un triennio accademico, e dei ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera *b)* della legge n. 240/2010, la cui carica è correlata alla durata del contratto. Il mandato di tutti i componenti è rinnovabile una sola volta. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale.

19.6. In caso di assenza o impedimento del rettore, il prorettore della Scuola assume la funzione di presidente. Il direttore generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 20.
Il consiglio di amministrazione

20.1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività della Scuola.

20.2. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) delibera, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi, sedi, aree scientifiche ed ulteriori strutture didattiche e di ricerca;

b) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;

c) su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e li trasmette al Ministero dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

d) su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, approva il documento di programmazione triennale della Scuola;

e) conferisce l'incarico di direttore generale, sentito il senato accademico, su proposta del rettore;

f) adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari;

g) approva la proposta di chiamata da parte dei consigli di Struttura accademica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, e dell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 204/2010 successive modificazioni ed integrazioni;

h) approva il contributo didattico annuale ed ogni altro eventuale contributo per gli allievi ordinari fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla Scuola;

i) adotta, su proposta del senato accademico, i criteri generali per la promozione dell'internazionalizzazione e per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;

j) esprime parere sul regolamento generale della Scuola e sul codice etico;

k) delibera, su parere conforme del senato accademico, in merito ai posti di allievo, alle altre borse di studio e agli assegni e contratti di ricerca;

l) approva, su parere conforme del senato accademico, l'istituzione di specifici percorsi formativi individuando i relativi finanziamenti a carico della Scuola, di altri enti e/o degli stessi partecipanti;

m) delibera in ordine ad eventuali indennità di carica e di partecipazione a organi collegiali, sentito il collegio dei revisori dei conti;

n) delibera su contratti e convenzioni che comportino oneri finanziari per la Scuola;

o) assegna le risorse finanziarie alle articolazioni della Scuola anche per il loro funzionamento;

p) delibera sull'assunzione e sulla gestione di partecipazioni ad associazioni, consorzi, fondazionii e società ed altre forme associative di diritto privato;

q) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare della Scuola e adotta i relativi provvedimenti;

r) delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;

s) delibera su eventuali transazioni in ordine alle liti;

t) esprime pareri al rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;

u) adotta, sentito il senato accademico, le determinazioni conseguenti alle osservazioni ed ai rilievi del nucleo di valutazione della Scuola;

v) attribuisce spazi ed attrezzature alle strutture in cui si articola la Scuola;

z) adotta le misure opportune per l'attuazione dei principi in tema di diritto allo studio e di attività sociali, culturali, ricreative e sportive;

w) svolge qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dalla legislazione vigente e dallo statuto.

20.2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) cinque professori della Scuola;

c) un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari e di dottorato;

d) due personalità eminenti per aver operato o per operare nel sistema della ricerca pubblica o privata e/o nel mondo della cultura, non appartenenti ai ruoli della Scuola, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. Tali membri, né debbono ricoprire, o aver ricoperto, cariche politico elettive nei tre anni precedenti l'assunzione della carica; non devono, altresì, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con la Scuola.

20.3. I componenti di cui alle lettere *b)* ed *d)* sono designati dal senato accademico, di concerto con il rettore, previa emanazione di un avviso pubblico secondo termini e modalità stabiliti in apposito regolamento.

20.4. Il componente di cui alla lettera *c)* dura in carica due anni; i componenti di cui alla lettera *b)* e *d)* durano in carica quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

20.5. Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore e il direttore generale, che cura la verbalizzazione dei lavori. Il rettore invita a partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione il presidente del collegio dei revisori dei conti.

Art. 21.
Il direttore generale

21.1. Il direttore generale assicura, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico-amministrativo della Scuola, nonché lo svolgimento, in quanto compatibili, dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

21.2. Il direttore generale viene scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, attraverso una manifestazione di interesse pubblica.

21.3. L'incarico di direttore generale della Scuola è conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata, stabilita in sede di nomina, non superiore a quattro anni e rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale è definito in conformità ai criteri e parametri fissati dal Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

21.5. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

21.6. Il direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. In particolare:

a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo della Scuola e definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, attribuendo agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

b) nel rispetto disposizioni vigenti in materia, esercita i poteri di spesa di sua competenza;

c) provvede alla istituzione ed alla organizzazione degli uffici, delle ripartizioni e dei servizi amministrativi e tecnici, nominandone i responsabili e definendone, tra l'altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico;

d) nell'ambito della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo della Scuola, provvede al reclutamento del personale tecnico amministrativo e dirigente, stipula i conseguenti contratti individuali di lavoro subordinato;

g) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal rettore sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio di amministrazione, nonché delle prestazioni rese, anche per il tramite dei dirigenti, dall'apparato amministrativo di propria esclusiva competenza;

i) esercita, nei casi previsti dalla legge, l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo e dirigente;

j) stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi ed ai lavori;

k) propone al consiglio di amministrazione eventuali transazioni alle liti;

l) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

m) nell'ambito degli atti di propria competenza, fornisce pareri e consulenze agli organi di governo della Scuola;

n) propone al rettore la nomina di legali interni per la rappresentanza e la difesa in giudizio della Scuola.

21.7. Il direttore generale può nominare - nell'ambito dei dirigenti in servizio presso la Scuola - un proprio vicario che esercita, in caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni di competenza del direttore generale.

Art. 22.
Il nucleo di valutazione

22.1. Il nucleo di valutazione, tenendo anche conto dei criteri di valutazione fissati dall'ANVUR:

a) verifica la qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica;

b) verifica l'attività di ricerca svolta;

c) verifica la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;

d) assolve tutte le funzioni di organismo indipendente di valutazione della *performance* previste dalla legge n. 150/2009 successive modificazioni ed integrazioni;

e) esercita altre funzioni previste dalla legge.

22.2. Il nucleo di valutazione è composto da cinque membri:

a) un professore della Scuola a tempo pieno o, in mancanza, un professore di altra istituzione universitaria;

b) un rappresentante degli allievi;

c) tre componenti non appartenenti ai ruoli della Scuola a decorrere dai tre anni precedenti la designazione, esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e comunque in possesso di elevata qualificazione professionale. Tali membri non debbono ricoprire, o aver ricoperto, cariche politico elettive nei tre anni precedenti l'assunzione della carica; non devono, altresì, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con la Scuola.

22.3. La funzione di coordinatore del nucleo è attribuita al professore di ruolo della Scuola designato dal senato accademico.

22.3. Il rappresentante degli allievi di cui alla lettera *b)* è eletto dagli allievi dei corsi ordinari e di dottorato a scrutinio segreto secondo le modalità ed i termini stabiliti in apposito regolamento. I componenti di cui alla lettera *c)* sono designati dal senato accademico, di concerto con il rettore, previa emanazione di un avviso pubblico secondo termini e modalità stabiliti in apposito regolamento.

22.4. I componenti durano in carica quattro anni, con l'eccezione del rappresentante degli allievi che dura in carica due anni. L'incarico può essere rinnovato immediatamente una sola volta.

22.5. Le modalità di organizzazione e funzionamento del nucleo di valutazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 23.
Il collegio dei revisori dei conti

23.1 Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è nominato con decreto del rettore.

23.2. Un membro effettivo, con funzioni di presidente, deve essere scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato ed è designato dal rettore.

23.3. Un membro effettivo ed uno supplente vengono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

23.4. Un membro effettivo ed uno supplente vengono scelti dal Ministero dell'università e della ricerca.

23.5. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

23.6. È vietato il conferimento dell'incarico al personale dipendente della Scuola.

23.7. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

Capo II
Altri organi

Art. 24.
Assemblea degli allievi

24.1. Gli allievi dei corsi ordinari e di dottorato costituiscono l'assemblea degli allievi. L'assemblea degli allievi della Scuola ha facoltà propositive in ordine all'attività degli allievi nella Scuola e può essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento.

Art. 25.
Il comitato unico di garanzia

25.1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del *mobbing*.

25.2. Il comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del comitato è designato dal senato accademico della Scuola e tutti i componenti rimangono in carica quattro anni; l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

25.3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il comitato è integrato da un rappresentante scelto fra gli allievi. La componente studentesca, che resta in carica per un periodo di due anni accademici, partecipa alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.

25.4. Le modalità di funzionamento del comitato unico di garanzia sono definite con apposito regolamento.

Art. 26.
Il collegio di disciplina

26.1. La competenza disciplinare relativa ai professori e ai ricercatori è esercitata, secondo le modalità previste dalla legge n. 240/2010, dal collegio di disciplina, istituito all'interno della Scuola con funzione istruttoria. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, imparzialità e terzietà dell'istruttoria.

26.2. Il collegio di disciplina è composto da un professore di prima fascia della Scuola che ne assume anche le funzioni di presidente, da un professore esterno alla Scuola di seconda fascia e da un ricercatore a tempo indeterminato esterno alla Scuola, tutti in regime di tempo pieno. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

26.3. I componenti del collegio sono designati dal senato accademico, di concerto con il rettore, previa emanazione di un avviso pubblico secondo termini e modalità stabiliti in apposito regolamento che ne disciplina anche le modalità di funzionamento da emanarsi in accordo con le previsioni ANAC. Il presidente e i componenti del collegio di disciplina restano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

TITOLO III

RICERCA E DIDATTICA

Art. 27.
Strutture accademiche

27.1. Le strutture accademiche di cui all'art. 1 del presente statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attività didattiche e scientifiche della Scuola.

27.2. Le aree interdisciplinari umanistico-giuridica e scientifico-tecnologica sono sede dei corsi indicati nell'art. 3.

27.3. A tali strutture può essere attribuita dal consiglio di amministrazione autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

27.4. Sono organi delle strutture accademiche:

a) i coordinatori;

b) i consigli.

Art. 28.
Il coordinatore

28.1. I coordinatori rappresentano la struttura accademica di appartenenza, ne promuovono e coordinano l'attività didattica e scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della stessa e curano l'esecuzione delle decisioni del consiglio della struttura accademica.

Convocano e presiedono i rispettivi consigli e riferiscono agli organi di governo le proposte e le indicazioni che da essi provengono.

28.2. Ciascun coordinatore è eletto dal rispettivo consiglio della struttura accademica a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica.

28.3. I coordinatori sono nominati con decreto del rettore, durano in carica per un triennio accademico e non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.

28.4. Ciascun coordinatore, sentito il parere del consiglio della struttura accademica, nomina un vice-coordinatore, da cui è coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, sostituito. Il vicecoordinatore è a sua volta sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal decano della struttura accademica.

28.5. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, il decano della struttura accademica indice le elezioni entro due mesi. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del coordinatore le relative funzioni sono esercitate dal vicecoordinatore o, in sua assenza o impedimento, dal decano della struttura accademica.

Art. 29.
I consigli delle strutture accademiche

29.1. I consigli delle strutture accademiche sono composti da:

a) il coordinatore;

b) i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica anche su convenzione *ex* art. 6 comma 11 della legge n. 240/2010 con impegno al cento per cento;

c) da un minimo di uno a un massimo di due ricercatori afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno uno appartenente ai ricercatori di cui all'art. 24, terzo comma, della legge n. 240/2010;

d) da un minimo di uno a un massimo di due rappresentanti degli allievi afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno un allievo del corso ordinario e almeno un allievo del corso di dottorato.

Il mandato dei ricercatori di cui alla lettera *c)* è di un biennio accademico; il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera *d)* è biennale.

29.2. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale.

29.3. Il consiglio della struttura accademica è convocato dal coordinatore ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque almeno quattro volte in un anno accademico.

29.4. I consigli delle strutture accademiche organizzano le attività didattiche, di verifica della preparazione degli allievi, e di ricerca delle varie aree scientifico-disciplinari afferenti alle rispettive strutture accademiche; in particolare, affidano ai professori e ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle peculiarità del modello formativo della Scuola, secondo le modalità definite da apposito regolamento e le deliberazioni del senato accademico.

29.5. I consigli delle strutture accademiche esprimono pareri, ove richiesti, inerenti l'attività di didattica e ricerca ed elaborano il programma delle attività didattiche per ogni anno accademico, trasmettendolo al senato accademico per l'approvazione.

29.6. Ai consigli delle strutture accademiche spetta approvare: i piani di studio; il coordinamento operativo e gestionale dei corsi secondo la programmazione didattica approvata dal senato accademico; le richieste degli allievi di iscriversi presso un'università diversa con cui sia stato stipulato uno specifico accordo; le richieste degli allievi di sospensione dell'attività didattica; l'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola.

Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal senato accademico e, per quanto attiene alla compatibilità economico-finanziaria, dal consiglio di amministrazione.

29.7. I consigli delle strutture accademiche esprimono parere al senato accademico su: chiamata dei professori e dei ricercatori o modifica della titolatura di posti esistenti; provvedimenti relativi alle persone dei professori e ricercatori; stipula di contratti di insegnamento.

29.8. Relativamente all'espressione dei pareri di cui al comma precedente la composizione del consiglio delle strutture accademiche è ristretta ai soli professori di prima fascia afferenti alla struttura accademica, per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di prima fascia; ai soli professori di prima e seconda fascia afferenti alla struttura accademica, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia, per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di seconda fascia e per la stipula dei contratti di insegnamento; ai soli professori di prima e seconda fascia afferenti alla struttura accademica e ai rappresentanti dei ricercatori, per i provvedimenti relativi alle persone dei ricercatori.

29.9. I consigli delle strutture accademiche hanno inoltre funzioni consultive o propositive su:

convenzioni e collaborazioni di carattere scientifico e didattico; la costituzione di gruppi e centri di ricerca; affidamento o supplenza di corsi o moduli.

Art. 30.
Istituto di studi avanzati

30.1 La Scuola si riserva la possibilità di attivare l'Istituto di studi avanzati (in prosieguo: *ISA)* successivamente al quarto anno accademico, all'esito della verifica di cui all'art. 2, comma 5, del decreto MUR n. 1070 del 31 agosto 2021.

30.2. L'Istituto di studi avanzati ha la finalità di promuovere l'avanzamento delle conoscenze, offrendo a studiosi/scienziati di riconosciuto valore la possibilità di perseguire a Napoli le loro ricerche in un ambiente internazionale e interdisciplinare. A tal fine, l'ISA sostiene la cooperazione tra studiosi di diversi paesi e discipline, selezionati attenendosi ai migliori *standard* internazionali ai fini del rafforzamento della presenza e della competitività internazionale della Scuola all'interno del sistema universitario italiano.

30.3. In particolare, l'azione dell'ISA è volta alla promozione:

a) delle ricerche dei giovani studiosi/scienziati (più di due e meno di sette anni dal dottorato);

b) di progetti e approcci di ricerca innovativi;

c) della cooperazione e dell'integrazione tra discipline diverse;

d) della organizzazione di progetti scientifici internazionali ed europei, nonché della partecipazione ad essi;

e) dell'organizzazione di eventi scientifici.

30.4. L'ISA sostiene il rispetto della parità di genere nelle sue attività.

30.5. Apposito regolamento stabilisce, in coerenza con i principi di cui al presente statuto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ISA.

Art. 31.
Commissione paritetica docenti - allievi

31.1. All'interno di ciascun consiglio delle strutture accademiche viene istituita una commissione paritetica docenti-allievi.

31.2. Tale commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché della qualità del servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.

31.3. Ciascuna commissione è composta da professori designati dal senato accademico e da un uguale numero di rappresentanti degli allievi già eletti in consiglio, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari della Struttura accademica. In mancanza di rappresentanti degli allievi di una o più aree, l'assemblea degli allievi individuerà gli allievi appartenenti alle aree non rappresentate.

31.4. Ciascuna commissione è costituita con decreto del rettore ed è presieduta da uno dei professori designati, che viene eletto dalla componente studentesca della commissione stessa.

31.5. Ciascuna commissione paritetica docenti-allievi si riunisce almeno due volte in un anno accademico.

Art. 32.
Centri di ricerca, centri di servizio e laboratori

32.1. Su proposta del senato accademico, il consiglio di amministrazione può istituire centri di ricerca, centri di servizio e laboratori, anche in collaborazione con gli altri atenei, con le finalità primarie di favorire lo sviluppo della ricerca istituzionale e conto terzi e del trasferimento tecnologico, coordinare e promuovere l'attività scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione.

32.3. Alle strutture di cui al presente articolo può essere attribuita dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

32.4. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 33.
Centri di supporto

33.1. Il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di centri di supporto per la conservazione, la tutela, lo sviluppo, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico della Scuola; per lo svolgimento di funzioni di particolare complessità ed interesse generale per la didattica, la ricerca e la sua valorizzazione; nonché per la gestione e l'utilizzo di strumentazione comune a più strutture didattiche e di ricerca. La struttura, gli organi e il funzionamento dei centri di cui al presente comma sono disciplinati con apposito regolamento.

33.2. Ai centri di cui al presente articolo può essere attribuita dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

Art. 34.
Dipartimenti federati

34.1. La Scuola può istituire, in collaborazione con altri atenei, altre strutture accademiche denominate dipartimenti federati.

34.2. L'istituzione dei dipartimenti federati è disposta, su proposta del senato accademico, sentiti gli altri atenei, dal consiglio di amministrazione che approva anche un regolamento che definisce l'organizzazione, la nomina del coordinatore e del vice-coordinatore, la composizione del consiglio, l'afferenza dei professori e ricercatori, la sede amministrativa e il funzionamento della struttura, in coerenza con i principi stabiliti dal presente statuto.

34.3. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività dipartimentali sono individuate in apposite convenzioni tra gli atenei partecipanti al Dipartimento.

TITOLO IV

ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 35.
Corsi ordinari

35.1. I corsi ordinari hanno il fine di integrare ed elevare la qualità e il livello della preparazione universitaria degli allievi, sviluppandone lo spirito critico.

35.2. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, lettorati di lingue straniere, esercitazioni di laboratorio presso la Scuola, nonché periodi di studio, *stage* e tirocini presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attività volte ad arricchire la formazione degli allievi.

35.3. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi relativamente ai corsi seguiti presso l'università degli studi di riferimento e alle attività interne, al fine di assicurarne un alto livello di formazione. I curricula degli allievi del corso ordinario sono specificati dall'apposito regolamento.

Art. 36.
Corsi di dottorato

36.1. I corsi di dottorato di ricerca sono destinati a formare giovani ricercatori in una prospettiva internazionale ed interdisciplinare, offrendo loro opportunità di approfondimento teorico e metodologico implementato in esperienze di ricerca avanzata.

36.2. I corsi hanno durata non inferiore a quattro anni. A conclusione dei corsi, la Scuola conferisce il titolo di dott. di ricerca (Ph.D.).

36.3. I corsi di dottorato possono essere svolti dalla Scuola in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati, che svolgono attività ricerca, italiani o stranieri con la possibilità di conferimento di titoli multipli o congiunti, con soggetti a questo legittimati.

36.4. Al regolamento didattico è demandata la relativa disciplina.

Art. 37.
Master

37.1. I *master* universitari di primo e secondo livello, di durata non inferiore a dodici mesi, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.

Art. 38.
Corsi di laurea magistrale

38.1. I corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università hanno lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari. Apposita convenzione definisce le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria.

38.2. Un apposito regolamento disciplina l'ordinamento dei corsi di laurea magistrale prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli allievi.

Art. 39.
Corsi di formazione pre-*dottorale,* post-*dottorale e di ricerca*

39.1. La Scuola può istituire corsi di formazione *pre*-dottorale e *post*-dottorali, di varia durata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati.

39.2. A specifico regolamento demandata la relativa disciplina.

Art. 40.
Titoli

40.1. I titoli di:

a) diploma di licenza triennale di primo livello;

b) diploma di licenza biennale di secondo livello;

sono rilasciati agli allievi che abbiano seguito con profitto i corsi ordinari e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalità definite dal regolamento didattico.

40.2. Il titolo di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università è rilasciato agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi dell'art. 38 del presente statuto.

40.3. Il titolo di dott. di ricerca (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 è rilasciato agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 36 del presente statuto.

40.4. Il titolo di *master* universitario di primo o secondo livello è rilasciato agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi.

40.5. Il rilascio degli attestati previsti dall'art. 39 del presente statuto è disciplinato da regolamento, in conformità alla legislazione vigente.

TITOLO V

ALLIEVI

Art. 41.
Ammissione ai corsi della Scuola

41.1. Il senato accademico, sentiti i consigli delle strutture accademiche, determina, compatibilmente con le risorse disponibili, entro il mese di marzo per i corsi ordinari ed entro dicembre per i corsi di dottorato il numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e stabilisce i contenuti principali dei relativi bandi.

41.2. I requisiti e le modalità di partecipazione, i limiti di età e le prove dei concorsi nonché i requisiti e le modalità di ammissione ai corsi sono stabiliti dai regolamenti della Scuola.

41.3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e i loro presidenti sono nominati ogni anno con provvedimento del rettore. I criteri di nomina e composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinati nel regolamento didattico.

41.4. Il rettore, con proprio provvedimento, approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

Art. 42.
Obblighi degli allievi

42.1. Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui è iscritto nell'università di riferimento. Il piano degli studi di ciascun allievo, presso la Scuola e presso l'università di riferimento, è approvato annualmente dal consiglio della struttura accademica.

42.2. L'allievo deve mantenere la media di almeno ventisette su trenta per ogni anno e riportare in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalità di calcolo della media sono definite dal regolamento didattico.

42.3. Per l'ammissione agli anni successivi al primo, ogni allievo del corso ordinario deve aver sostenuto tutti gli esami degli insegnamenti universitari e degli insegnamenti interni previsti dal piano di studi individuale, aver superato le verifiche annuali ed aver adempiuto agli obblighi definiti nel regolamento didattico entro il 30 settembre, salvo deroghe motivate da presentare entro il 15 settembre e sottoposte alla valutazione di apposita commissione.

42.4. Il mancato adempimento degli obblighi didattici e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio negli esami e/o di idoneità nelle eventuali verifiche annuali comportano la decadenza dallo *status* di allievo e di ogni diritto e facoltà connessi.

Art. 43.
Diritti degli allievi

43.1. Gli allievi del corso ordinario usufruiscono dell'alloggio e del vitto gratuiti da parte della Scuola e di un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal consiglio di amministrazione.

43.2. I diritti degli allievi cessano con la perdita del loro *status* e sono sospesi nei casi e nei modi stabiliti dai regolamenti.

43.3. L'ammissione e la frequenza dei corsi ordinari della Scuola non comportano alcuna contribuzione a carico degli allievi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 44.
Disposizioni generali

44.1. Le elezioni per gli organi della Scuola possono avvenire anche utilizzando mezzi telematici, secondo modalità stabilite dal regolamento elettorale.

44.2. Le riunioni degli organi collegiali della Scuola possono svolgersi anche in videoconferenza con sistemi che garantiscano ed assicurino l'accertamento dell'identità e la partecipazione contestuale alla discussione.

44.3. Per favorire e incentivare la partecipazione dei professori e dei ricercatori alla vita collegiale e realizzare così il peculiare modello di comunità accademica della Scuola, i professori e i ricercatori della Scuola, dietro motivata richiesta, possono usufruire del vitto nella Scuola, pagando una tariffa fissata dal consiglio di amministrazione. Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti possono usufruire del vitto nella Scuola compatibilmente con le disposizioni applicabili.

44.4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e il conferimento di incarichi in strutture previste dal presente statuto sono riservati a professori e ricercatori a tempo indeterminato che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. Per i ricercatori a tempo determinato la durata residua del contratto deve essere pari ad almeno due anni.

44.5. Nella composizione degli organi collegiali, ove possibile, va rispettato il principio delle pari opportunità.

44.6. È fatto divieto ai componenti degli organi di governo della Scuola di ricoprire ogni altra carica presso altre Università italiane statali, non statali e telematiche, presso fondazionii universitarie, nonché incarichi di natura politica, pena decadenza. È fatto altresì divieto, per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per il rettore - limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione - e per i coordinatori di area, limitatamente allo stesso Senato - qualora risultino eletti a farne parte - pena la decadenza: di essere componente di altri organi della Scuola salvo che del consiglio della struttura accademica di riferimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

44.7. Il funzionamento della Scuola è disciplinato, oltre che dalle norme in materia di ordinamento universitario, diritto allo studio, stato giuridico e trattamento economico del personale universitario, dal presente statuto e dai regolamenti emanati ai sensi della vigente normativa.

Art. 45.
Disposizioni transitorie

45.1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020), il comitato ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale. Gli organi statutari di cui all'art. 15, ad eccezione del nucleo di valutazione e del collegio dei revisori dei conti, sono nominati entro il termine massimo di dodici mesi dal completamento delle procedure di reclutamento del corpo docente.

45.2. In attuazione del decreto MUR n. 1070 del 31 agosto 2021, fino all'entrata in vigore del proprio regolamento di amministrazione e contabilità, da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168 del 9 maggio 1989, la Scuola continua ad applicare il regolamento dell'Università degli studi di Napoli Federico II.

45.3. Nelle more dell'adozione di propri regolamenti, da emanare entro dodici mesi alla data di entrata in vigore del presente statuto la Scuola applica quelli dell'Università degli studi di Napoli Federico II, per quanto compatibili e salve le specificità della Scuola.

45.4. Nelle more dell'adozione del proprio albo ufficiale *on-line*, da attuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, la Scuola assicura la pubblicazione degli atti di interesse generale attraverso la pubblicazione degli stessi sull'albo *on-line* dell'Università degli studi di Napoli Federico II.

Art. 46.
Entrata in vigore

46.1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le disposizioni statutarie si interpretano e si applicano nel rispetto della legislazione per tempo vigente.

46.2. Le modifiche del presente statuto sono deliberate, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, dal senato accademico con la maggioranza assoluta dei componenti. Esse sono trasmesse al Ministro dell'università e della ricerca.

22A01654

DECRETO 28 gennaio 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «EMILIO» nell'ambito del programma AAL Call 2021. (Decreto n. 1319/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 312 del 17 dicembre 2020) di proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593, che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'esperto tecnico-scientifico e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca - Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla JA AAL *Active Assisted Living Programme «Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade»* pubblicato in data 15 dicembre 2020 con scadenza il

21 maggio 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) partecipa alla Call 2021 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul conto di contabilità speciale IGRUE nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 1.000.000,00, come da lettera di impegno n. 3681 del 10 marzo 2020;

Considerato che per il bando lanciato dalla JA AAL, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 2 aprile 2021, prot. MUR n. 764;

Vista la decisione finale della JA AAL *Active Assisted Living Programme* che ha approvato, con procedura scritta conclusasi l'8 settembre 2021, la lista dei progetti ammessi al finanziamento e con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «EMILIO - *Increase sElf Management and reduce social IsoLatIOn using a vocal assistant enabled virtual concierge*», avente come obiettivo quello di sviluppare una piattaforma per fornire servizi agli anziani, tramite un assistente virtuale per mezzo di uno *smartspeaker* e con un costo complessivo pari ad euro 504.000,00;

Vista la nota prot. MUR n. 16578 del 16 novembre 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «EMILIO»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «EMILIO» figura il seguente proponente italiano: Solving Team S.r.l.;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «EMILIO», sottoscritto in data 10 gennaio 2022;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 8080216 del 28 gennaio 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 16750711 del 13 gennaio 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la DSAN in data 27 gennaio 2022 con la quale il soggetto proponente dichiara che la data di avvio delle attività è stata fisata al 1° febbraio 2022, in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «EMILIO» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° febbraio 2022 e la sua durata è di trenta mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese,

opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 151.200,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto corrente di contabilità speciale n. 6319 - IGRUE.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle *National Eligibility Criteria* 2021, nella misura dell'80 per cento del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50 per cento nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di esperti tecnico-scientifici (ETS) ed esperti economico-finanziari (EEF) e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS ed EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS ed EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 465

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A01655

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 marzo 2022.

Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2020;

Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2020-2022 ha subito la maggiorazione del 4,9%, come indicato dall'Istituto centrale di statistica;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 4,9% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:

1. diritto di protesto:
   minimo euro 2,23 + 0,11 = 2,34;
   massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38;
2. indennità di accesso:
   a) fino a 3 chilometri: euro 1,98 + 0,10 = 2,08;
   b) fino a 5 chilometri: euro 2,35 + 0,12 = 2,47;
   c) fino a 10 chilometri: euro 4,34 + 0,21 = 4,55;
   d) fino a 15 chilometri: euro 6,12 + 0,30 = 6,42;
   e) fino a 20 chilometri: euro 7,58 + 0,37 = 7,95.

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera *e)* è aumentata 1,98 + 0,10 = 2,08.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2022

La Ministra: CARTABIA

22A01711

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 novembre 2021.

Misure di adeguamento dell'idoneità delle strutture presso cui viene condotta la sperimentazione clinica alle disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 luglio 1997, recante «Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, recante «Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione delle buone pratiche cliniche nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e, in particolare, l'art. 48 con il quale è stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, recante «Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria»;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 maggio 2006, recante «Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, recante «Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali»;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante «Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico» e successive determinazioni di modifica delle Appendici adottate dall'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco 20 marzo 2008 recante «Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 marzo 2008, n. 76;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 7 novembre 2008, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti 19 marzo 1998, recante "Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali"; 8 maggio 2003, recante "Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica" e 12 maggio 2006, recante "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali."»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 14 luglio 2009, recante «Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali»;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici»;

Visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE e, in particolare, l'art. 86;

Visto il considerando n. 81 del citato regolamento (UE) n. 536/2014 che osserva, tra l'altro, che al fine di sfruttare al massimo il prezioso contributo dei promotori non commerciali e incentivare ulteriormente le loro ricerche, senza tuttavia compromettere la qualità delle sperimentazioni cliniche, gli Stati membri dovrebbero adottare apposite misure per incentivare le sperimentazioni cliniche condotte da tali promotori non commerciali;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, recante «Modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di sanità all'Agenzia italiana del farmaco»;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante «Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica»;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettere *n)* e *o)*;

Visto il decreto del Ministro della salute 19 aprile 2018, recante «Costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante «Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *c)* del richiamato decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, che introduce il comma 6-*ter* dell'art. 6 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, ai sensi del quale con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 ottobre 2019, sentito il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, sono stabilite misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli studi clinici senza scopo di lucro e degli studi osservazionali e a individuare le modalità di coordinamento tra i promotori, pubblici e privati, nell'ambito della medesima sperimentazione clinica o studio clinico, anche al fine di acquisire informazioni a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali. Con il medesimo decreto sono introdotti criteri per identificare le tipologie e i requisiti delle sperimentazioni senza scopo di lucro e le sperimentazioni con collaborazione tra promotori pubblici e privati, nonché per disciplinare le modalità di cessione dei dati relativi alla sperimentazione al promotore e la loro utilizzazione a fini di registrazione;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 maggio 2021, recante «Ricostituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici»;

Richiamata la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'uomo e la biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997;

Richiamata la Dichiarazione di Helsinki della *World Medical Association* sui principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani;

Ritenuto di dover stabilire misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli studi clinici senza scopo di lucro e degli studi osservazionali e a individuare le

modalità di coordinamento tra i promotori, pubblici e privati, nell'ambito della medesima sperimentazione clinica o studio clinico, anche al fine di acquisire informazioni a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali;

Ritenuto, altresì, di dover introdurre criteri per identificare le tipologie e i requisiti delle sperimentazioni senza scopo di lucro e le sperimentazioni con collaborazione tra promotori pubblici e privati, nonché per disciplinare le modalità di cessione dei dati relativi alla sperimentazione al promotore e la loro utilizzazione a fini di registrazione;

Sentito il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto si applica alle sperimentazioni cliniche non a fini commerciali ovvero senza scopo di lucro, alle sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento e agli studi osservazionali, secondo le definizioni cui al comma 2.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) per «sperimentazione clinica senza scopo di lucro» si intende una sperimentazione che rientri nella definizione di cui all'art. 2, comma 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 536/2014 e presenti tutti i seguenti requisiti:

1. che non sia finalizzata allo sviluppo industriale e/o commerciale di uno o più medicinali, o comunque a fini di sfruttamento economico dei medesimi e/o dei dati e risultati della sperimentazione stessa;

2. che il promotore sia una struttura, un ente, un'istituzione pubblica o ad essa equiparata, una fondazione o un ente morale, di ricerca e /o sanitaria, un'associazione, una società scientifica senza fini di lucro, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ovvero una persona fisica che sia dipendente delle suddette strutture e che svolga il ruolo di promotore nell'ambito dei propri incarichi lavorativi, ovvero un'impresa sociale che promuova la sperimentazione clinica nel contesto dell'attività d'impresa di interesse generale esercitata in via stabile e principale, ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e successive modificazioni;

3. che il promotore non sia titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale in sperimentazione e che non abbia cointeressenze di tipo economico - anche per mezzo di diritti di proprietà intellettuale - con la persona fisica o giuridica titolare dell'AIC;

4. che la titolarità dei dati e dei risultati relativi alla sperimentazione, così come di ogni decisione inerente alla loro pubblicazione, sia esclusiva del promotore;

b) per «sperimentazione clinica a basso livello di intervento» si intendono le sperimentazioni di cui all'art. 2, comma 2, punto 3 del regolamento (UE) n. 536/2014. Le sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento possono essere sia senza scopo di lucro, sia a scopo di lucro. Per la qualifica di sperimentazione clinica a basso livello di intervento senza scopo di lucro è necessaria la ricorrenza di tutti i requisiti di cui alla precedente lettera *a)*, numeri 1, 2, 3 e 4;

c) per «studio osservazionale» si intendono gli studi di cui all'art. 2, comma 2, punto 4 del regolamento (UE) n. 536/2014, il cui protocollo abbia per oggetto di studio i farmaci nell'ambito della normale pratica clinica secondo le indicazioni autorizzate. Gli studi osservazionali possono essere sia senza scopo di lucro, sia a scopo di lucro. Per la qualifica di studio osservazionale senza scopo di lucro è necessaria la ricorrenza di tutti i requisiti di cui alla precedente lettera *a)*, numeri 1, 2, 3 e 4.

Art. 2.

Agevolazioni e copertura spese

1. Le sperimentazioni cliniche senza scopo di lucro sono esentate dal versamento della tariffa per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e della tariffa per il rilascio del parere del Comitato etico competente.

2. Le spese per medicinali dotati di A.I.C. che vengono utilizzati per sperimentazioni cliniche senza scopo di lucro, per indicazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), sono sostenute da quest'ultimo, fatti salvi i casi in cui la fornitura dei medicinali avvenga a titolo gratuito.

3. Le eventuali spese aggiuntive, comprese quelle per il medicinale sperimentale, necessarie per le sperimentazioni cliniche senza scopo di lucro, qualora non coperte da fondi di ricerca *ad hoc* o finanziamenti dedicati anche da parte di soggetti privati, gravano sul fondo di cui al successivo comma 4, nei limiti delle risorse finanziarie della struttura sanitaria competente e nel rispetto della programmazione economica della medesima struttura.

4. I direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché gli organi di vertice delle strutture di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, punto 2), adottano le necessarie misure affinché venga costituito un fondo per le sperimentazioni senza scopo di lucro promosse dalla stessa struttura o da promotori esterni. Tale fondo può essere composto da finanziamenti afferenti alla struttura sanitaria, compresi gli introiti eventualmente provenienti dai contratti con le imprese farmaceutiche per lo svolgimento di sperimentazioni cliniche a scopo di lucro.

5. Le spese assicurative per le sperimentazioni cliniche senza scopo di lucro sono coperte dal fondo di cui al precedente comma 4 o da fondi di ricerca *ad hoc* o finanziamenti dedicati, di cui al precedente comma 3, salvi i casi in cui la struttura di riferimento abbia già in essere coperture assicurative per la normale pratica clinica che siano estensibili alla sperimentazione clinica o siano disponibili meccanismi analoghi ai sensi della normativa vigente.

6. Per le sperimentazioni e gli studi osservazionali senza scopo di lucro l'eventuale utilizzo di fondi, attrezzature, medicinali, materiali e/o servizi messi a disposizione da imprese farmaceutiche, o comunque da terzi, deve essere comunicato all'atto delle richiesta di autorizzazione da parte dell'AIFA e di parere del Comitato etico compe-

tente, depositando copia a entrambi dei relativi accordi già conclusi e con l'obbligo di fornire in maniera tempestiva copia di ulteriori eventuali accordi. L'utilizzo del supporto o dei contributi di cui al presente comma non deve modificare i requisiti e le condizioni di cui all'art. 1, né influenzare in alcun modo l'autonomia scientifica, tecnica e procedurale degli sperimentatori.

7. Alla domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica è allegata la documentazione, di cui al regolamento (UE) n. 536/2014, allegato 1, lettera P.), nonché tutti gli accordi tra le parti, con specifica indicazione delle relative disposizioni volte a garantire l'autonomia della sperimentazione; ogni eventuale modifica di tali accordi dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 3.

Cessione di dati e risultati di sperimentazioni senza scopo di lucro a fini registrativi

1. È consentita la cessione dei dati di sperimentazioni senza scopo di lucro, nonché dei risultati delle stesse, sia in corso di sperimentazione, sia a sperimentazione conclusa, a fini registrativi: a seguito di tale cessione, le disposizioni specifiche e le agevolazioni previste per le sperimentazioni senza scopo di lucro non sono più applicabili.

2. Nei casi in cui la cessione dei dati e/o risultati di cui al comma 1 avvenga per una loro utilizzazione a fini di registrazione di uno o più medicinali, in Italia o in un diverso Stato, è fatto obbligo al promotore o al cessionario di sostenere e rimborsare tutte le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione e di corrispondere le relative tariffe di competenza dell'AIFA e dei comitati etici competenti, destinando al sostegno delle sperimentazioni cliniche senza scopo di lucro l'equa valorizzazione dell'avvenuta cessione ai sensi delle successive lettere *a)* e *b)*.

a) Qualora sia riscontrata l'utilizzabilità dei dati e risultati di cui al comma 1 a fini registrativi, il promotore della sperimentazione senza scopo di lucro e il soggetto interessato a divenire cessionario dei dati e risultati individuano di comune accordo un soggetto esperto di consulenza brevettuale iscritto all'Albo consulenti in proprietà industriale abilitati, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 o all'Albo degli avvocati, il quale provvederà a una stima del valore del bene in oggetto nella prospettiva del suo sfruttamento commerciale atteso. Le spese relative alla valorizzazione del bene restano a carico del soggetto interessato a divenire cessionario.

b) Qualora il soggetto interessato a divenire cessionario dei dati e risultati intenda effettivamente procedere all'acquisto secondo la stima di cui alla precedente lettera *a)*, il relativo importo sarà riportato nel contratto di cui al successivo comma 3 e corrisposto secondo la ripartizione di seguito indicata:

50% a favore del promotore;

25% a favore del fondo di cui al precedente art. 2, comma 4;

25% a favore del fondo istituito presso l'AIFA, ai sensi dell'art. 48, comma 19, lettera *b)*, punto 3), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Nel caso di sperimentazione multicentrica, la ripartizione delle quote a favore del promotore e del fondo, di cui al precedente art. 2, comma 4, fra i centri partecipanti è definita in maniera proporzionale al ruolo ed impegno nella sperimentazione in oggetto mediante accordi tra le parti.

Ove il soggetto interessato a divenire cessionario dei dati e risultati non intenda procedere all'acquisto secondo la stima di cui alla precedente lettera *a)*, è vietata la successiva cessione degli stessi al medesimo soggetto per un importo inferiore.

3. La cessione dei dati delle sperimentazioni senza scopo di lucro deve essere regolata mediante un contratto tra il promotore e il cessionario. Il promotore deve trasmettere all'AIFA, al Comitato etico competente e ai centri di sperimentazione coinvolti una comunicazione ufficiale con la quale informa dell'avvenuta cessione dei dati e/o risultati. A tale comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia del contratto di cessione;

b) attestazione del versamento delle tariffe previste in caso di sperimentazione a scopo di lucro per la domanda iniziale e per tutti gli emendamenti sostanziali intervenuti in corso di sperimentazione, compreso l'eventuale emendamento sostanziale notificato di cambio promotore;

c) attestazione del versamento delle spese e/o tariffe ispettive, ove applicabili;

d) rendicontazione dei costi relativi ai medicinali, all'assistenza ospedaliera, alle indagini diagnostiche ed alle spese di personale a carico del SSN rimborsati dal cessionario;

e) copia del contratto di assicurazione.

4. Qualora una sperimentazione senza scopo di lucro sia riqualificata a scopo di lucro dal suo promotore, è fatto obbligo al medesimo promotore di sostenere e rimborsare tutte le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione, di corrispondere le relative tariffe di competenza dell'AIFA e dei Comitati etici competenti, nonché di rimborsare i finanziamenti relativi alla medesima sperimentazione fino a quel momento ricevuti.

5. Per effetto della cessione, il cessionario subentra a tutti gli effetti nella titolarità del trattamento dei dati personali correlati alla sperimentazione.

Art. 4.

Co-promotori

1. Le disposizioni di cui all'art. 72 del regolamento (UE) n. 536/2014 si applicano anche alle sperimentazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*.

2. Nei casi in cui coesistano promotori senza scopo di lucro e promotori commerciali per la medesima sperimentazione non si applica il presente decreto.

Art. 5.

Comunicazioni per la gestione della sicurezza delle sperimentazioni cliniche

1. Nei casi di sperimentazioni senza scopo di lucro le imprese farmaceutiche aventi titolo sul medicinale oggetto di sperimentazione sono tenute a rendere disponibili al promotore copia della versione aggiornata del *dossier* per lo sperimentatore, fatta salva la riservatezza dei dati inerenti agli aspetti industriali.

2. Le imprese farmaceutiche aventi titolo sul medicinale oggetto di sperimentazione e i promotori delle sperimentazioni senza scopo di lucro hanno il reciproco obbligo di comunicarsi i dati di sicurezza per i successivi adempimenti in materia di farmacovigilanza e sicurezza delle sperimentazioni cliniche e per le decisioni di propria competenza.

3. Alle sperimentazioni senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 del regolamento (UE) n. 536/2014, salvo che alle stesse risulti applicabile quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui all'art. 2, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Art. 6.

Studi osservazionali

1. La presentazione degli studi osservazionali e la relativa documentazione devono essere inserite dal promotore nel Registro studi osservazionali presso l'AIFA, secondo la modulistica pubblicata nella rispettiva sezione del portale istituzionale della medesima Agenzia.

2. Gli studi osservazionali farmacologici prospettici possono essere avviati solo dopo aver ricevuto parere favorevole da parte del Comitato etico competente, valido per tutti i centri nei quali sarà svolto lo studio.

3. Mediante provvedimento di AIFA, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le nuove linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci. Tale documento è pubblicato nella sezione del portale istituzionale di AIFA dedicata al Registro studi osservazionali.

Art. 7.

Formazione del personale medico e sanitario

1. Nell'ambito dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'art. 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone periodicamente, l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali è garantito anche attraverso il conseguimento di crediti formativi acquisiti per la partecipazione alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *l)*, secondo le modalità stabilite con delibera della Commissione medesima.

Art. 8.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 2004, richiamato in premessa.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 69

22A01712

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 25 gennaio 2022.

Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia di cui alla convenzione Ballast Water stipulato con Bureau Veritas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MARE E LE COSTE
DEL MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115 regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*Gazzetta Ufficiale* n. 191 dell'11 agosto 2021);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128 regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica (*Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 settembre 2021);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «legge finanziaria 2008»;

Vista la convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione»;

Visto il decreto interdirettoriale 16 giugno 2010, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 marzo 2012 «Procedure nazionali per il rilascio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento dell'acqua di zavorra prodotti da aziende italiane»;

Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per la gestione delle acque di zavorra «*Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans* (G4)» adottate con la risoluzione MEPC.127 (53) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla valutazione del rischio «*Guidelines for risk assessment under regulation* A-4 *of the* BWM *Convention* (G7)» adottate con la risoluzione MEPC.162 (56);

Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «*Guidelines for approval of ballast water management systems* - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.174 (58);

Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «2016 *Guidelines for approval of ballast water management systems* - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.279 (70);

Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive, «*Procedure for approval of ballast water management systems that make use of active substances* - (G9)» adottate con la risoluzione MEPC.169 (57);

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «*Minimum standards for recognized organizations acting on behalf of the administration*»;

Richiamato l'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria, per le navi registrate in Italia, come previsto dalla convenzione internazionale sulla gestione e controllo dei sedimenti delle acque di zavorra delle navi, approvato con decreto interdirettoriale dell'11 settembre 2017 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2017;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 29 giugno 2020, che modifica il riconoscimento di Bureau Veritas Marine & Offshore SAS a norma dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Considerato che, a seguito della sopra citata decisione, il riconoscimento a norma dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 391/2009, precedentemente dato al Bureau Veritas Marine & Offshore SAS è stato trasferito all'entità Bureau Veritas SA;

Visto l'accordo prot. 33339 del 30 marzo 2021 di modifica dell'accordo dell'11 settembre 2017 con il Bureau Veritas Marine & Offshore SAS, concernente la delega dei servizi di certificazione statutaria, ai sensi della convenzione internazionale sulla gestione e controllo dei sedimenti e delle acque di zavorra (BWMC), per le navi registrate in Italia soggette alle convenzioni internazionali;

Considerato che il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente;

Ritenuto necessario da parte dell'amministrazione, nelle more della conclusione dell'*iter* di ratifica da parte dell'Italia, definire e delegare agli organismi autorizzati e affidati alcune attività previste nell'ambito di applicazione della convenzione stessa, al fine di consentire nei tempi necessari le attività propedeutiche e gli adeguamenti tecnici sostanziali dell'armamento navale nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il Bureau Veritas SA è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché al rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi di controllo e gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti, applicati alle navi con stazza lorda pari o superiore a 400 GT, in attuazione e in conformità con la convenzione. Fino alla ratifica della convenzione il Bureau Veritas SA è autorizzato a rilasciare un attestato di conformità.

Art. 2.

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei compiti di certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate nell'accordo, sottoscritto tra il Ministero della transizione ecologica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'organismo Bureau Veritas SA, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il regime, atto a garantire il rispetto delle disposizioni applicabili della convenzione, delle navi di stazza lorda inferiore alle 400 GT, è rinviato ad ulteriori atti e provvedimenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2022

Il direttore generale per il mare e le coste
ZAGHI

Il direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne
DI MATTEO

ALLEGATO

ACCORDO DI MODIFICA

dell'Accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria, per le navi registrate in Italia, come previsto dalla convenzione internazionale sulla gestione e controllo dei sedimenti e delle acque di zavorra delle navi (Convenzione Ballast Water) tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica italiana e l'Organismo Riconosciuto Bureau Veritas SA

PREMESSA

1. Il presente Accordo viene stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente ed è stato predisposto sulla base del modello di cui alla circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307, in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti risoluzioni IMO e relativi allegati:

A.739 (18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle amministrazioni», come emendata dalla Risoluzione MSC.208 (81);

A.789 (19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione»;

A.1070 (28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;

Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349 (92) del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2. Il presente Accordo è valido tra l'Organismo Riconosciuto Bureau Veritas SA, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stipulano il presente Accordo:

per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il dott. Giuseppe Italiano, in qualità di direttore della Direzione generale per il mare e le coste del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporci - in qualità di direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

per conto dell'Organismo Riconosciuto Bureau Veritas SA, il sig. Matthieu Gondallier de Tugny, Executive Vice President Marine & Offshore, del Bureau Veritas SA, società regolarmente esistente secondo le leggi francesi, con sede legale in Francia, Immeuble Newtime, 40/52 Boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di seguito sono indicati per brevità «Amministrazione», il Bureau Veritas SA di seguito è indicato per brevità «BV», mentre la convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi fatta a Londra nel 2004 di seguito è denominata per brevità «Convenzione».

4. L'Amministrazione ed il BV vengono di seguito denominati «le Parti».

5. Considerato che, le Parti hanno stipulato un Accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria, per le navi registrate in Italia, come previsto dalla convenzione internazionale sulla gestione e controllo dei sedimenti e delle acque di zavorra delle navi approvato con decreto interdirettoriale datato 11 settembre 2017 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2017;

6. Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 29 giugno 2020 che modifica il riconoscimento di Bureau Veritas Marine & Offshore SAS a norma dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Consiglio del parlamento europeo, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

7. Considerato che, a seguito della sopra citata decisione, il riconoscimento a norma dell'art. 16 del regolamento (CE) 391/2009, precedentemente dato a «Bureau Veritas Marine & Offshore SAS», è stato trasferito all'entità «Bureau Veritas SA»;

8. Considerato che le Parti intendono modificare l'Accordo al fine di riflettere adeguatamente il nuovo titolare del riconoscimento da parte dell'Unione europea, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1.

1. Tutti i termini utilizzati nel presente documento hanno lo stesso significato loro attribuito nell'Accordo dell'11 settembre 2017 citato in premessa, salvo diversa disposizione della presente modifica.

Art. 2.

2. Il riferimento al «Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (Organismo riconosciuto) nell'Accordo dell'11 settembre 2017 citato in premessa è sostituito da «Bureau Veritas SA»;

Art. 3.

3. Fatto salvo quanto espressamente emendato dall'art. 2, tutti i termini e le condizioni dell'Accordo restano invariati.

Letto, approvato e sottoscritto

p. *il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il direttore generale della Direzione generale per il mare e le coste*
ITALIANO

p. *il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*
DI MATTEO

p. *il Bureau Veritas SA Executive Vice President Marine & Offshore*
GONDALLIER DE TUGNY

22A01714

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 2022.

Modifica dell'allegato B del decreto 1° marzo 2016 recante determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e del regolamento (CE) n. 607/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2016 e registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2016, reg. n. 6595, recante determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e del regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto in particolare l'art. 12, comma 3, del citato decreto ministeriale in base al quale «gli allegati *A)*, *B)*, *C)* e *D)* […] possono essere modificati con decreti direttoriali […]»;

Visto il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2021 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, ed in particolare l'art. 1 che ha prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021;

Visto il decreto direttoriale n. 0065958 del 10 febbraio 2021 che ha modificato, per l'anno 2021, le modalità di presentazione delle istanze di cui all'allegato B del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016, ai sensi del citato decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021;

Considerato che il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 305 del 24 dicembre 2021, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale alla data del 31 marzo 2022, determinando la necessità di modificare le modalità di presentazione delle istanze di cui all'allegato B del citato decreto n. 15487 del 1° marzo 2016 anche per l'anno 2022, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di presentazione e concessione dei contributi garantendo il rispetto delle normative igienico-sanitarie disposte per il contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato B, compilazione dell'istanza di contributo, del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016 è modificato come di seguito.

Allegato B)

COMPILAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO

Termini e modalità di presentazione dell'istanza di contributo

1. Per l'anno 2022 le istanze devono pervenire - pena l'esclusione - entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 8 marzo 2022 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI IV.

2. Le istanze - pena l'esclusione - sono presentate esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata saq4@pec.politicheagricole.gov.it avente ad oggetto: progetto presentato ai sensi del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016.

3. La domanda pena l'esclusione, deve:

a) essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente; nel caso di ATI o associazione di imprese la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario;

b) essere redatta su carta intestata del Consorzio o dell'Organismo di carattere associativo;

c) riguardare esclusivamente prodotti ad indicazione geografica che, alla data di presentazione della domanda, sono riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d) indicare la dimensione dell'impresa ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita IVA;

e) recare la descrizione sintetica del progetto e delle attività, compresi il cronoprogramma delle attività da realizzare;

f) indicare l'elenco sintetico dei costi previsti;

g) indicare l'importo del contributo richiesto.

Allegati all'istanza di contributo

1. All'istanza di contributo, pena l'esclusione, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) una dettagliata relazione illustrativa concernente le attività da realizzare e una tabella dettagliata dei costi (indicando costo unitario e costi totali per singola voce). La relazione deve contenere elementi utili al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato *A)*;

b) il dettaglio dei costi comprensivo di una tabella in formato excel;

c) l'atto costitutivo e lo statuto da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016;

d) la delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione dell'istanza ai sensi del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016;

e) l'organigramma della struttura organizzativa del soggetto proponente;

f) la dichiarazione resa dal legale rappresentante inerente il fatturato globale dell'ultimo biennio o che attesti il totale del bilancio annuo, per ciascun anno, degli ultimi due anni;

g) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto proponente, che attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede ad altri fondi pubblici ovvero, nel caso in cui sia stata presentata analoga richiesta ad altri enti o amministrazioni, la dichiarazione della percentuale dei contributi concessi;

h) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto proponente, che attesti l'assenza di contenziosi con la pubblica amministrazione;

i) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto proponente, che elenchi le attività svolte, nell'ultimo triennio, in collaborazione con la pubblica amministrazione;

j) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto proponente, in cui si comunica il conto corrente sul quale effettuare gli eventuali pagamenti relativi al contributo concesso;

k) la dichiarazione sostitutiva, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente, che attesti che il soggetto proponente dispone delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare le attività contenute nella proposta progettuale con particolare riguardo alle azioni di informazione e di trasferimento di conoscenze e di informazioni;

l) l'autorizzazione alla pubblicazione, in caso di concessione del contributo, dei propri dati relativi a denominazione, sede, importo del finanziamento assegnato e partita IVA;

m) la dichiarazione sostitutiva, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente, del certificato di iscrizione alla CCIAA con l'attuale compagine societaria di cui al fac simile allegato *D)*. Tale dichiarazione va presentata unicamente dai soggetti che avanzano istanza per le iniziative di cui all'art. 2, lettera B del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016;

n) in caso l'istanza sia presentata da ATI la documentazione di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i) k)*, *l)* sono presentate, a pena di esclusione, da ogni componente dell'ATI, unitamente al protocollo di intesa di cui all'art. 6, comma 4 del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016.

2. Tutte le dichiarazioni elencate al precedente punto 1, lettere da *a)* a *n)* devono essere redatte, a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Autocertificazioni

1. I soggetti proponenti ed i componenti dell'ATI devono presentare, a pena di esclusione, l'autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale il legale rappresentante dichiara quanto segue:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

c) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla pubblica amministrazione e non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

d) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il beneficiario ha sede legale;

e) che non è un'impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 14, del regolamento (U.E) n. 702/2014 e dell'art. 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (U.E). n. 651/2014;

f) che non è destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

g) una dichiarazione che attesti che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni secondo il modello allegato *E)* al decreto n. 15487 del 1° marzo 2016.

2. A sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, il legale rappresentante ed i soggetti indicati all'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, a seconda della natura giuridica del soggetto, devono compilare - solo qualora presentino istanza per la lettera *B)* di cui all'art. 2 del decreto n. 15487 del 1° marzo 2016 - quanto segue:

a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia da parte del legale rappresentante e dei soggetti indicati all'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, a seconda della natura giuridica del soggetto proponente riferita ai familiari conviventi di maggiore età secondo il modello allegato *F)* al decreto n. 15487 del 1° marzo 2016;

b) una dichiarazione del legale rappresentante - in caso di presentazione di domanda da parte di un consorzio di tutela incaricato ai sensi della legge del 21 dicembre 1999, n. 526 o della legge 12 dicembre 2016, n. 238 dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o

superiore al 10 per cento e ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 2, punti *a)* e *b)* devono essere allegate per ogni soggetto componente l'ATI.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Roma, 9 febbraio 2022

Il direttore generale: GERINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 155

22A01713

DECRETO 14 febbraio 2022.

Modifica del decreto 3 aprile 2019, riguardante l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Modifica dei termini di presentazione delle domande di aiuto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2019, n. 3843 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifica dei decreti ministeriali del 14 febbraio 2017, n. 911 e del 3 marzo 2017, n. 1411, relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 3 aprile 2019, n. 3843, il quale stabilisce che la domanda di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è presentata il 31 maggio di ogni anno e, per la prima volta, il 31 maggio 2019, e che il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al 30 novembre di ogni anno e, per la prima volta, al 30 novembre 2019;

Considerate le richieste avanzate da numerose regioni di anticipare il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nonché del successivo completamento della graduatoria di ammissibilità, in considerazione dell'ultimo anno di attuazione della politica agricola comunitaria come definita dal regolamento UE 1308/2013 ed i relativi applicativi;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire un efficace ricorso alla misura e consentire ai produttori di disporre di un congruo lasso di tempo per realizzare gli interventi, anticipare la data di presentazione delle domande di aiuto al 29 aprile 2022;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 2 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2019, n. 3843 e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

«1. Limitatamente alla campagna 2022/2023, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è fissato al 29 aprile 2022. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al 30 novembre 2022».

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 179

22A01691

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 gennaio 2022.

Modifiche ai decreti 3 luglio 2015 e 8 marzo 2017 recanti la disciplina della concessione delle agevolazioni in favore delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale e del settore culturale e creativo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, che istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli in-

teressi generali e delle finalità di utilità sociale individuati dalla normativa di settore, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 17 luglio 2020 con il quale fra l'altro è stata ampliata la platea dei possibili soggetti beneficiari, e semplificato la procedura di accesso all'intervento agevolativo;

Vista la delibera del CIPE n. 74 del 6 agosto 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, approva l'assegnazione a favore del Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di sostegno all'economia sociale da realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3 luglio 2015, di risorse pari a euro 200.000.000,00 a valere sulla quota del 30 per cento delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca non destinate agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2017, che stabilisce, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto 3 luglio 2015, le condizioni e le modalità per l'accesso ai finanziamenti agevolati concessi, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 19 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 217 del 10 settembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017, che individua i criteri e le modalità nonché la dotazione finanziaria per la concessione e l'erogazione del contributo non rimborsabile in favore di imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del predetto decreto 3 luglio 2015;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

Ritenuto necessario adeguare le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017 incrementando le intensità di aiuto concedibili alle imprese, in conformità alle modifiche apportate ai predetti decreti 3 luglio 2015 e 14 febbraio 2017, e semplificando le modalità di fruizione del contributo non rimborsabile, in modo da agevolare le imprese beneficiare nella realizzazione dei programmi di investimento;

Ritenuto, altresì, necessario apportare al richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 ulteriori modificazioni al fine di adeguarne le relative previsioni alle nuove norme unionali in materia di aiuti di Stato applicabili e di introdurre precisazioni utili alla valutazione dell'impatto dei programmi di investimento, in coerenza con gli specifici ambiti cui l'intervento è rivolto;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017 richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3:

1) al comma 1, le parole «Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione» sono sostituite dalle parole «Per la gestione» e le parole «all'erogazione» sono sostituite con le parole «per l'erogazione»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., al fine di assicurare la più ampia diffusione dell'intervento agevolativo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate, può sottoscrivere protocolli d'intesa con soggetti giuridici operanti nel settore del sostegno alla crescita delle imprese cooperative.»;

b) all'art. 4, comma 1, le parole da «che rientrino» a «(tremilioni/00)» sono soppresse;

c) all'art. 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, lettera *a)*, del decreto 3 luglio 2015, riguardanti attività diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, il contributo di cui al presente decreto è concesso ad integrazione del finanziamento agevolato, secondo quanto di seguito indicato:

a) per i programmi di investimento di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, lettera *a)*, del decreto 3 luglio 2015 realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *a)* del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile, qualora realizzati da PMI, il contributo è concesso fino al 20 per cento delle spese ammissibili, mentre è concesso fino al 15 per cento per quelli realizzati da grandi imprese;

b) per i programmi di investimento di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, lettera *a)*, del decreto 3 luglio 2015 realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile, qualora realizzati da PMI, il contributo è concesso fino al 15 per cento delle spese ammissibili, mentre è concesso fino al 5 per cento per quelli realizzati da grandi imprese;

c) per i programmi di investimento di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, lettera *a)*, del decreto 3 luglio 2015 realizzati nelle altre aree del territorio nazionale, qualora realizzati da PMI, il contributo è concesso fino al 5 per cento delle spese ammissibili, mentre per quelli realizzati da grandi imprese è concesso fino al 5 per cento delle spese ammissibili nel limite del massimale disponibile ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, lettera *a)*, del decreto 3 luglio 2015, riguardanti le attività agricole, silvicole e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, il contributo è concesso, ad integrazione del finanziamento agevolato, nella misura massima del 15 per cento delle spese ammissibili, nei limiti, rispettivamente, del regolamento n. 1408/2013 e del regolamento n. 717/2014»;

«1-*ter*. Per i programmi di investimento connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, lettera *b)*, del decreto 3 luglio 2015, il contributo è concesso fino al 20 per cento delle spese ammissibili»;

«1-*quater*. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità e dei massimali di aiuto previsti dall'art. 6 del decreto 3 luglio 2015. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione superi i predetti limiti, l'importo del contributo è ridotto al fine di garantirne il rispetto».

d) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. *(Modalità di erogazione)* — 1. Unitamente alla richiesta di erogazione del finanziamento agevolato, l'impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione del contributo di cui al presente decreto. All'erogazione del predetto contributo si provvede successivamente all'intervenuta erogazione della corrispondente quota del finanziamento agevolato da parte della banca finanziatrice, di cui all'art. 10 del decreto 3 luglio 2015.».

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, la lettera p-*sexies*) è sostituita dalla seguente «p-*sexies*: "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale": la Carta degli aiuti a finalità regionale contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del TFUE, approvata dalla Commissione europea;»

b) all'art. 9, comma 7, alla lettera c-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, recependo, qualora disponibili, le risultanze della valutazione operata da soggetti cofinanziatori che, per loro natura ovvero per vincoli statutari, sono tenuti a subordinare il loro intervento finanziario anche ad una valutazione positiva delle ricadute, in termini di conseguimento dei predetti impatti, del programma e dell'impresa proponente».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 173

22A01699

DECRETO 4 marzo 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Studiotiesse società cooperativa a responsabilità limitata», in Chieti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la relativa associazione nazionale di rappresentanza ha chiesto che la società cooperativa «Studiotiesse società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2020, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad euro 125.124,53 si riscontra una massa debitoria pari ad euro 2.163.276,80 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro 2.359.518,30;

Considerato che in data 14 agosto 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società cooperativa ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 28 febbraio 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 28 febbraio 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Tommaso Mandoi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Studiotiesse società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chieti (CH) (codice fiscale 01846650693) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Tommaso Mandoi (codice fiscale MNDTMS54M03D863O) nato a Galatone (LE) il 3 agosto 1954, ivi domiciliato, in via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A01659

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 23 dicembre 2021.

Attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 3, «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e Linea di intervento n. 4, «Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite». (Ordinanza n. 4).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target;*

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che nell'atto approvato è prevista la submisura A.2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili» del piano complementare sisma, di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3 intitolata «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili» e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata «Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite»;

Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata Linea d'intervento, è stato convenuto uno schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a., in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell'oggettiva convergenza di interessi delle amministrazioni sottoscritte, verificate sulla base degli incontri e delle intese preliminari;

Considerato che, in forza dello schema di accordo suddetto, che sarà sottoscritto entro il 31 dicembre 2021, risulta necessario affidare la progettazione della sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 3, intitolata «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e Linea di intervento n. 4, intitolata «Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite», a gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a., con ordinanza del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'art. 2 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l'attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1° luglio 2021, n. 101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la macro misura A si proceda alla «individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure»;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;

Preso atto delle intese espresse nelle cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Tanto premesso;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del rispetto del cronoprogramma e delle *milestone* come definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono:

a) per affidamento «l'atto, l'accordo, o l'ordinanza con cui viene conferita la progettazione della misura ad un'amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o ad una società pubblica, anche ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

b) per progettazione «ogni attività documentata di analisi, studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla redazione di un progetto da porre a gara o da affidare con convenzione, o alla concessione di un finanziamento, o alla redazione di un bando per la selezione dei beneficiari del finanziamento»;

c) per misure «gli atti che danno coerente esecuzione al "Programma degli interventi unitari" deliberato dalla Cabina di coordinamento e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze entro il *milestone* del 30 settembre 2021».

Art. 2.

Oggetto

1. La presente ordinanza costituisce attuazione della sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili» del piano complementare sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla linea di intervento n. 3, intitolata «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata «Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite», ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021.

2. La presente ordinanza dà esecuzione ai contenuti dello schema di accordo, che dovrà essere stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 entro il 31 dicembre 2021, allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante (All. sub 1).

3. Il suddetto accordo potrà essere modificato, di intesa tra le parti, al solo fine di adottare le azioni più opportune e le misure utili a garantire, nel procedimento di esecuzione, una maggiore speditezza e aderenza per la realizzazione degli obiettivi.

4. I bandi prevedono criteri distinti e prioritari per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento presentati da comuni e altri soggetti pubblici.

Art. 3.

Soggetti attuatori e responsabile degli interventi

1. Soggetti attuatori degli interventi previsti dalla presente ordinanza sono l'ufficio del Commissario straordinario sisma 2016 e la Struttura di missione sisma 2009, ciascuno per quanto concerne il territorio di competenza. I soggetti attuatori possono realizzare intese ai fini degli adempimenti operativi.

2. Responsabile degli interventi oggetto della presente ordinanza è Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a., con il supporto del Comitato di indirizzo nominato dalla Cabina di coordinamento di cui all'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, tramite l'indicazione di un esperto designato da ciascun soggetto attuatore e da ciascuna regione.

3. Spettano ai soggetti attuatori i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione nonché le funzioni di indirizzo e di controllo.

4. Il responsabile degli interventi, con riferimento a quanto disciplinato dagli articoli 2 e 4 dello schema di accordo allegato, garantisce l'attuazione del puntuale rispetto dei milestone previsti dal cronoprogramma ed assume l'impegno di tenere informati i soggetti attuatori circa la speditezza degli interventi e le eventuali criticità.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Con la presente ordinanza è disposto il finanziamento degli interventi previsti delle disposizioni precedenti, per un importo complessivo di euro 68.000.000,00, da assegnarsi ai soggetti ammissibili ai bandi.

2. Il trasferimento delle risorse avverrà con le modalità stabilite nei provvedimenti d'attuazione.

3. Per la copertura dei costi previsti per l'attuazione dall'accordo con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. si provvede ai sensi delle disposizioni precedenti, a valere sul quadro economico dell'intervento, in base ad una rendicontazione analitica su base semestrale attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento dell'accordo e in misura comunque non superiore al 2% del valore dell'intervento, in coerenza con quanto previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.

Art. 5.

Misure di semplificazione

1. Per l'attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 6.

Poteri sostitutivi

1. Ai fini del puntuale rispetto dei termini procedimentali previsti dal cronoprogramma, il Responsabile unico del procedimento inadempiente, ove può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il Responsabile dell'intervento può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 7.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 www.sisma2016.gov.it

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura tecnica di missione.

Roma, 23 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 196

AVVERTENZA

*La convenzione alla presente ordinanza è consultabile anche sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo:*https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

22A01695

ORDINANZA 23 dicembre 2021.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A1 «Innovazione digitale», Linea di intervento n. 1, intitolata «Potenziamento infrastrutturazione di base finalizzata all'aumento della resilienza della comunicazione», Linea di intervento n. 2, intitolata «Realizzazione di sistemi informativi (piattaforme telematiche) per la gestione digitale in tempo reale di servizi», e Linea di intervento n. 3, intitolata «Realizzazione di una piattaforma territoriale informatica», ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. (Ordinanza n. 5).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;

Considerato che nell'atto approvato è prevista la submisura A1 «Innovazione digitale» del Piano complementare sisma, di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 1, intitolata «Potenziamento infrastrutturazione di base finalizzata all'aumento della resilienza della comunicazione», alla Linea di intervento n. 2, intitolata «Realizzazione di sistemi informativi (piattaforme telematiche) per la gestione digitale in tempo reale di servizi», e alla Linea di intervento n. 3, intitolata «Realizzazione di una piattaforma territoriale informatica»;

Considerato che, ai fini dell'attuazione delle richiamate linee d'intervento, si è realizzata un'intesa per la sottoscrizione di una convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (di seguito anche «Invitalia») in considerazione delle competenze per legge riconosciute, verificate sulla base degli incontri e delle intese preliminari;

Considerato che, tenuto conto dello schema di convenzione allegata, risulta necessario affidare a Invitalia la progettazione della sub-misura A1 «Innovazione digitale», Linea di intervento n. 1, intitolata «Potenziamento infrastrutturazione di base finalizzata all'aumento della resilienza della comunicazione», Linea di intervento n. 2, intitolata «Realizzazione di sistemi informativi (piattaforme telematiche) per la gestione digitale in tempo reale di servizi», Linea di intervento n. 3, intitolata «Realizzazione di una piattaforma territoriale informatica», con ordinanza del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 2 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l'attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1° luglio 2021, n. 101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la macro misura A si proceda alla «individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure»;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto ministeriale 15 luglio 2021;

Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, e dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Tanto premesso;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del rispetto del cronoprogramma e delle *milestone* come definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono:

a) per affidamento «l'atto, l'accordo, o l'ordinanza con cui viene conferita la progettazione della misura ad un'amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o ad una società pubblica, anche ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

b) per progettazione «ogni attività documentata di analisi, studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla redazione di un progetto da porre a gara o da affidare con convenzione, o alla concessione di un finanziamento, o alla redazione di un bando per la selezione dei beneficiari del finanziamento»;

c) per misure «gli atti che danno coerente esecuzione al "Programma degli interventi unitari" deliberato dalla Cabina di coordinamento e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze entro il *milestone* del 30 settembre 2021».

Art. 2.

Oggetto

1. La presente ordinanza costituisce attuazione della sub-misura A1 «Innovazione digitale» del Piano complementare sisma, di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 1, intitolata «Potenziamento infrastrutturazione di base finalizzata all'aumento della resilienza della comunicazione», alla Linea di intervento n. 2, intitolata «Realizzazione di sistemi informativi (piattaforme telematiche) per la gestione digitale in tempo reale di servizi», alla Linea di intervento n. 3, intitolata «Realizzazione di una piattaforma territoriale informatica», ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei *milestones* indicati nel decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2001.

2. La presente ordinanza dà esecuzione ai contenuti dello Schema di convenzione con Invitalia, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2021, allegato alla presente ordinanza (vedi Allegato 1). In particolare, anche attraverso la società Infratel Italia S.p.a., società totalmente controllata da Invitalia, saranno realizzati i servizi di progettazione preliminare ed esecutiva, nonché l'espletamento delle procedure di gara per l'esecuzione di lavori e le forniture descritte nel «Progetto per l'innovazione digitale delle aree del terremoto del 2009 e del 2016», nonché nel progetto relativo alla Piattaforma informatica territoriale, allegato come parte integrante dello Schema di convenzione. Nel rispetto del cronoprogramma sarà realizzata entro il primo trimestre 2022 la progettazione preliminare, entro il secondo trimestre 2022 la progettazione definitiva, e sarà esperita entro il secondo semestre 2022 la procedura di gara.

3. La suddetta convenzione potrà essere modificata, di intesa tra le parti, solo al fine di adottare le azioni più opportune e le misure utili a garantire, nel procedimento di esecuzione, una maggiore speditezza e aderenza per la realizzazione degli obiettivi.

Art. 3.

Realizzazione della piattaforma informatica

1. Con la presente convenzione è affidata ad Invitalia la progettazione della piattaforma informatica digitale, sulla base della sintesi di progetto, contenente i requisiti della Piattaforma informatica territoriale, allegata allo Schema di convenzione.

2. Le finalità della Piattaforma si sostanziano nello svolgimento delle attività elencate negli allegati della Convenzione, relativi alla realizzazione di una Piattaforma informatica territoriale, di avanzato livello tecnologico, in grado di consentire la lettura integrata, la conoscibilità e l'accessibilità ai quadri conoscitivi relativi alle armature territoriali e le mappe dei rischi e delle fragilità territoriali, sia per migliorare l'efficienza dei processi decisionali e della partecipazione ad essi, sia per implementare le attività di prevenzione dei rischi.

3. La realizzazione della Piattaforma informatica territoriale si giova dello studio dei ricercatori universitari che hanno elaborato il progetto, nonché delle professionalità che svolgeranno funzioni di supporto ad Invitalia.

Art. 4.

Soggetti attuatori e responsabile degli interventi

1. Soggetti attuatori degli interventi previsti dalla presente ordinanza sono l'ufficio del commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e la Struttura di missione sisma 2009, ciascuno per quanto concerne il territorio di competenza. I soggetti attuatori possono realizzare intese ai fini degli adempimenti operativi.

2. Responsabile degli interventi oggetto della presente ordinanza è la società Invitalia anche con il supporto di Infratel Italia S.p.a., nonché del comitato di indirizzo nominato dalla Cabina di coordinamento di cui all'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, tramite l'indicazione di un esperto designato da ciascun soggetto attuatore, dalle regioni, dal Comune di L'Aquila, nonché da un esperto unitariamente designato dai comuni.

Con successiva ordinanza saranno disposte le modalità attuative degli interventi.

3. Spettano al soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione nonché le funzioni di indirizzo e di controllo. Spettano al responsabile dell'intervento gli adempimenti relativi all'apertura del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) entro il 28 dicembre 2021, ove per legge necessari, nonché all'attuazione e al monitoraggio dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

4. Il responsabile dell'intervento assume e garantisce l'attuazione nel puntuale rispetto dei milestone previsti dal cronoprogramma ed assume l'impegno di tenere informati i soggetti attuatori circa la speditezza degli interventi e le eventuali criticità.

Art. 5.

Approvazione degli interventi e disposizioni finanziarie

1. Con la presente ordinanza è approvata l'esecuzione degli interventi previsti dalla convenzione con Invitalia e meglio descritti nei documenti ad essa allegati.

2. Con la presente ordinanza è altresì disposto il finanziamento degli oneri derivanti dalla convenzione con Invitalia, nonché quello del complesso degli interventi previsti dalle disposizioni precedenti, per un importo pari a euro 168.000.000,00.

3. Il trasferimento delle risorse e la corresponsione dei corrispettivi in favore dei soggetti appaltatori e degli operatori economici avverrà con le modalità stabilite nei provvedimenti d'attuazione.

4. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.

Art. 6.

Misure di semplificazione

1. Per l'attuazione degli investimenti del fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. In particolare si applicano:

a) affidamento diretto degli incarichi di progettazione e di servizi di supporto entro la soglia di valore non superiore ad euro 139.000,00, nonché degli incarichi di lavori entro la soglia di valore non superiore a euro 150.000,00;

a) affidamento a società in *house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo per la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ivi comprese eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, e ogni altra attività finalizzata a sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici;

b) affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori. mediante appalto integrato;

c) affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 48, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

d) in via generale si applicano agli interventi del PNC Sisma le seguenti norme di semplificazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

art. 9 - Attuazione degli interventi;

art. 10 - Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici;

art. 11 - Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti;

articoli 12-13 - Semplificazioni procedimentali;

art. 14-*bis* - *Governance* del PNC per territori sisma 2009 e 2016;

articoli 17-29 - Valutazione ambientale;

articoli 48-56 - Contratti pubblici;

articoli 61-63 - Modifiche legge 7 agosto 1990 n. 241 (legge sul procedimento amministrativo);

articoli 64-67 Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa.

Art. 7.

Poteri sostitutivi

1. Ai fini del puntuale rispetto dei termini procedimentali previsti dal cronoprogramma, il responsabile unico del procedimento inadempiente può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il responsabile dell'intervento può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 8.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragio-

neria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento casa Italia e della Struttura di missione sisma 2009.

Roma, 23 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 197

AVVERTENZA:

La convenzione e l'allegato alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

22A01696

ORDINANZA 30 dicembre 2021.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 5, intitolata «Investimenti sulla rete stradale comunale». (Ordinanza n. 6).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del

2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;

Considerato che nell'atto approvato è prevista la *sub*-misura A4 del Piano complementare sisma intitolata «Infrastrutture e mobilità», di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla linea di intervento 5, intitolata «Investimenti sulla rete stradale comunale»;

Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata linea d'intervento, è stata svolta un'istruttoria sulla cui base i comuni del cratere sisma 2009 e del cratere sisma 2016 hanno individuato gli interventi di completamento delle strade comunali, meritevoli di finanziamento, che sono stati trasmessi alla Struttura commissariale;

Considerato che tale ammissione al finanziamento con apposita ordinanza del Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l'attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 2021, n. 101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la Macro misura A si proceda alla «individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure»;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;

Preso atto delle intese espresse nelle cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della struttura di Missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Visti gli elenchi trasmessi da USR Abruzzo con nota prot. CGRTS-0067069 del 30/12/2021, USR Lazio con nota prot. CGRTS-0066836 del 29/12/2021, USR Marche con nota prot. CGRTS-0066975 del 29/12/2021, USR Umbria con nota prot. CGRTS-0066912 del 29/12/2021, USRA con nota prot. CGRTS-0067086 del 30/12/2021, USRC con nota prot. CGRTS-0067071 del 30 dicembre 2021, confluiti nei due distinti elenchi, relativi al sisma 2009 e sisma 2016, che vengono allegati alla presente ordinanza;

Tanto premesso;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del rispetto del cronoprogramma e delle *milestone* come definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono:

a) per affidamento «l'atto, l'accordo, o l'ordinanza con cui viene conferita la progettazione della misura ad un'amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o ad una società pubblica, anche ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

b) per progettazione «ogni attività documentata di analisi, studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla redazione di un progetto da porre a gara o da affidare con convenzione, o alla concessione di un finanziamento, o alla redazione di un bando per la selezione dei beneficiari del finanziamento»;

c) per misure «gli atti che danno coerente esecuzione al "Programma degli interventi unitari" deliberato dalla Cabina di coordinamento e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze entro il *milestone* del 30 settembre 2021».

Art. 2.

Oggetto

1. La presente ordinanza costituisce attuazione della *sub*-misura A4 del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 avente ad oggetto «Infrastrutture e mobilità», ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei *milestone* indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.

2. Con la presente ordinanza, ai fini dell'affidamento della progettazione e della realizzazione della linea di intervento 5 della *sub*-misura A4 del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 avente ad oggetto «Investimenti sulla rete stradale comunale», sono ammessi al finanziamento i progetti individuati dai comuni dei crateri sismici del 2009 e del 2016 individuati nell'elenco allegato (All. 1), comprensivi di CUP e CIG. recante distinta indicazione dei due soggetti attuatori indicati all'art. 3, comma 1 ed i responsabili degli interventi indicato all'art. 3, comma 2.

3. Il Commissario straordinario provvede con decreto alle eventuali correzioni che si rendessero necessarie.

Art. 3.

Soggetti attuatori e responsabile dell'intervento

1. Soggetti attuatori degli interventi previsti dalla presente ordinanza sono l'Ufficio del Commissario straordinario sisma 2016 e la Struttura di missione sisma 2009, ciascuno per quanto concerne il territorio di competenza. I soggetti attuatori possono realizzare intese ai fini degli adempimenti operativi.

2. Responsabili dell'intervento oggetto della presente ordinanza sono i comuni individuati nell'elenco allegato (all. 1) che devono adempiere all'apertura del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) entro il milestone 31 dicembre 2021.

Gli USR competenti, l'USRC e l'USRA provvedono a svolgere con la massima tempestività l'istruttoria dei progetti ai fini dell'approvazione di essi da parte degli organi per legge preposti, nonché al trasferimento delle risorse finanziarie con le modalità che saranno definite con successiva ordinanza.

Con successiva ordinanza saranno determinati i modelli di gestione e affidamento dei lavori sulla base delle proposte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, nonché della Struttura di missione, al fine di realizzare gli interventi attraverso centrali uniche di committenza o gli USR competenti nonché tramite intese con i comuni individuati nell'elenco allegato (all. 1), anche prevedendo appalti unitari per lotti, al fine di garantire la massima efficienza e speditezza nella realizzazione dei lavori. I progetti devono essere preferibilmente realizzati, anche in fase di affidamento dei lavori, con una gara unica, eventualmente suddivisa in lotti funzionali o prestazionali.

3. Spettano al soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione nonché le funzioni di indirizzo e di controllo.

Spettano ai responsabili dell'intervento gli adempimenti relativi all'apertura del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP), ove per legge necessari, nonché all'attuazione e al monitoraggio dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

4. I responsabili dell'intervento assumono e garantiscono l'attuazione nel puntuale rispetto dei milestone previsti dal cronoprogramma ed assumono l'impegno di tenere informati, mediante relazione bimestrale, i soggetti attuatori circa la speditezza degli interventi e le eventuali criticità.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Con la presente ordinanza è disposto il finanziamento degli interventi previsti della disposizioni precedenti, per un importo complessivo di euro 59.429.638,60, in favore dei responsabili dell'intervento, suddiviso come da ripartizioni nell'elenco allegato (all. 1).

2. Il trasferimento delle risorse avverrà con le modalità stabilite nei provvedimenti d'attuazione.

3. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.

Art. 5.

Misure di semplificazione

Per l'attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera *b)* del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare si applicano:

a) affidamento diretto degli incarichi di progettazione e di servizi di supporto entro la soglia di valore non superiore ad euro 139.000,00, nonché degli incarichi di lavori entro la soglia di valore non superiore a euro 150.000,00;

b) affidamento a società in *house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo per la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ivi comprese eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, e ogni altra attività finalizzata a sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici;

c) affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori mediante appalto integrato;

d) affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 48, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

e) più in generale si applicano agli interventi del PNC Sisma le seguenti norme di semplificazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

art. 9 Attuazione degli interventi;

art. 10 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici;

art. 11 Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti;

articoli 12-13 Semplificazioni procedimentali;

art. 14-*bis Governance* del PCN per territori sisma 2009 e 2016;

articoli 17-29 Valutazione ambientale;

articoli 48-56 Contratti pubblici;

articoli 61-63 Modifiche legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo);

articoli 64-67 Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa;

f) nel caso di intervento non conforme alle previsioni urbanistiche si applica l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, secondo cui l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio comunale costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico.

Art. 6.

Poteri sostitutivi

Ai fini del puntuale rispetto dei termini procedimentali previsti dal cronoprogramma, il responsabile unico del procedimento inadempiente può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il responsabile dell'intervento può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 7.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Roma, 30 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 128

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario riscostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/ .

22A01697

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 marzo 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lenalidomide Krka», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 180/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 152 del 5 novembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 274 del 17 novembre 2021, con la quale la società KRKA D.D. Novo Mesto ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lenalidomide KRKA» (lenalidomide) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn) (EMEA/H/C/005348);

Vista la domanda presentata in data 23 novembre 2021, con la quale la società KRKA D.D. Novo Mesto, titolare della A.I.C., ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe H del medicinale «Lenalidomide KRKA» (lenalidomide), relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 049379011, 049379023, 049379035, 049379047, 049379074, 049379086, 049379098, 049379100, 049379112, 049379124, 049379136, 049379148;

Vista la delibera n. 7 del 25 gennaio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LENALIDOMIDE KRKA (lenalidomide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«2,5 mg capsula rigida uso orale, blister (OPA/AL/PVC/PET/AL) 7×1 capsule (blister divisibile per dose unitaria) - A.I.C. n. 049379011 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 846,67. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1397,34;

«2,5 mg capsula rigida uso orale, blister (OPA/AL/PVC/PET/AL) 21×1 capsule (blister divisibile per dose unitaria) - A.I.C. n. 049379023 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2.540,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.192,02;

«5 mg capsula rigida uso orale, blister (OPA/AL/PVC/PET/AL) 7×1 capsule (blister divisibile per dose unitaria) - A.I.C. n. 049379035 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 882,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.455,65;

«5 mg capsula rigida uso orale, blister (OPA/AL/PVC/PET/AL) 21×1 capsule (blister divisibile per dose unitaria) - A.I.C. n. 049379047 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2.646,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.366,96;

«10 mg capsula rigida uso orale, blister (OPA/AL/PVC/PET/AL) 7×1 capsule (blister divisibile per dose unitaria) - A.I.C. n. 049379074 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 931,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.536,52;

«10 mg capsula rigida uso orale, blister (OPA/AL/PVC/PET/AL) 21×1 capsule (blister divisibile per dose unitaria) - A.I.C. n. 049379086 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2.793,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.609,57;

«15 mg capsula rigida uso orale, blister (OPA/AL/PVC/PET/AL) 7×1 capsule (blister divisibile per dose unitaria) - A.I.C. n. 049379098 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 980,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.617,39;

«15 mg capsula rigida uso orale, blister (OPA/AL/PVC/PET/AL) 21×1 capsule (blister divisibile per dose unitaria) - A.I.C. n. 049379100 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2.940,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.852,18;

«20 mg capsula rigida uso orale, blister (OPA/AL/PVC/PET/AL) 7×1 capsule (blister divisibile per dose unitaria) - A.I.C. n. 049379112 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.027,34. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.695,51;

«20 mg capsula rigida uso orale, blister (OPA/AL/PVC/PET/AL) 21×1 capsule (blister divisibile per dose unitaria) - A.I.C. n. 049379124 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.082,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.086,53;

«25 mg capsula rigida uso orale, blister (OPA/AL/PVC/PET/AL) 7×1 capsule (blister divisibile per dose unitaria) - A.I.C. n. 049379136 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.074,50. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.773,35;

«25 mg capsula rigida uso orale, blister (OPA/AL/PVC/PET/AL) 21×1 capsule (blister divisibile per dose unitaria) - A.I.C. n. 049379148 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.223,50. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.320,06 euro.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lenalidomide KRKA» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Il titolare A.I.C. ha l'obbligo di comunicare anticipatamente, almeno quindici giorni prima, l'avvio della commercializzazione indicando i confezionamenti che saranno poi effettivamente commercializzati, al fine di consentire il loro inserimento nel registro multifarmaco sviluppato per dare attuazione agli adempimenti regolatori del piano di prevenzione della gravidanza.

Non ammissione alla rimborsabilità per l'indicazione «Lenalidomide KRKA» in regime terapeutico di associazione con melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lenalidomide KRKA» (lenalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01693

DETERMINA 8 marzo 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Insulina Aspart Sanofi», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 195/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 109/2020 del 8 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 261 del 21 ottobre 2020, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Insulina Aspart Sanofi», approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 9 luglio 2020 con la quale la società Sanofi-Aventis Groupe ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Insulina Aspart Sanofi» (insulina aspart);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 dicembre 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 4-5 marzo 2021;

Vista la delibera n. 9 del 10 febbraio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale INSULINA ASPART SANOFI (insulina aspart) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Insulina Aspart Sanofi» è indicata per il trattamento del diabete mellito in adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a un anno.

Confezioni:

«100 U/ml - soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml (3,5 mg/ml)» 1 penna pre-riempita - A.I.C. n. 048857015/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 5,01;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 8,27.

«100 U/ml - soluzione iniettabile- uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml (3,5 mg/ml)» 5 penne pre-riempite - A.I.C. n. 048857027/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 25,05;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 41,34.

«100 U/ml - soluzione iniettabile- uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml (3,5 mg/ml)» 5 cartucce - A.I.C. n. 048857041/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 25,05;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 41,34.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Insulina aspart sanofi» (insulina aspart) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01694

DETERMINA 8 marzo 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Arsenico Triossido EG», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 179/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013,

nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 828 del 3 novembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 270 del 12 novembre 2021, con la quale la società E.G. S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «ARSENICO TRIOSSIDO EG» (arsenico triossido) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn) (AT/H/0991/001/II/003/G);

Vista la domanda presentata in data 25 novembre 2021, con la quale la società E.G. S.p.a., titolare della A.I.C., ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A del medicinale «Arsenico Triossido EG» (arsenico triossido), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 047507025;

Vista la delibera n. 7 del 25 gennaio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Arsenico Triossido EG» (arsenico triossido) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 12 ml

A.I.C. n. 047507025 (in base 10)

classe di rimborsabilità

H

prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 2.648,21

prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 4.370,61

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Arsenico Triossido EG» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Arsenico Triossido EG» (arsenico triossido) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01698

DETERMINA 11 marzo 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Bavencio». (Determina n. 215/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA
ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 24 febbraio 2021, con la quale la società Merck Europe B.V. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Bavencio» (avelumab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta dell'11 ottobre 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 21, 25-27 gennaio 2022;

Vista la delibera n. 13 del 24 febbraio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale BAVENCIO (avelumab):

«"Bavencio" è indicato in monoterapia per il trattamento di mantenimento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma uroteliale (urothelial carcinoma, *UC)* localmente avanzato o metastatico senza progressione dopo chemioterapia a base di platino», è rimborsata come segue.

Confezione: «20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 045613015/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.092,02. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.802,28.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata, da cui conseguono:

l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 1, comma 401 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (art. 35-*ter*);

il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge, di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012);

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 401-406 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

La società rinuncia al beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006 derivante dal riconoscimento dell'innovatività.

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Bavencio», a base di avelumab, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità: «"Bavencio" è indicato in monoterapia per il trattamento di mantenimento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma uroteliale (urothelial carcinoma, *UC)* localmente avanzato o metastatico senza progressione dopo chemioterapia a base di platino».

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://servizionline.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bavencio» (avelumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01786

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 15 febbraio 2022.

Nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Sezione internazionale - Parte comune italo-francese - Sezione transfrontaliera. Approvazione rimodulazione lotti costruttivi n. 3, n. 4, n. 5, e autorizzazione lotto costruttivo n. 4 ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 232, lettere "B" e "C" e comma 233 modifica prescrizione n. 9 della delibera CIPE n. 39 del 2018 (CUP C11J05000030001C). (Delibera n. 3/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione di questo Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che, all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto l'Accordo 29 gennaio 2001 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ratificato dal Parlamento francese con legge 28 febbraio 2002, n. 291 e dal Parlamento italiano con legge 27 settembre 2002, n. 228;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche e la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al DEF 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma infrastrutture strategiche» l'infrastruttura «Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresì essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 41, comma 1, concernente il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, all'art. 2, commi da 232 a 234, ha previsto che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato può autorizzare l'avvio alla realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato, e visti in particolare:

1. il comma 232, che stabilisce:

«Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e

tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a due miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a un miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a dieci miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il venti per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il dieci per cento del costo complessivo dell'opera;

b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria».

2. il comma 233, il quale stabilisce:

«con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma»;

3. il comma 234, il quale stabilisce:

«il Documento di programmazione economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture dà distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e visti in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 concernente il Codice dei contratti pubblici, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna - ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del citato decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45;

Visto l'Accordo 30 gennaio 2012 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, ratificato in Italia con legge 23 aprile 2014 n. 71 ed in Francia con legge 2 dicembre 2013, n. 1089, definito come «protocollo addizionale all'Accordo» del 29 gennaio 2001;

Considerato che ai sensi dell'accordo citato del 30 gennaio 2012 (che individua, per la realizzazione dell'opera, un promotore pubblico, quale organo comune, dotato di personalità giuridica, costituito e controllato in modo paritetico dagli Stati italiano e francese, che viene qualificato come ente aggiudicatore, con la qualifica di gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera), si è perfezionata la configurazione della società Lyon Turin Ferroviaire, di seguito LTF, nel ruolo del Promotore pubblico e che LTF ha in seguito modificato la propria denominazione sociale in Tunnel Euralpin Lyon Turin Société par Actions Simplifiée, di seguito TELT;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2013) che all'art. 1, comma 208, per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ha autorizzato la spesa di sessanta milioni di euro per l'anno 2013, di cento milioni di euro per l'anno 2014, di seicentoottanta milioni di euro per l'anno 2015 e di centocinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029;

Visto il regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, di seguito TEN-T, e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento UE n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento UE n. 913/2010 e che abroga i regolamenti CE n. 680/2007 e CE n. 67/2010;

Vista la legge 23 aprile 2014, n. 71, recante «Ratifica ed esecuzione da parte dell'Italia dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Roma il 30 gennaio 2012»;

Visto l'ulteriore Accordo 24 febbraio 2015 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori della sezione transfrontaliera della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti direzioni generali del MIT, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il MIT;

Vista la Convenzione di sovvenzione in data 1° dicembre 2015, relativa al finanziamento dell'azione n. 2014-EU-TM-0401-M, denominata «Sezione transfrontaliera della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - Tunnel di base del Moncenisio» per il periodo 2016-2019, di seguito *«Grant Agreement»,* con risorse dell'Unione europea per complessivi 813,78 milioni di euro, di cui 451,26 milioni per la parte italiana e 362,52 milioni per la parte francese;

Visto il protocollo addizionale, all'Accordo del 24 febbraio 2015, dell'8 marzo 2016 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione;

Considerato che l'art. 2, punto 2.2, del sopra citato Protocollo addizionale 8 marzo 2016, stabilisce che «Al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, i costi relativi al costo certificato e stabiliti alla data di valuta gennaio 2012 sono, da tale data, attualizzati sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5%, considerato applicabile fino al completamento dei lavori definitivi. Tale attualizzazione è soggetta a verifica annuale, dal 2012 fino al completamento dei lavori, sulla base dell'indice di riferimento come definito al punto 3. dell'allegato al presente protocollo addizionale con adeguamento finale degli eventuali scostamenti rilevati»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e visti in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 214, comma 2, lettera *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

4. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

5. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, che per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la legge 5 gennaio 2017, n. 1, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016», e, in particolare, l'art. 3, che dispone, tra l'altro, che la realizzazione della sezione transfrontaliera avvenga con le modalità previste dall'art. 2, comma 232, lettere *b)* e *c)*, e comma 233, della citata legge n. 191 del 2009, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente e la realizzazione dell'opera per successivi lotti costruttivi non funzionali;

Vista la legge 1° febbraio 2017, n. 116 di ratifica degli Accordi del 2015 e del Protocollo del 2016 pubblicata sul *Journal Officiel de la République Française;*

Vista la delibera di questo Comitato 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera di questo Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015», questo Comitato assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che «a decorrere dalla medesima data… in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto *l'Amendment al Grant Agreement* n. 1 del 14 aprile 2020, che ha prorogato il contributo finanziario europeo di 813.781.900 euro per la realizzazione dell'opera fino al 31 dicembre 2022;

Visto il citato decreto-legge n. 76 del 2020, ed in particolare gli articoli 41 e 42, rispettivamente rubricati «Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche» e «Semplificazioni dell'attività del CIPE»;

Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", che ha previsto sul capitolo n. 7532 dello stato di previsione del MIMS ulteriori finanziamenti pari a quattrocentonove milioni di euro;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito MIMS;

Visto il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. e Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s., di seguito CdP TELT, sottoscritto in data 21 maggio 2021, «per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della Sezione transfrontaliera della Parte comune della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione»;

Visto il decreto MIMS 3 agosto 2021, n. 52, con il quale è stato approvato il CdP TELT con arco temporale 2021-2029, «per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della Sezione transfrontaliera della Parte comune della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione e delle relative opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale della suddetta infrastruttura»;

Viste le delibere di questo Comitato relative alla Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, il cui contenuto si intende qui richiamato e viste in particolare:

1. le delibere CIPE 3 agosto 2011, n. 57 e 20 febbraio 2015, n. 19, con le quali questo Comitato ha approvato rispettivamente i progetti preliminare e definitivo del «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - Sezione internazionale - Parte comune italo francese - Sezione transfrontaliera: tratta in territorio italiano»;

2. la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 67, con la quale questo Comitato ha autorizzato:

2.1 l'avvio alla realizzazione per lotti costruttivi della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: Sezione internazionale - Parte comune italo-francese - Sezione transfrontaliera», indicando il nuovo limite di spesa dell'opera, per la parte di competenza italiana, pari a 5.631,46 milioni di euro in valuta corrente, di cui 5.574,20 milioni di euro per il costo rivalutato fino a completa realizzazione dell'opera e 57,26 milioni di euro per ulteriori opere compensative, anche definite come misure di accompagnamento ulteriori rispetto a quelle già contenute nel costo complessivo dell'opera;

2.2 l'avvio del 1° lotto costruttivo «Tunnel di base», dal costo di competenza italiana di 2.563,70 milioni di euro, e del 2° lotto costruttivo «Opere all'aperto Francia», dal costo di competenza italiana di 328,92 milioni di euro, per un valore complessivo di 2.892,62 milioni di euro, con l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana entro il limite di spesa di 5.631,46 milioni di euro;

3. la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 6, con la quale questo Comitato ha espresso parere sul CdP TELT per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della Sezione transfrontaliera della Parte comune italo-francese della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione;

4. la delibera CIPE 21 marzo 2018, n. 30, con la quale questo Comitato ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo della variante cantierizzazione in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della delibera n. 19 del 2015, nell'ambito del lotto costruttivo n. 1;

5. la delibera CIPE 26 aprile 2018 n. 39, con la quale questo Comitato ha approvato con prescrizioni la parziale modifica degli allegati alla citata delibera CIPE n. 30 del 2018 e, in particolare, di alcune prescrizioni richieste dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Vista la nota prot. n. 41941 del 17 novembre 2021, con la quale il Capo di Gabinetto del MIMS ha trasmesso la documentazione utile per l'istruttoria, predisposta dalla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e, allo stesso tempo, ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Approvazione della rimodulazione dei lotti costruttivi n. 3, n. 4 e n. 5 e autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 233, della legge n. 191/2009, all'avvio del 4° lotto costruttivo "Opere all'aperto Italia"»;

Preso atto che nella prima relazione istruttoria trasmessa dal MIMS il 17 novembre 2021 a pagina 12 viene riportato che le somme ancora mancanti al completo finanziamento del quarto lotto costruttivo, pari a 5,68 milioni di euro, «sono state richieste dalla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie nell'ambito del fabbisogno 2022 da inserire nella prossima legge di bilancio»;

Vista la nota del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, prot. n. 6276, del 26 novembre 2021, di richiesta chiarimenti e integrazione documentale;

Considerato che, con la medesima nota DIPE n. 6276, del 26 novembre 2021, il DIPE ha chiarito che l'«ottemperanza del MIMS al punto 5 della delibera di questo Comitato n. 67 del 2017» riportata a pagina 21 della relazione istruttoria, risulta essere una utile anticipazione dell'informativa richiesta con la prescrizione del sopra citato punto 5;

Considerato che non è stato possibile, nella seduta di questo Comitato del 22 dicembre 2021, procedere all'«approvazione della rimodulazione temporale dei lotti costruttivi n. 3, n. 4 e n. 5 e l'autorizzazione dell'avvio dei lavori per il lotto costruttivo n. 4 e il relativo finanziamento», in assenza della disponibilità completa dei finanziamenti necessari per il lotto costruttivo n. 4, per la mancanza dei 5,68 milioni di euro sopra menzionati;

Vista la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (legge di bilancio 2022), con la quale sono stati destinati alla Nuova linea ferroviaria Torino-Lione complessivi cinquantasette milioni di euro, stanziati sul capitolo n. 7532 del MIMS;

Vista la nota 4 gennaio 2022, n. 27, con la quale il MIMS ha comunicato le modalità di destinazione delle risorse stanziate con la legge di bilancio 2022, ed in particolare che 5,68 milioni di euro sono destinati prioritariamente al completamento della copertura del lotto costruttivo n. 4 e la parte residuale a copertura delle ulteriori opere compensative, per 51,32 milioni di euro;

Considerato che per l'autorizzazione all'utilizzo, a copertura delle ulteriori opere compensative, dei sopra citati 51,32 milioni di euro, è necessaria una apposita assegnazione da parte del CIPESS a seguito dell'individuazione delle opere da realizzare con indicazione del relativo CUP;

Vista l'ulteriore nota DIPE, prot. n. 81 dell'11 gennaio 2022, di richiesta di integrazione documentale a valle dell'emanazione della legge di bilancio 2022;

Vista la nota Ferrovie dello Stato italiane prot. n. FS-AD-APC\A0011\P\2022\0000009 del 21 gennaio 2022, con la quale si comunica l'aggiornamento, elaborato di concerto con TELT, del «Prospetto delle fonti e degli impieghi di cassa» relativamente «alle ulteriori risorse per cinquantasette milioni di euro stanziate dalla» legge di bilancio 2022;

Vista la documentazione integrativa, trasmessa dal MIMS con nota prot. n. 420 del 21 gennaio 2022, che fra l'altro aggiorna la relazione istruttoria e rinnova la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del CIPESS;

Vista la nota DIPE, prot. n. 401 del 28 gennaio 2022, con la quale veniva chiesto di trasmettere al MIMS l'aggiornamento degli allegati n. 1, 2 e 3 della delibera CIPE n. 67 del 2017;

Vista la nota MIMS, prot. n. 808 del 2 febbraio 2022, che trasmette gli allegati 1 e 2, e rimanda ai documenti istruttori per la definizione degli elementi per poter effettuare l'aggiornamento nell'allegato 3 - Impieghi, fonti, e fabbisogni finanziari;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e in particolare che:

1. la Nuova linea ferroviaria Torino-Lione è parte integrante del corridoio «Mediterraneo», che costituisce il principale asse Est-Ovest della rete TEN-T a sud delle Alpi e mira ad assicurare la connessione tra il quadrante occidentale europeo e l'Europa centro-orientale;

2. la Sezione internazionale della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione è costituita da tre parti: parte francese, tra i dintorni di Saint-Didier-de-la-Tour e i dintorni di Montmélian; parte comune italo francese, tra i dintorni di Montmélian in Francia e di Chiusa S. Michele in Italia; parte italiana, dai dintorni di Chiusa S. Michele a Settimo Torinese (Nodo di Torino);

3. la Parte comune italo-francese include la Sezione transfrontaliera, tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa/Bussoleno in Italia, di cui costituisce la prima fase funzionale e che comprende il rifacimento dell'impianto ferroviario di Saint-Jean de Maurienne con la stazione internazionale e il raccordo alla linea storica, il tunnel di base transfrontaliero del Moncenisio di circa 57,5 km, l'attraversamento della piana di Susa con la stazione internazionale, il tunnel dell'interconnessione e le opere all'aperto per l'innesto della Interconnessione nella linea storica Torino-Modane prima della stazione di Bussoleno;

4. TELT è il promotore pubblico chiamato a compiere le attività e le operazioni previste nell'Accordo del 2012 e che ha modificato la propria denominazione sociale rispetto alla precedente LTF;

5. questo Comitato, con propria delibera 7 agosto 2017 n. 67, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 gennaio 2017, n. 1, ha disposto la realizzazione della Sezione transfrontaliera della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione mediante le modalità previste dall'art. 2, commi 232 e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in relazione alle risorse autorizzate, e ha approvato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: «Sezione internazionale - Parte comune italo-francese - Sezione transfrontaliera», come di seguito:

5.1. - 1° lotto costruttivo: tunnel di base 1ª fase;

5.2. - 2° lotto costruttivo: opere all'aperto Francia;

5.3. - 3° lotto costruttivo: tunnel di base (completamento);

5.4. - 4° lotto costruttivo: opere all'aperto Italia;

5.5. - 5° lotto costruttivo: attrezzaggio tecnologico;

6. come indicato all'art. 2, punto 2.1, del citato Protocollo addizionale 8 marzo 2016 all'Accordo del 24 febbraio 2015, il costo certificato a vita intera della Sezione transfrontaliera era pari a 8.300,73 milioni di euro espresso in valuta gennaio 2012;

7. il limite di spesa definito da questo Comitato con propria delibera n. 67 del 2017 per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale è complessivamente pari a 98,95 milioni di euro e che tale importo non supera il 2% del totale del costo dell'opera di 4.947,46 milioni di euro (valuta 2012) e viene ripartito come segue:

7.1. - priorità 1, pari a 9,56 milioni di euro;

7.2. - priorità 2, pari a 32,13 milioni di euro;

7.3. - ulteriori opere compensative, pari a 57,26 milioni di euro (oggetto di una prossima convenzione);

8. il suddetto protocollo addizionale 8 marzo 2016 dispone, all'art. 2, punto 2.2, che gli oneri relativi al costo certificato alla data di valuta gennaio 2012 siano, da tale data, attualizzati sulla base di un tasso annuo di riferimento previsto dell'1,5%, considerato applicabile fino al completamento dei lavori definitivi, e che tale attualizzazione è soggetta a verifica annuale, dal 2012 fino a completamento dei lavori;

9. il costo dell'intera opera rivalutato è di 9.630,25 milioni di euro di cui il costo di parte italiana è pari a 5.574,20 milioni di euro, al lordo del contributo finanziario dell'Unione europea;

10. il limite di spesa dell'opera, per la parte di competenza italiana, come definito dalla delibera CIPE n. 67 del 2017, è pari a 5.631,46 milioni di euro in valuta corrente, di cui 5.574,20 milioni di euro per il costo rivalutato fino a completa realizzazione dell'opera e 57,26 per ulteriori opere compensative rispetto a quelle già contenute nel costo complessivo dell'opera;

11. il costo della Sezione transfrontaliera con la ripartizione degli oneri tra Italia e Francia, al lordo del contributo finanziario dell'Unione europea, è riepilogato come segue:

(Importi in milioni di euro)

Voce	Importo Totale	Quota Italia	Quota Francia
Costo certificato *(valuta 2012)*	8.300,73	4.807,36	3.493,37
Acquisizioni fondiarie, interferenze di reti e misure di accompagnamento in territorio italiano *(valuta 2012)*	172,23	172,23	0,00
Acquisizioni fondiarie, interferenze di reti e misure di accompagnamento in territorio francese *(valuta 2012)*	136,72	0,00	136,72
Costo complessivo *(valuta 2012)*	8.609,68	4.979,59	3.630,09
Costo complessivo *(valuta corrente)*	9.630,25	5.574,20	4.056,04
Ulteriori opere compensative		57,26	
Costo complessivo ITALIA *(valuta corrente)*		5.631,46	

12. il CdP TELT rappresenta l'aggiornamento del fabbisogno di competenza che conferma il valore economico dei singoli lotti costruttivi come previsti nella delibera CIPE n. 67 del 2017;

13. sono stati avviati i lavori del lotto costruttivo n. 1, «Tunnel di base», dal costo di competenza italiana di 2.563,70 milioni di euro, e del lotto costruttivo n. 2, «Opere all'aperto Francia», dal costo di competenza italiana di 328,92 milioni di euro, per un valore complessivo di 2.892,62 milioni di euro;

14. la rimodulazione richiesta dal MIMS prevede nel lotto costruttivo n. 4, l'anticipazione di alcuni interventi afferenti ai lotti costruttivi n. 3 e n. 5, e conseguente posticipazione negli altri lotti n. 3 e n. 5 di parte degli interventi previsti inizialmente nel lotto costruttivo n. 4;

15. la posticipazione degli interventi al lotto costruttivo n. 3 riguarda, in particolare, le opere principali dei cantieri operativi 1 e 2, così come le gallerie dell'interconnessione di Bussoleno, il ponte sulla Dora, la stazione internazionale di Susa e i fabbricati dell'area tecnica sempre di Susa;

16. nella proposta di rimodulazione del lotto costruttivo n. 4 rientrano invece il differimento di interventi sulla linea storica a Susa e Bussoleno, la realizzazione

dello svincolo autostradale Susa Est, la variante autostradale dell'Autostrada A32, e la rilocalizzazione della Pista di guida sicura, nonché l'anticipazione di alcune attività, originariamente previste nel lotto costruttivo n. 3, relative al completamento delle opere civili del Tunnel di base in Francia e in Italia;

17. il MIMS prevede che i lavori per i lotti costruttivi n. 3 e n. 5 possano essere autorizzati rispettivamente a partire dal mese di gennaio 2023 e dal mese di dicembre 2023;

18. la rimodulazione temporale dei lotti costruttivi n. 3, n. 4 e n. 5 risponde a esigenze di una diversa pianificazione temporale delle opere lasciando invariato il costo a vita intera dell'opera;

19. gli importi relativi ai costi della sezione transfrontaliera dei cinque lotti costruttivi sono stati così articolati, evidenziando anche le quote Italia e Francia (al lordo del contributo finanziario dell'Unione europea):

(Importi in milioni di euro)

Lotto costruttivo	Importo Totale	Quota Italia	Quota Francia
N. 1: Tunnel di base 1ª Fase	4.492,64	2.563,70	1.928,94
N. 2: Opere all'aperto Francia	568,08	328,92	239,16
N. 3: Tunnel di base (Completamento)	2.200,90	1.274,32	926,58
N. 4: Opere all'aperto Italia	654,32	414,68	239,64
N. 5: Attrezzaggio tecnologico	1.714,30	992,58	721,72
Costo Complessivo *(valuta corrente)*	9.630,25	5.574,20	4.056,04

20. il costo complessivo del lotto costruttivo n. 4 da autorizzare è pari 414,68 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria sono destinati 409 milioni di euro stanziati dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), e 5,68 milioni di euro nell'ambito dei 57 milioni di euro stanziati dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022);

21. le tavole 1 e 2 del CdP TELT, relative rispettivamente a «costi e finanziamenti» e al «prospetto delle fonti e degli impieghi di cassa», sono state aggiornate con gli stanziamenti previsti dalla legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022);

22. il cronoprogramma dei lavori prevede la messa in servizio della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione dopo nove anni dall'inizio dello scavo della galleria di base, inclusa la fase di collaudo e di pre-esercizio;

23. le diverse fasi del cronoprogramma prevedono:

23.1. a partire dall'anno T0 rispetto alla data «dell'ordine di servizio»:

23.1.1. Attrezzaggio interconnessione Bussoleno - binari dispari (della durata di un anno) con inizio attività al tempo T-2;

23.1.2. Realizzazione dell'interconnessione Bussoleno - binari pari (tre anni);

23.1.3. Allestimento cantieri (un anno);

23.1.4. Viabilità ferrovia Susa-Torino (due anni);

23.2. a partire dall'anno T1, scavo del tunnel di base (cinque anni);

23.3. a partire dall'anno T3, stazione internazionale di Susa (tre anni);

23.4. a partire dall'anno T4, attrezzaggio interconnessione Bussoleno - Binari pari;

23.5. a partire dall'anno T5, finiture tunnel di Base (tre anni);

23.6. a partire dall'anno T7, attrezzaggio tunnel di base ed area tecnica di Susa (tre anni);

23.7. a partire dall'anno T8, realizzazione fabbricati tecnologici (due anni);

24. il *Master Plan* del lotto costruttivo n. 4 descrive invece il cronoprogramma dei Cantieri operativi con le relative macro-fasi, dividendo l'inizio e la fine dei lavori in un totale di diciassette semestri, ed in particolare:

24.1. Completamento espropri e convenzioni (dodici semestri);

24.2. Valorizzazione materiali e deposito lato Italia (sette semestri) - cantiere operativo n. 10;

24.3. Opere Piana di Susa, opere di anticipazione e deviazione linea storica Susa-Bussoleno (sedici semestri totali) - cantieri operativi vari fra i quali lo svincolo Susa Est e la variante A32 (dodici semestri);

24.4. Impianti ferroviari e tecnologici (quattordici semestri) - cantieri operativi 12 a/b/…/i;

25. la dichiarazione di pubblica utilità, apposta con l'approvazione del progetto definitivo da parte della delibera di questo Comitato n. 19 del 2015, scadrà a luglio 2022;

26. il prospetto degli impieghi per l'intera opera prevede:

26.1. «consuntivo cumulato al 31 dicembre 2021», per 1.098,75 milioni di euro;

26.2. «previsionale cumulato al 31 dicembre 2029», per 4.096,36 milioni di euro;

27. il prospetto delle fonti disponibili per l'intera opera prevede:

27.1. «consuntivo cumulato al 31 dicembre 2021 per l'utilizzo delle fonti disponibili», per 1.797,69 milioni di euro;

27.2. «previsionale cumulato al 31 dicembre 2029 per l'utilizzo delle fonti disponibili», per 3.842,36 milioni di euro;

27.3. «previsionale cumulato oltre il 2029», per 4.096,36 milioni di euro e una differenza, rispetto al cumulato al 31 dicembre 2029, di 254 milioni di euro, dovendosi considerare che i pagamenti naturalmente proseguono per un tempo leggermente più lungo rispetto a quello dell'effettiva conclusione dei lavori e pertanto anche la persistenza dei finanziamenti deve seguire questa logica;

27.4. una disponibilità di 51,32 milioni di euro, derivanti dalla legge di bilancio 2022;

28. il prospetto del fabbisogno di cassa cumulato per le opere ancora da finanziare prevede un fabbisogno (non tenendo conto della disponibilità residua di 51,32 milioni di euro di cui alla Legge di bilancio 2022) di:

28.1. 1.274,32 milioni di euro per il lotto costruttivo n. 3 nel periodo 2024-2028;

28.2. 992,58 milioni di euro del lotto costruttivo n. 5 nel periodo 2023-2029;

28.3. 57,26 milioni di euro per «ulteriori opere compensative» nel periodo 2022-2027;

29. i finanziamenti attualmente disponibili (pari a 2.979,44 milioni di euro sul capitolo di bilancio previsionale n. 7532 «Somme da assegnare per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione» del MIMS e 327,86 milioni di euro a valere sui fondi CEF 2014-2020, oltre al recente finanziamento in Legge di bilancio 2022), ed il relativo fabbisogno residuo, tenuto conto dell'assegnazione disposta con la presente delibera, sono così ripartiti:

(Importi in milioni di euro in valuta corrente)

Lotto Costruttivo	Costo	Finanziamento	Fabbisogno
N. 1: Tunnel di base 1ª Fase	2.563,70	2.563,70	
N. 2: Opere all'aperto Francia	328,92	328,92	
N. 3: Tunnel di base (completamento)	1.274,32		1.274,32
N. 4: Opere all'aperto Italia	414,68	414,68	
N. 5: Attrezzaggio tecnologico	992,58		992,58
Totale complessivo Lotti costruttivi	5.574,20	3.307,30	2.266,90
Ulteriore opere compensative	57,26		57,26
Totale Lotti costruttivi + Ulteriori Opere Compensative	5.631,46	3.307,30	2.324,16
Risorse residue disponibili da assegnare da parte del CIPESS		51,32	-51,32
TOTALE	5.631,46	3.358,62	2.272,84

Fonte: Elaborazione DIPE su dati MIMS, RFI, TELT e Legge di Bilancio 2022

30. il MIMS ha richiesto che l'ultimo capoverso della prescrizione n. 9 della delibera CIPE n. 39 del 2018, fermo restando il limite di spesa di 2.563,70 milioni di euro del lotto costruttivo n. 1, sia modificato, aggiungendo alla fine che: «In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti obbligati ad ogni adempimento in materia ambientale in tempi coerenti con il programma dei lavori dell'Opera, TELT è autorizzata ad eseguire in danno dei responsabili le necessarie attività di rimozione dei rifiuti, di caratterizzazione ed eventuale bonifica del sito; ove la rivalsa in danno nei confronti dei responsabili non consentisse l'integrale recupero delle spese anticipate, i relativi costi saranno a carico dell'opera ferroviaria, fermo restando il limite di spesa del 1° lotto costruttivo»;

Considerato che il MIMS ha presentato la proposta di aggiornamento della prescrizione n. 9 della delibera CIPE n. 39 del 2018 sopra citata, e che tale aggiornamento ha come obiettivo quello di consolidare e uniformare l'approccio di TELT nell'ambito delle attività di preparazione e installazione dei cantieri effettuate in Francia e in Italia, nonché di sostenere l'attività anticipatoria del Promotore stesso in coerenza con il cronoprogramma lavori ed il limite di spesa dei cinque lotti costruttivi dell'opera;

Preso atto che non è stata ancora predisposta e firmata la Convenzione fra Commissario di Governo, Regione Piemonte, MIMS, TELT e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., necessaria per la formalizzazione delle ulteriori opere compensative previste;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 20 dicembre 2019, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto lo stesso viene sottoposto direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 232 e 233, della legge n. 191, del 23 dicembre 2009, è autorizzato l'avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 4 «Opere all'aperto Italia», dal costo di competenza italiana pari a 414,68 milioni di euro e approvata la rimodulazione dei lotti costruttivi n. 3, n. 4 e n. 5 con invarianza del limite di spesa, riportato al successivo punto 2.

2. È confermato il limite di spesa dei cinque lotti costruttivi dell'opera incluse le ulteriori opere compensative, per la parte di competenza italiana, pari a 5.631,46 milioni di euro in valuta corrente, di cui 5.574,20 milioni di euro per il costo rivalutato fino a completa realizzazione dei 5 lotti costruttivi e 57,26 milioni di euro per le ulteriori opere compensative.

3. La copertura finanziaria del lotto costruttivo n. 4 è assicurata, per quattrocentonove milioni di euro, dalle risorse stanziate sul pertinente capitolo di bilancio n. 7532 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dalla legge di bilancio 2021 e, per la residua quota di 5,68 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate sul medesimo capitolo dalla legge di bilancio 2022, complessivamente pari a cinquantasette milioni di euro, mentre la quota restante di 51,32 milioni di euro del finanziamento stanziato con la stessa legge di bilancio 2022 resta a disposizione in attesa di una successiva delibera del CIPESS di autorizzazione all'utilizzo.

4. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmetterà a questo Comitato un'informativa sulle ulteriori opere compensative della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, dal costo massimo pari a 57,26 milioni di euro, una volta completato l'*iter* di condivisione e formalizzazione di tutte le opere da realizzare in tale ambito, come già previsto dal punto 5 della delibera CIPE n. 67 del 2017.

5. La descrizione sintetica degli interventi previsti nei singoli lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori e i connessi fabbisogni finanziari aggiornati con i finanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2022, sono descritti nella precedente presa d'atto, e nei seguenti allegati che formano parte integrante della presente delibera:

5.1 - Allegato 1 - Articolazione dei lotti costruttivi;

5.2 - Allegato 2 - Cronoprogramma delle attività.

5.3 - Allegato 3 - Impieghi, fonti, e fabbisogni finanziari, che aggiorna le tavole n. 1 e n. 2 del Contratto di programma di TELT e la tabella n. 4 della relazione di TELT.

6. Questo Comitato conferma l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di cui al precedente punto 2.

7. È confermata l'autorizzazione al soggetto aggiudicatore a procedere alla contrattualizzazione dei successivi lotti costruttivi, non funzionali, impegnativi per le parti, nei limiti dei finanziamenti effettivamente disponibili.

8. Il soggetto aggiudicatore dell'intervento provvederà a inserire nel bando di gara per l'affidamento dei lavori dell'opera, tra gli impegni dell'aggiudicatario, la rinuncia a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi.

9- Dalle determinazioni assunte dal CIPESS non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.

10. Il soggetto aggiudicatore dell'intervento provvederà, entro la scadenza di luglio 2022, ad approvare la proroga della dichiarazione di pubblica utilità.

11. La prescrizione n. 9 della delibera CIPE n. 39 del 2018 è modificata come segue: «Acquisire per l'area di cantiere di *Salbertrand:* la documentazione relativa alla bonifica delle terre nelle aree di deposito da parte di Itinera S.p.a. e la documentazione relativa allo spostamento della linea elettrica da parte di Terna S.p.a. In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti obbligati ad ogni adempimento in materia ambientale in tempi coerenti con il programma dei lavori dell'opera, TELT è autorizzata ad eseguire in danno dei responsabili le necessarie attività di rimozione dei rifiuti, di caratterizzazione ed eventuale bonifica del sito; ove la rivalsa in danno nei confronti dei responsabili non consentisse l'integrale recupero delle spese anticipate, i relativi costi saranno a carico dell'opera ferroviaria, fermo restando il limite di spesa dei cinque lotti costruttivi dell'opera».

12. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili svolgerà le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di monitoraggio sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa.

13. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aggiornerà il CIPESS, con apposita informativa da trasmettere entro il mese di giugno di ogni anno, sulle diverse fasi di avvio, realizzazione e conclusione dei lavori o su eventuali ritardi che si dovessero determinare, e sulle conseguenti misure poste in atto, ed inoltre su:

13.1 evoluzione dei costi del progetto;

13.2 andamento del tasso di attualizzazione dei costi, secondo la metodologia indicata nel Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016;

13.3 variazione dei dati economici e finanziari degli affidamenti dei lavori;

13.4 incasso dei fondi europei e loro utilizzo a copertura del fabbisogno finanziario residuo.

14. Dovrà essere garantito, da parte del soggetto attuatore, l'aggiornamento dei dati CUP e della Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

15. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

16. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assicurerà una costante informativa al CIPESS sullo stato di avanzamento dell'opera, da trasmettere entro il mese di giugno di ogni anno.

17. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti riguardanti il progetto.

Roma, 15 febbraio 2022

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 320

ALLEGATO *1*

ARTICOLAZIONE DEI LOTTI COSTRUTTIVI

Primo Lotto Costruttivo (Lotto 1) Tunnel di base

Il primo lotto costruttivo (lotto 1), non funzionale, della fase di realizzazione delle opere principali prevede l'attuazione degli interventi di seguito dettagliati relativi all'esecuzione delle opere civili del tunnel di base in Francia ed in Italia (limitatamente a quanto rappresentato nella precedente tabella 4), unitamente a:

attività di committenza del promotore pubblico per studi tecnici, funzionali, giuridici e finanziari;

attività di committenza del promotore pubblico per convenzioni e procedure (connessioni elettriche e non, etc.) e reti elettriche;

attività di funzionamento del promotore pubblico, di personale, di comunicazione e costi delle Commissioni intergovernative;

attività del promotore pubblico per CED, connettività sedi, allestimento uffici, dotazioni informatiche, sistemi di sicurezza, adeguamenti tecnologici;

attività derivanti dalle prescrizioni CIPE del 20 febbraio 2015 e dal decreto ministeriale del 2 giugno 2015, rispettivamente sul progetto definitivo (IT) e di riferimento (FR), e costi di adeguamento alle raccomandazioni del certificatore sul tunnel di base;

attività derivanti dalle misure d'accompagnamento (compensative) in Italia e in Francia;

attività relative alle interferenze delle reti insistenti sui lotti costruttivi A (tunnel di base) e B (opere all'aperto lato Francia - Piana di Saint Jean de Maurienne), e di quelli del lotto C (opere all'aperto lato Italia - Piana di Susa) da risolvere indifferibilmente prima dell'avvio delle opere. In particolare, per queste ultime interferenze trattasi di interventi per i quali la complessità e l'estensione del tipo di utenza (acquedotto di valle, fognature, cavidotti 132 kV, HVDC, gas, etc.), unitamente al relativo impatto sia sulle fasi lavorative che sui sedimi e abitati interessati, richiedono la necessità di convenzioni articolate e complete per consentire un intervento organico complessivo, al fine di procedere alla risoluzione delle stesse prima dell'ingresso in cantiere delle imprese affidatarie dei lavori principali;

attività relative alle procedure ablative (espropri, etc.) dei tre lotti costruttivi di opere civili, inclusivi delle necessarie interferenze, a meno delle imposte indirette e delle indennità di occupazione temporanea preordinate all'esproprio degli anni successivi all'avvio dell'ultimo lotto costruttivo D (ottobre 2021). L'inserimento nel primo lotto costruttivo di tali attività anche per le aree interessate dai lotti costruttivi successivi, dipende dalla necessità di acquisire preventivamente le dette aree al fine di poter avviare tempestivamente le opere una volta finanziati i Lotti successivi, rispettando così le tempistiche del programma UE.

Versante italiano:

lavori preparatori di attacco del tunnel di base costituito dal nuovo svincolo autostradale di Chiomonte sull'A32 Susa - Bardonecchia (cantiere operativo 4c), propedeutico alla cantierizzazione dello stesso Tunnel di Base nell'area Chiomonte - Maddalena, quale conseguenza dell'ottemperanza alla prescrizione n. 235 (sullo «Studio di ottimizzazione della cantierizzazione») di cui alla delibera CIPE n. 19 del 20 febbraio 2015;

lavori in sotterraneo per la realizzazione dei due tubi con TBM *dual mode* del Tunnel di base da Chiomonte verso Susa (cantiere operativo 3) secondo le percentuali di completamento previste dalla tabella 4; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e sistemazione preliminari, di preconsolidamento, di scavo, di sostegno, d'impermeabilizzazione e drenaggio, nonché di rivestimento definitivo tra le pk 52+000 ca e 58+700 ca;

lavori in sotterraneo per la realizzazione della seconda discenderia della Maddalena (Maddalena «2») con lo stesso diametro della canna del tunnel di Base (in sostituzione della galleria di ventilazione di Clarea) e dell'area di sicurezza Clarea, scavate invece in tradizionale (Cantiere operativo 4a) e dell'area d'interscambio della discenderia Maddalena 1 (cantiere operativo 4b), secondo le percentuali di completamento previste dalla tabella 4; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e sistemazione preliminari, di preconsolidamento, di scavo, di sostegno per la discenderia Maddalena 2 e di esecuzione delle nicchie d'interscambio per la discenderia Maddalena 1, rinviando il rivestimento definitivo e le finiture alla fase esecutiva dell'attrezzaggio tecnologico, mentre per l'area di sicurezza Clarea si prevede la realizzazione di tutte le opere civili fino al rivestimento definitivo in funzione delle richiamate percentuali di completamento;

lavori a cielo aperto per la rilocalizzazione a San Didero dell'attuale Autoporto (Cantiere operativo 2c) ubicato, allo stato, nella Piana di Susa;

lavori realizzazione dell'*infopoint* a caserma Henry nel Comune di Susa (cantiere operativo 2e);

siti di valorizzazione materiali e deposito (lavorazione materiali di scavo per produzione inerti, cls e messa a deposito del materiale inutilizzato) - (cantiere operativo 10), secondo le percentuali di completamento previste dalla tabella 4; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e di sistemazione preliminare, gli impianti di trattamento industriali, la classificazione dei materiali da destinare al riutilizzo e/o la messa a deposito definitiva dei volumi di scavo provenienti dai cantieri operativi del tunnel di base;

interventi di adeguamento della linea storica da Bussoleno ad Avigliana: tali interventi - il cui costo previsto è pari a circa 81 milioni di euro da reperire nell'ambito complessivo del finanziamento della prima fase dei lavori della NLTL, ai sensi dell'art. 18 dell'Accordo italo francese del 2012 - sono ricompresi nel detto Accordo e, dunque, nell'importo complessivo di 8.609,7 milioni di euro, valuta 2012. Tale circostanza rende necessario dare conto di tali interventi nel quadro della presente suddivisione dell'Opera in lotti costruttivi, richiesta dalla legge n. 1 del 5 gennaio 2017. TELT ricoprirà quindi il ruolo di finanziatore, formalizzando con la società RFI S.p.a., in qualità di gestore della linea storica, le modalità di erogazione del contributo, previo aggiornamento del relativo accordo di programma.

Versante francese:

lavori preparatori di attacco del tunnel di base costituiti dalla trincea coperta sotto la RD1006 e l'autostrada A43 nell'area di cantiere VillardClement (Cantiere operativo 9a) e lo scavo dei pozzi e delle gallerie di collegamento a Avrieux e a Modane/Villarodin-Bourget (Cantiere operativo 5a); in particolare si prevede l'esecuzione di tutte le opere di cantierizzazione e di sistemazione preliminare, di risoluzione delle interferenze viarie/altre, di preconsolidamento, di scavo, di sostegno, d'impermeabilizzazione e drenaggio, nonché di rivestimento definitivo dei pozzi e dei tratti in galleria artificiale e naturale;

lavori a cielo aperto per realizzare il fronte di attacco dall'imbocco ovest a Saint-Julien Montdenis e scavo del tunnel di base in direzione di Saint-Martin-La-Porte in tradizionale su due tubi (cantiere operativo 8), secondo le percentuali di completamento previste dalla tabella 4; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e sistemazione preliminari, di preconsolidamento, di scavo, di sostegno, d'impermeabilizzazione e drenaggio, nonché di rivestimento definitivo tra le pk 3+920 ca e 5+860 ca;

lavori realizzati da Saint-Martin-La-Porte con scavo in tradizionale verso Saint-Julien-Montdenis e scavo della seconda canna in TBM scudata verso La Praz (cantiere operativo 7), secondo le percentuali di completamento previste dalla Tabella 4, in complemento alla canna già scavata dalla discenderia di Saint-Martin-La-Porte nell'ambito della fase relativa a studi, indagini geognostiche e gallerie esplorative iniziata

dalla società LTF nel 2001, che verrà portata a termine da TELT entro il 2020; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e sistemazione preliminari, di preconsolidamento, di scavo, di sostegno, d'impermeabilizzazione e drenaggio, nonché di rivestimento definitivo tra le pk 7+600 ca e 15+800 ca;

lavori realizzati da La Praz con scavo dei due tubi con TBM aperta verso Modane/Villarodin-Bourget e sito di sicurezza in tradizionale (cantiere operativo 6), secondo le percentuali di completamento previste dalla Tabella 4; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e sistemazione preliminari, di preconsolidamento, di scavo, di sostegno, d'impermeabilizzazione e drenaggio, nonché di rivestimento definitivo tra le pk 20+180 ca e 26+180 ca;

lavori realizzati da Modane/Villarodin-Bourget e Avrieux con scavo dei due tubi con TBM aperta verso l'Italia, Maddalena, e sito di sicurezza in tradizionale (cantiere operativo 5), secondo le percentuali di completamento previste dalla tabella 4; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e sistemazione preliminari, di preconsolidamento, di scavo, di sostegno, d'impermeabilizzazione e drenaggio, nonché di rivestimento definitivo tra le pk 29+900 ca e 41+000 ca;

siti di valorizzazione materiali e deposito (lavorazione materiali di scavo per produzione inerti, cls e messa a deposito del materiale inutilizzato) – (cantiere operativo 11), secondo le percentuali di completamento previste dalla tabella 4; in particolare si prevede l'esecuzione delle opere di cantierizzazione e di sistemazione preliminare, gli impianti di trattamento industriali, la classificazione dei materiali da destinare al riutilizzo e/o la messa a deposito definitiva dei volumi di scavo provenienti dai cantieri operativi del tunnel di base.

Il tracciato include tutte le attività necessarie allo scavo ed alle opere civili del tunnel a due canne di circa 57,5 km tra Saint Jean de Maurienne (FR) e Susa (IT).

Il tunnel di base ha inizio alla progressiva km 3+694 del Binario Pari, all'estremità est della Piana di Saint-Jean-de-Maurienne. Da questa pk fino al km 3+921 del binario pari, la linea è in galleria artificiale, per proseguire poi in galleria naturale. Nel tratto dall'imbocco lato Francia del tunnel di base (pk 3+694) all'innesto della discenderia di Saint-Martin-La-Porte (pk 11+604) la linea corre in sotterraneo in destra orografica della valle della Maurienne.

L'andamento altimetrico è in ascesa verso l'Italia con tratti a pendenza da un minimo del sei per mille ad un massimo del nove per mille circa.

La discenderia di Saint Martin la Porte rappresenta un accesso al tunnel di base per il personale ed i mezzi di soccorso.

Dall'innesto della discenderia di Saint-Martin-La-Porte (pk 11+604) a La Praz (pk 20+589) ove è ubicata un'area di sicurezza in sotterraneo, la linea continua sotto il versante in destra orografica della valle della Maurienne, presentando alcune curve ed un andamento altimetrico sempre in ascesa verso l'Italia con livellette di poco superiori al sei per mille.

Il tratto dall'area di sicurezza di La Praz (pk 20+589) all'Area di sicurezza in sotterraneo di Modane (pk 32+165), principale dotazione di sicurezza del Tunnel di Base del Moncenisio in cui sono presenti anche due binari di precedenza e due comunicazioni pari-dispari, si sviluppa sempre sotto il versante destro orografico della Valle della Maurienne e sempre in ascesa verso l'Italia.

Alla progressiva pk 34+170 si ha il culmine della linea, e di qui inizia la discesa verso Susa, sottopassando la Valle della Maurienne ed il Massiccio d'Ambin, dove si sviluppano le massime coperture superiori ai 2000 m.

Il tratto dall'area di sicurezza di Clarea (pk 47+998), servita dalla discenderia della Maddalena, è quello che attraversa il confine di Stato alla pk 48+671; di lì la galleria a doppio binario continua la sua discesa fino all'imbocco lato Susa del tunnel di Base (pk 61+203).

In questo lotto costruttivo sono stati inseriti anche gli interventi di adeguamento della linea storica Bussoleno Avigliana, di cui al contributo previsto dall'Accordo del 2012.

Secondo Lotto Costruttivo (Lotto 2) Opere all'aperto Francia

Il secondo Lotto costruttivo, non funzionale, della fase di realizzazione delle opere principali prevede l'attuazione dei seguenti interventi relativi all'esecuzione dei lavori all'aperto sul versante francese:

lavori civili a cielo aperto a Saint-Jean de Maurienne (cantiere operativo 9b in carico a SNCF R, quale committente delle opere ferroviarie sulla linea esistente), la stazione e gli impianti ferroviari sulla Linea Storica in territorio francese (cantiere operativo 12b), nonché i lavori di completamento delle opere principali (affidate a SNCF *R)* nella piana di Saint-Jean de Maurienne, eseguiti invece da TELT (cantiere operativo 9c).

Il tracciato ha origine all'estremità nord-ovest della piana di Saint-Jean-de-Maurienne. Da questo punto si sviluppa la zona della nuova stazione internazionale di Saint-Jean-de-Maurienne, che serve anche la linea storica proveniente da Chambéry. La nuova linea Torino-Lione attraversa poi tutto il parco ferroviario di Saint-Jean-de-Maurienne, che viene modificato e potenziato per poter assolvere a tutte le funzioni riguardanti la sicurezza, la manutenzione e l'interconnessione con la linea storica. All'estremità est della Piana di Saint-Jean-de-Maurienne avviene l'attraversamento del fiume Arc con un ponte ad arco superiore e quindi la linea entra nel tunnel di base alla progressiva pk 3+694,50 del Binario Pari.

Terzo Lotto Costruttivo (Lotto 3) Tunnel di base (Completamento)

La rimodulazione del lotto costruttivo n. 3 prevede l'esecuzione delle opere civili di completamento del Tunnel di base in Francia e in Italia e precisamente:

versante italiano:

lavori in sotterraneo per lo scavo dei due tubi con TBM *dual mode* del tunnel di base da Chiomonte verso Susa (cantiere operativo 3), comprensivo della seconda discenderia della Maddalena (Maddalena «2») con lo stesso diametro della canna del tunnel di base (in sostituzione della galleria di ventilazione di Clarea) e dell'area di sicurezza Clarea, scavate invece in tradizionale (cantiere operativo 4a) e dell'area d'interscambio della discenderia Maddalena 1 (cantiere operativo 4b), in conformità del progetto definitivo di variante approvato dal CIPE con le delibere n. 30 e 39 del 2018;

siti di valorizzazione materiali e deposito (lavorazione materiali di scavo per produzione inerti, cls e messa a deposito del materiale inutilizzato) - (cantiere operativo 10);

lavori a cielo aperto a Susa (cantiere operativo 2°) per la realizzazione della piattaforma ferroviaria, della stazione internazionale, del ponte sulla Dora e di tutti gli edifici tecnici;

lavori in sotterraneo per lo scavo dei due tubi in tradizionale dell'interconnessione di Bussoleno (cantiere operativo 1) con i relativi imbocchi ovest ed est, compreso la realizzazione dei lavori civili e di piattaforma ferroviaria per raccordo alle opere realizzate in convenzione con RFI per l'interconnessione di Bussoleno (da stazione Bussoleno alla pk 2+158,50 binario dispari) della linea NLT;

convenzioni per interferenze lato Italia;

versante francese:

lavori realizzati da Saint-Martin-La-Porte con scavo in tradizionale verso Saint-Julien-Montdenis e scavo della seconda canna in TBM scudata verso La Praz (cantiere operativo 7), in complemento alla canna già scavata dalla discenderia di Saint-Martin-La-Porte nell'ambito della fase relativa a studi, indagini geognostiche e gallerie esplorative iniziata dalla società LTF nel 2001, che verrà portata a termine da TELT entro il 2020;

lavori realizzati da La Praz con scavo dei due tubi con TBM aperta verso Modane/Villarodin-Bourget e sito di sicurezza di La Praz realizzato con metodologia tradizionale (cantiere operativo 6);

lavori realizzati da Modane/Villarodin-Bourget e Avrieux con scavo dei due tubi con TBM aperta verso l'Italia, direzione Maddalena, e sito di sicurezza di Modane realizzato con metodologia tradizionale (cantiere operativo 5);

siti di valorizzazione materiali e deposito (lavorazione materiali di scavo per produzione inerti, cls e messa a deposito del materiale inutilizzato) - (cantiere operativo 11).

Quarto Lotto Costruttivo (Lotto 4) Opere all'aperto Italia

Il quarto lotto costruttivo, non funzionale, della fase di realizzazione delle opere principali, come rimodulato a seguito della proposta oggetto della presente delibera, prevede l'attuazione degli interventi di seguito elencati, relativi alla esecuzione dei lavori all'aperto in Italia, in coerenza con gli importi stanziati pari a 414,68 milioni di euro a copertura del costo a vita intera:

lavori a cielo aperto a Susa per lo Svincolo Susa est, la variante dell'A32 e le deviazioni della viabilità locale e delle interferenze con i sottoservizi esistenti sul sedime autostradale (tra i quali, la rete irrigua Bealera Grande), sistemazioni idrauliche e collettore di scarico (cantiere operativo 2b);

lavori a cielo aperto per la rilocalizzazione dell'attuale sito di Guida Sicura (cantiere operativo 2d);

opere anticipatorie nella Piana di Susa: interventi di demolizione dei manufatti esistenti nell'area della stazione internazionale e nell'area tecnica di Susa compreso la zona Autoporto, bonifica da ordigni bellici, indagini, ricerche e saggi archeologici, barriere antirumore, cantierizzazione e security (recinzioni, illuminazione, videosorveglianza, movimenti di materie per sistemazione siti di cantiere) dell'area tecnica di Susa compresa la zona dell'imbocco ovest del tunnel dell'interconnessione di Bussoleno, cantieri mobili nella piana di Susa per esecuzione degli interventi di fasizzazione in sud Dora per la modifica della viabilità esistente, deviazioni stradali ed opere d'arte connesse (sottopassi), interventi di mitigazione ambientale in fase di cantiere dell'area tecnica di Susa compresa la zona dell'imbocco ovest del tunnel dell'interconnessione di Bussoleno, realizzazione dell'Agriparco nell'ambito dell'area tecnica di Susa (cantiere operativo 2);

opere civili ed impiantistiche anticipatorie in cessione di committenza (RFI) dell'Interconnessione di Bussoleno e di deviazione della linea storica Susa-Bussoleno (cantieri operativi 1-12);

deviazione linea storica Torino-Modane: costruzione opere civili (cantiere operativo 1);

deviazione linea storica Torino-Modane: costruzione opere impiantistiche (cantiere operativo 12i) di Fase 1 (armamento, interventi di adeguamento alla SSE, trazione elettrica, segnalamento, distribuzione elettrica BT e illuminazione), comprese le predisposizioni impiantistiche per la NLTL nel tratto compreso tra la stazione di Bussoleno e le pk 2+158,50 (binario dispari) e 2+328,64 (binario pari) linea NLTL;

interconnessione di Bussoleno: costruzione delle opere civili (CO 01) relative all'allargamento delle piattaforme ferroviarie e realizzazione dei nuovi ponti sulla Dora e del sottopasso della SP 24, nel tratto compreso tra la stazione di Bussoleno e la pk 2+158,50 (binario dispari) della linea NLTL, comprensive delle opere necessarie per la realizzazione del punto antincendio con annessi marciapiede di soccorso e viabilità di accesso;

deviazione L.S. Susa-Bussoleno: deviazione linea storica: costruzione opere civili (cantiere operativo 2) - ridefinizione della livelletta sull'impronta dei rilevati della linea esistente (incluse opere di sostegno del rilevato e viabilità interferenti) - realizzazione in due fasi con deviazione provvisoria della linea; acquisizione aree o immobili, occupazioni temporanee, convenzioni per interferenze lato Italia;

completamento delle opere civili del tunnel di base in Francia e in Italia (attività originariamente previste nel lotto costruttivo n. 3) e precisamente:

lavori a cielo aperto per realizzare il fronte di attacco dall'imbocco ovest a Saint-Julien Montdenis e scavo del tunnel di base in direzione di Sain-Martin-La-Porte in tradizionale su due tubi (cantiere operativo 8);

siti di valorizzazione materiali e deposito in Italia (lavorazione materiali di scavo per produzione inerti, cls e messa a deposito del materiale inutilizzato) (cantiere operativo 10);

siti di valorizzazione materiali e deposito in Francia (lavorazioni materiali di scavo per produzione inerti, cls e messa a deposito del materiale inutilizzato (cantiere operativo 11);

costruzione delle opere impiantistiche di Fase 1 nel tratto compreso tra la stazione di Bussoleno e l'imbocco est dell'interconnessione di Bussoleno (cantiere operativo 12h);

prove e *test* di collaudo per l'immissione in servizio della deviazione della linea storica Torino-Modane (cantiere operativo 12t),

impianti ferroviari lato Italia (cantiere operativo 12e);

prove e *test* di collaudo per l'immissione in servizio della deviazione della linea storica Susa-Bussoleno (cantiere operativo 12t);

interventi di difesa spondale e di sistemazione idraulica nella piana di Susa (cantiere operativo 2).

Quinto Lotto Costruttivo (Lotto 5) Attrezzaggio tecnologico

La rimodulazione del lotto costruttivo n. 5 prevede l'attuazione dei seguenti interventi relativi all'attrezzaggio tecnologico dell'intera Sezione transfrontaliera della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione:

impianti ferroviari lato Francia (cantiere operativo 12a);

impianti non ferroviari lato Francia (cantiere operativo 12c);

edifici tecnici lato Francia (cantiere operativo 12d);

impianti ferroviari lato Italia (cantiere operativo 12e);

impianti non ferroviari lato Italia (cantiere operativo 12f);

edifici tecnici lato Italia (cantiere operativo 12g);

impianti ferroviari interconnessione di Bussoleno (cantiere operativo 12h);

linea primaria Venaus Susa (cantiere operativo 12j);

prove, collaudi e pre-esercizio;

costi derivanti dalle raccomandazioni del certificatore e del Gruppo di lavoro CIG in merito agli impianti ferroviari e di attrezzaggio tecnologico.

ALLEGATO 2

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Di seguito il programma lavori previsto dal progetto della parte italiana – Sezione Transfrontaliera approvato senza modifiche dal CIPE con Delibere n. 19/2015, n. 30/2018 e n. 39/2018 (da pagina 14 della relazione TELT).

MASTER PLAN LOTTO COSTRUTTIVO 4 - CANTIERI OPERATIVI E MACROFASI

Periods: S2 | Anno 2 S1 | S2 | Anno 3 S1 | S2 | Anno 4 S1 | S2 | Anno 5 S1 | S2 | Anno 6 S1 | S2 | Anno 7 S1 | S2 | Anno 8 S1 | S2 | Anno 9 S1 | S2 | Anno 10 S1 | S2 | Anno 11 S1

D	Nome attività
1	*NUOVA LINEA TORINO LIONE- SEZIONE TRANSFRONTALIERA*
2	**4° LOTTO COSTRUTTIVO**
3	**ITALIA**
4	**Cantiere Operativo 00 - Completamento Espropri e Convenzioni interferenze Italia (pro quota LC 4)**
5	Fase di predisposizione atti prodromici alla stipula di procedure ablative ed atti di Convenzione
6	
7	**Cantiere Operativo 10 - Valorizzazione materiali e deposito Italia (pro quota LC 4)**
8	Fase di predisposizione documentazione di gara ed affidamento lavori di costruzione
9	Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali
10	**Cantiere Operativo 2a - Piana di Susa (opere anticipatorie e deviazione L.S. Susa - Bussoleno anche previa Convenzione RFI)**
11	Fase di predisposizione atti di Convenzione ed affidamento servizi di ingegneria e lavori
12	Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali
13	Fase lavori preliminari (recinzioni, bob, indagini archeologiche/ambientali, sistemazioni prodromiche)
14	**Cantiere Operativo 12e - Impianti Ferroviari (opere anticipatorie e deviazione L.S. Susa - Bussoleno anche previa Convenzione RFI)**
15	Fase di predisposizione atti di Convenzione ed affidamento servizi di ingegneria e lavori
16	Fase di cantierizzazione e lavori principali
17	**Cantiere Operativo 2b - Svincolo Susa Est e variante A32 (opere in Convenzione SITAF)**
18	Fase di predisposizione atti di Convenzione ed affidamento servizi di ingegneria e lavori
19	Fase di cantierizzazione e lavori principali
20	**Cantiere Operativo 2d - Pista Guida Sicura (opere in Convenzione CONSEPI)**
21	Fase di predisposizione atti di Convenzione ed affidamento servizi di ingegneria e lavori
22	Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali
23	**Cantiere operativo 1 - Tunnel Interconnessione (opere anticipatorie e deviazione L.S. Torino - Modane anche previa Convenzione RFI)**
24	Fase di predisposizione atti di Convenzione ed affidamento servizi di ingegneria e lavori
25	Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali
26	**Cantiere Operativo 12h - Interconnessione Bussoleno - Impianti (anche previa Convenzione RFI)**
27	Fase di predisposizione atti di Convenzione ed affidamento servizi di ingegneria e lavori
28	Fase di cantierizzazione e lavori principali
29	**Cantiere Operativo 12i - Bussoleno - Impianti L.S. (anche previa Convenzione RFI)**
30	Fase di predisposizione atti di Convenzione ed affidamento servizi di ingegneria e lavori
31	Fase di cantierizzazione e lavori principali
32	**FRANCIA**
33	**Cantiere Operativo 11 Valorizzazione materiali e deposito Francia (pro quota LC 4)**
34	Fase di affidamento lavori di costruzione
35	Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali
36	**Cantiere Operativo 8 - Completamento Tunnel Base imbocco ovest (pro quota LC 4)**
37	Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali

ALLEGATO 3

FABBISOGNI FINANZIARI

Tavola 1: COSTI E FINANZIAMENTI
(Risorse disponibili e costo - **quota Italia** - dell'Opera espresso a valori correnti come definiti nell'Accordo 8/3/2016)
"ex Tav. 1 «Costo e finanziamenti» di cui allo schema di «Contratto di programma 2015-2029" (Del. CIPE n. 6/2018)"
Situazione al 31 dicembre 2021

(importi in milioni di euro)

			Coperture Finanziarie Disponibili									Quota da Finanziare
					STATO				UE			
	Fase	COSTO	TOTALE COPERTURE	TOTALE STATO	CAP. 7122 MEF	CAP. 7163 MIMS	CAP. 7532 MIMS	TOTALE UE	TEN-T 2001-2006	TEN-T 2007-2013	CEF 2014-2020	FABBISOGNI COMPLESSIVI
Studi e opere geognostiche	**RE**	**737,74**	**737,74**	**402,00**	**390,22**	**11,78**	**0,00**	**335,74**	**87,47**	**126,80**	**121,47**	**-**
Lavori definitivi (Lotti Costruttivi)	**PD**	**5.574,20**	**3.307,30**	**2.979,44**	**-**	**-**	**2.979,44**	**327,86**	**-**	**-**	**327,86**	**2.266,90**
Lotto 1 - Tunnel Base	PD	2.563,70	2.563,70	2.433,00	-	-	2.433,00	130,70	-	-	130,70	-
Lotto 2 - Opere all'aperto Francia	PD	328,92	328,92	131,76	-	-	131,76	197,16	-	-	197,16	-
Lotto 3 - Tunnel di Base (completamento)	PD	1.274,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.274,32
Lotto 4 - Opere all'aperto Italia	PD	414,68	414,68	414,68	-	-	414,68	-	-	-	-	-
Lotto 5 - Attrezzaggio Tecnologico	PD	992,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992,58
Ulteriori opere compensative	**PP**	**57,26**										**57,26**
Limite di spesa ex Delibera CIPE 67/2017 (Lotti costruttivi+ulteriori opere compensative)		***5.631,46***	***4.045,04***									
Ulteriori risorse disponibili Legge di Bilancio 2022			***51,32***	***51,32***								- ***51,32***
Totale Sezione Transfrontaliera Nuova Linea Torino-Lione		**6.369,20**	**4.096,36**	**3.432,76**	*390,22*	*11,78*	*2.979,44*	**663,60**	*87,47*	*126,80*	*449,33*	**2.272,84**

Nota: Le risorse disponibili sono state aggiornate tenendo conto degli atti legislativi dello Stato Italiano e delle disposizioni dell'UE emanate fino al 31 dicembre 2021.

Tavola 2: PROSPETTO DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI DI CASSA
(Costo -**quota Italia**- dell'Opera espresso a valori correnti come definito nell'Accordo 8/3/2016)
"ex Tav. 2 «Prospetto delle fonti e degli impieghi di cassa per studi, ricognizioni e lavori preliminari» di cui allo schema di «Contratto di programma 2015-2029" (Del. CIPE n. 6/2018)"
(importi in milioni di euro)

Impieghi per studi/opere geognostiche e lavori definitivi **finanziati**	IMPIEGHI (Contabilizzazioni attività dotate di copertura finanziaria)																
	TOTALE	Consuntivo al 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Oltre
Studi e opere geognostiche	**737,74**	447,48	79,92	55,33	41,66	48,95	29,48	19,17	8,51	7,24							
Lavori definitivi (Lotti Costruttivi)																	
Lotto 1 - Tunnel Base	**2.563,70**		1,20	1,55	65,87	31,12	51,75	133,13	299,02	593,73	589,09	458,21	83,38	83,38	83,38	88,89	
Lotto 2 - Opere all'aperto Francia	**328,92**			0,03	0,45	8,96	42,10	40,38	23,39	50,04	59,66	45,19	58,72				
Lotto 4 - Opere all'aperto Italia	**414,68**					0,00	0,00	0,22	0,90	0,83	0,85	5,41	120,00	120,00	120,00	46,47	
Totale Lavori definitivi finanziati	**3.307,30**	**0,00**	**1,20**	**1,58**	**66,32**	**40,08**	**93,85**	173,73	323,31	644,60	649,60	508,81	262,10	203,38	203,38	135,36	0,00
Legge di Bilancio 2022, da assegnare	**51,32**								11,40	5,78	11,34	11,40	11,40				
Totale impieghi (Studi + Lavori)	**4.096,36**	**447,48**	**81,12**	**56,91**	**107,98**	**89,03**	**123,33**	**192,90**	**343,22**	**657,62**	**660,94**	**520,21**	**273,50**	**203,38**	**203,38**	**135,36**	**0,00**
Fabbisogno di cassa cumulato opere finanziate	***447,48***	***528,60***	***585,51***	***693,49***	***782,52***	***905,85***	***1.098,75***	***1.441,97***	***2.099,59***	***2.760,53***	***3.280,74***	***3.554,24***	***3.757,62***	***3.961,00***	***4.096,36***	***4.096,36***	

Fonte	FONTI (finanziamenti disponibili per cassa a legislazione vigente)																
	TOTALE	Risorse disponibili al 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Oltre
Capitolo 7163 MIMS	11,78	11,78															
Capitolo 7122 MEF	390,22	390,22															
Capitolo 7532 MIMS	3.030,76	349,20	120,54	102,54	0,00	0,00	143,54	146,54	164,94	462,48	412,48	168,94	174,94	163,54	173,54	193,54	254,00
Totale Stato Italiano	**3.432,76**	751,20	120,54	102,54	0,00	0,00	143,54	146,54	164,94	462,48	412,48	168,94	174,94	163,54	173,54	193,54	254,00
Unione Europea	663,60	214,27	35,03	24,68	27,96	52,36	71,12	107,91	130,27								
Totale a legislazione vigente	**4.096,36**	**965,47**	**155,57**	**127,22**	**27,96**	**52,36**	**214,66**	**254,45**	**295,21**	**462,48**	**412,48**	**168,94**	**174,94**	**163,54**	**173,54**	**193,54**	**254,00**
Finanziamenti cumulati		***965,47***	***1.121,04***	***1.248,26***	***1.276,22***	***1.328,58***	***1.543,24***	***1.797,69***	***2.092,90***	***2.555,38***	***2.967,86***	***3.136,80***	***3.311,74***	***3.475,28***	***3.648,82***	***3.842,36***	***4.096,36***
Avanzo/(fabbisogno) annuale (finanziamenti - impieghi cumulati)		*517,99*	*592,44*	*662,75*	*582,73*	*546,06*	*637,39*	*698,94*	*650,93*	*455,79*	*207,33*	*-143,94*	*-242,50*	*-282,34*	*-312,18*	*-254,00*	*0,00*

Fasi successive e Lotti da finanziare	IMPIEGHI / FABBISOGNI (Contabilizzazioni)																
	TOTALE	Consuntivo al 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Oltre
Lotto 3 - Tunnel base (completamento)	**1.274,32**										90,98	121,82	400,00	350,00	311,52		
Lotto 5 - Attrezzaggio tecnologico	**992,58**									0,24	0,13	0,12	0,12	350,00	330,00	311,97	
Totale lotti da finanziare	**2.266,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,24**	**91,11**	**121,94**	**400,12**	**700,00**	**641,52**	**311,97**	**0,00**
Ulteriori opere compensative	**57,26**								11,40	5,78	11,34	11,40	11,40	5,94			
LB 2022 da assegnare, a riduzione del fabbisogno	**-51,32**								-11,40	-5,78	-11,34	-11,40	-11,40	0,00			
Totale fabbisogno da finanziare	**2.272,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,24**	**91,11**	**121,94**	**400,12**	**705,94**	**641,52**	**311,97**	**0,00**
Fabbisogno di cassa cumulato		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,24***	***91,35***	***213,29***	***613,41***	***1.319,35***	***1.960,87***	***2.272,84***	***2.272,84***

Nota: Le risorse disponibili sono state aggiornate tenendo conto degli atti legislativi dello Stato Italiano e delle disposizioni dell'UE emanate fino al 31 dicembre 2021.

22A01715

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Baxter»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 50 del 7 marzo 2022

Procedura europea n. DE/H/6683/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BORTEZOMIB BAXTER, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baxter Holding B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Kobaltweg 49, 3542CE Utrecht, Paesi Bassi.

Confezione:

«3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049745019 (in base 10) 1HG33V (in base 32).

Principio attivo: ogni flaconcino contiene 3,5 mg di bortezomib (come estere boronico del mannitolo).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Baxter Oncology GmbH - Kantstraße 2, Kuensebeck, Halle, North Rhine-Westphalia, 33790, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 15 ottobre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01716

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Icatibant Aguettant»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 51 del 7 marzo 2022

Procedura europea n. DE/H/6823/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ICATIBANT AGUETTANT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant, con sede legale e domicilio fiscale in 1 rue Alexander Fleming, 69007 Lione, Francia (FR).

Confezioni:

«30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 3 ml con 1 ago ipodermico - A.I.C. n. 049743014 (in base 10) 1HG156 (in base 32);

«30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 siringhe da 3 ml con 3 aghi ipodermici - A.I.C. n. 049743026 (in base 10) 1HG15L (in base 32).

Principio attivo:

ogni siringa pre-riempita da 3 ml contiene icatibant acetato equivalente a 30 mg di icatibant (come acetato).

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Laboratoire Aguettant 1, Rue Alexander Fleming, 69007 Lione, Francia;

Wessling Hungary Kft. - Anonymus Utca.6, 1045 Budapest, Ungheria.

Wessling GmbH - Johann-Krane-Weg 42, 48149 Münster, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 6 ottobre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01717

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pyralvex»

Estratto determina AAM/PPA n. 209/2022 del 9 marzo 2022

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.4), aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in accordo al *Company core data sheet* aggiornato al 22 gennaio 2021 e supportato dal relativo *Clinical overview addendum*; adeguamento alla versione corrente del QRD *template*; modifiche editoriali minori. Si modificano i paragrafi 3 e 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

La suddetta variazione è relativa al medicinale PYRALVEX nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n.:

005268038 - «50 mg/ml + 10 mg/ml soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml;

005268040 - «50 mg/ml + 10 mg/ml soluzione gengivale» 1 flacone da 30 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Codice pratica: VN2/2021/142.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152), con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 20 - 20124 Milano - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01718

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aproxxamlo».

Estratto determina AAM/PPA n. 210/2022 del 9 marzo 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II C.I.4): aggiunta di nuove informazioni riguardo al potenziale rischio di ipoglicemia nei diabetici trattati con irbesartan e all'uso concomitante con repaglinide che può portare ad un aumento del rischio di ipoglicemia;

worksharing tipo II C.I.4): aggiunta di un nuovo effetto indesiderato: anemia.

Modifica dei paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale APROXXAMLO nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Confezione e A.I.C.:

047484011 - «150 mg/5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484023 - «150 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484035 - «150 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484047 - «150 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484050 - «150 mg/10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484062 - «150 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484074 - «150 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484086 - «150 mg/10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484098 - «300 mg/5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484100 - «300 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484112 - «300 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484124 - «300 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484136 - «300 mg/10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484148 - «300 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484151 - «300 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484163 - «300 mg/10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484175 - «150 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484187 - «150 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484199 - «300 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

047484201 - «300 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numeri procedure: ES/H/0594/01-04/II/01; ES/H/0594/01-04/II/005 (EMEA/H/C/xxxx/WS/1969)

Codici pratiche: VC2/2020/345-VC2/2020/678

Titolare AIC: Sanofi S.r.l. (codice fiscale n. 00832400154).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01719

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Paracetamolo e Codeina Mylan Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 211/2022 del 9 marzo 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale PARACETAMOLO e CODEINA MYLAN PHARMA:

Tipo II, C.I.2b) – Aggiornamento degli stampati per adeguamento al prodotto di riferimento: si modifica il paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e il corrispondente paragrafi del foglio illustrativo; adeguamento al *QRD template*, versione corrente; modifiche minori editoriali.

Confezioni A.I.C.:

046934016 - «500 mg/30 mg compresse» 8 compresse in blister AL/PVC;

046934028 - «500 mg/30 mg compresse» 16 compresse in blister AL/PVC.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Mylan S.p.a., codice fiscale n. 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia.

Numero procedura: FR/H/0702/001-002/II/006.

Codice pratica: VC2/2020/719.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01720

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezateros»

Estratto determina AAM/PPA n. 212/2022 del 9 marzo 2022

Codice pratica: VN2/2021/203

È autorizzata la seguente variazione:

Tipo II - B.I.a.1.b Introduzione di un nuovo produttore del principio attivo ezetimibe: Changzhou Pharmaceutical Factory, avente il sostegno di un ASMF relativamente al medicinale EZATEROS nella forma farmaceutica e confezioni:

Confezione e A.I.C.

«10 mg/10 mg compressa» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n.045432022;

«20 mg/10 mg compressa» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045432034;

«5 mg/10 mg compressa» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045432010.

Titolare A.I.C.: SO.SE.PHARM S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini con sede legale in via dei Castelli Romani n. 22 - 00071 Pomezia - Roma - Codice fiscale n. 01163980681.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01721

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Micomicen»

Estratto determina AAM/PPA n. 213/2022 del 9 marzo 2022

Codice pratica: VN2/2021/266.

È autorizzata la seguente variazione: tipo II - C.I.4) Sono modificati i paragrafi 2 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale MICOMICEN nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni.

Confezioni:

«1% crema vaginale» tubo 78 g + 12 applicatori - A.I.C. 025216045;

«100 mg ovuli» 6 ovuli - A.I.C. 025216072;

«1% schiuma vaginale» flacone 60 ml - A.I.C. 025216084.

Titolare A.I.C.: Scharper S.p.a., con sede legale in viale Ortles n. 12 - 20139 Milano, codice fiscale 09098120158.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1 della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01722

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bimatoprost e Timololo Zentiva»

Estratto determina n. 216/2022 dell'11 marzo 2022

Medicinale: BIMATOPROST e TIMOLOLO ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia s.r.l.

Confezioni:

1 flacone in LDPE da 3 ml con contagocce - A.I.C. n. 049043019 (in base 10);

3 flaconi in LDPE da 3 ml con contagocce - A.I.C. n. 049043021 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: bimatoprost e timololo.

Officine di produzione:

rilascio dei lotti:

S.C. Rompharm Company s.r.l. - 1A Eroilor Street - 075100 Ilfov, Otopeni, Romania.

Indicazioni terapeutiche.

Riduzione della pressione intraoculare (PIO) in pazienti adulti con glaucoma ad angolo aperto o con ipertensione oculare, che non rispondono adeguatamente ai beta-bloccanti o agli analoghi delle prostaglandine per uso topico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

1 flacone in LDPE da 3 ml con contagocce - A.I.C. n. 049043019 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 7,21 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 13,52;

3 flaconi in LDPE da 3 ml con contagocce - A.I.C. n. 049043021 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Bimatoprost e Timololo Zentiva» (bimatoprost e timololo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bimatoprost e Timololo Zentiva» (bimatoprost e timololo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01787

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori

Sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia digitale sono state pubblicate, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, le «Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori», adottate con determina AgID n. 51 del 3 marzo 2022.

La documentazione è consultabile ai seguenti link:

https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123125_725_1.html

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_operative_spid_minori_v1.0_0.pdf

22A01724

BANCA D'ITALIA

1° Aggiornamento della circolare n. 302/2018 - L'Anagrafe dei Soggetti.

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE
Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018

L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

1° Aggiornamento di febbraio 2022: ristampa integrale

Indice

Sommario

INTRODUZIONE

1. PREMESSA

La Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, raccoglie numerose informazioni anagrafiche sulle controparti degli intermediari vigilati.

A supporto di tali rilevazioni, la Banca d'Italia utilizza l'Anagrafe dei Soggetti (di seguito "Anagrafe"), un registro nel quale sono censiti e identificati con un codice univoco tutti i soggetti a cui si riferiscono le segnalazioni che gli intermediari creditizi e finanziari effettuano all'Istituto, sulla base delle disposizioni normative e delle istruzioni di settore emanate in materia.

Con la presente Circolare, espressione della potestà regolamentare della Banca d'Italia, diretta sia agli intermediari vigilati che ai soggetti i cui dati anagrafici sono oggetto di segnalazione, si forniscono, anche ai sensi degli artt. 6, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter, comma 1, del d.lgs. 196/2003:

- informazioni sulle finalità, le caratteristiche e il contenuto dell'Anagrafe;
- disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali dei soggetti censiti in Anagrafe e, in particolare, sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'Anagrafe, sulla finalità di interesse pubblico perseguita e sulla modalità di trattamento, sulle tipologie di dati trattati, sui soggetti interessati coinvolti e sui loro diritti, sulle misure adottate a tutela della protezione dei dati, nonché sulla condivisione dei dati con altre autorità di settore;
- istruzioni agli intermediari creditizi e finanziari sulle modalità di alimentazione e consultazione dell'Anagrafe, distinte a seconda della partecipazione o meno al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi (denominato "Centrale dei rischi").

2. FONTI NORMATIVE

Sulla disciplina dell'Anagrafe, sotto il profilo degli obblighi di segnalazione dei soggetti vigilati, rilevano:

- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U.B."), in particolare:

  - l'art. 51, il quale dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;

  - l'art. 53, comma 1, lett. b) e 67, comma 1, lett. b) che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di contenimento del rischio, partecipazioni detenibili e organi sociali;

  - l'art. 66, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata (di cui all'art. 65) la trasmissione anche periodica di situazioni, dati e ogni altra informazione utile;

  - l'art. 67, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di impartire alla capogruppo disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

  - l'art. 108, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare agli intermediari finanziari disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e dispone che gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;

- il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 ("Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005"), in particolare l'art. 11 che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di raccogliere - dagli operatori residenti in Italia, dalle banche e dagli altri intermediari finanziari e presso amministrazioni, enti e organismi pubblici - informazioni per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica. Lo stesso prevede che per le medesime finalità, tali

dati possono essere forniti dalla Banca d'Italia ad altri enti e istituzioni nazionali e internazionali, a enti di ricerca e altri operatori.

- la legge 30 aprile 1999, n. 130 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti"), in particolare l'art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d'Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti, obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono;

Rilevano, inoltre, le seguenti disposizioni di settore emanate dalla Banca d'Italia per fornire istruzioni agli intermediari segnalanti sull'oggetto e sulle modalità di segnalazione:

- la Circolare n. 139 della Banca d'Italia dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), che disciplina il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, ai sensi dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663;

- la Circolare n. 297 della Banca d'Italia del 16 maggio 2017 e successivi aggiornamenti ("Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti"), che disciplina la rilevazione AnaCredit, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito e la rilevazione TAXIA, sui tassi di interesse attivi riferita alle persone fisiche;

- la Circolare n. 286 della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti ("Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati"), che disciplina le segnalazioni prudenziali su base consolidata e individuale nonché la segnalazione sulle grandi esposizioni;

- la Circolare n. 272 della Banca d'Italia del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti ("Matrice dei conti"), che disciplina le segnalazioni statistiche di vigilanza, su base individuale, che le banche italiane e le filiali italiane di banche estere trasmettono alla Banca d'Italia;

- la Circolare n. 284 della Banca d'Italia del 18 giugno 2013 e successivi aggiornamenti ("Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default"), che disciplina la

raccolta dei dati sull'attività di recupero dei crediti svolta dagli intermediari vigilati (bancari e finanziari) per il calcolo dei tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (default);

- le disposizioni che disciplinano la rilevazione "Libro soci" con la quale gli intermediari comunicano annualmente i propri soci diretti, quali:
    - la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti ("Istruzioni di vigilanza per le banche");
    - la Circolare n. 164 del 25 giugno 1992 e successivi aggiornamenti ("Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare");
    - il Provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio 2019 e successive modifiche ("Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica");
    - il Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche ("Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio").

Rilevano inoltre le disposizioni emanate a livello europeo sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla Banca Centrale Europea, quali:

- l'articolo 5.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ai sensi del quale, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN) del SEBC, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014, che disciplina la segnalazione sulle grandi esposizioni;
- il Regolamento (UE) 867/2016 della Banca Centrale Europea del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13), di seguito "Regolamento AnaCredit". AnaCredit, rappresenta l'archivio dei dati analitici sul credito raccolti dalle BCN dell'area dell'euro dalle banche residenti e dalle filiali estere, gestito dalla BCE e utilizzato per soddisfare le esigenze informative di funzioni istituzionali del SEBC (politica monetaria, stabilità finanziaria, ricerca,

produzione di statistiche), nonché le esigenze informative di vigilanza micro-prudenziale del *Single Supervisory Mechanism*;

- il Regolamento (CE) 2533/1998 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea;
- l'Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca Centrale Europea del 1°giugno 2018 sul Registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (*Register of Institutions and Affiliates Data*, ECB/2018/16);
- il Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca Centrale Europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli;
- l'art. 430 della Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, che istituisce le segnalazioni armonizzate di vigilanza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE);

Sotto il profilo della collaborazione e dello scambio di informazioni con altre Autorità, rilevano in linea generale le seguenti disposizioni:

- l'art. 7 del T.U.B., comma 5 – che prevede che la Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni senza potersi opporre segreto d'ufficio – e comma 6 – che prevede che la Banca d'Italia collabori, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF) e con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni e che, nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, possa scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti di Stati terzi;

- l'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'AGCM collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni e che i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima;

- l'art. 187 octies, comma 4, lett. e) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, che stabilisce che la CONSOB può accedere ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia;

- il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in particolare gli artt. 12 e 40, che prevedono che, in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborino tra loro, con la Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), con la Guardia di Finanza e con la DIA, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, all'art. 43, vieta alle pubbliche amministrazione di richiedere ai privati atti, informazioni e documenti che le stesse possono acquisire d'ufficio, anche in via continuativa, da altre pubbliche amministrazioni che li detengono.

Sotto lo specifico profilo della collaborazione con l'IVASS e della legittimazione di quest'ultima ad accedere alle informazioni anagrafiche acquisite dalla Banca d'Italia, nell'ottica dell'integrazione della vigilanza bancaria e assicurativa, rilevano altresì le seguenti disposizioni:

- l'art. 13 del D. L. n. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS, che stabilisce il principio della piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, da realizzarsi anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;

- il Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, di attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, che dispone, tra l'altro, lo scambio di informazioni tra autorità ai fini di vigilanza;

- l’art. 10, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che prevede la collaborazione reciproca fra Banca d’Italia e IVASS, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;

- il Regolamento (UE) N. 1374/2014 della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2014, che disciplina le segnalazioni statistiche che le imprese di assicurazione devono trasmettere alle banche centrali nazionali per il successivo invio alla BCE, per sostenerne l’esercizio dell’analisi monetaria e finanziaria per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario.

Con riferimento alla materia del trattamento dei dati personali, rilevano le seguenti fonti normative:

- l’art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), che consente il trattamento dei dati quando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;

- l’art. 6, comma 3, lettera b) del GDPR che stabilisce che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico sia stabilita dal diritto dello Stato membro e contenga disposizioni specifiche sulle modalità e finalità del trattamento;

- l’art. 2-ter, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, di adeguamento al GDPR e modificato dalla legge 3 dicembre 2021 n.205, il quale – nel disciplinare la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri – chiarisce che la base giuridica richiamata dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del GDPR è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali;

- l’art. 2-ter, comma 1bis del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, introdotto dalla medesima legge 3 dicembre 2021 n. 205, ai sensi del quale il trattamento dei dati personali da parte di un ente pubblico è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti, nel rispetto dell’art. 6 del GDPR sopracitato;

- l’art. 5, comma 4, della legge 12 agosto 1982, n. 576, che autorizza il trattamento dei dati personali da parte dell’ISVAP, a cui l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi, per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dall’ordinamento.

Infine, con riferimento alla potestà regolamentare della Banca d’Italia, rilevano:

- gli artt. 4 e 8 del T.U.B. che attribuiscono alla Banca d’Italia – nell’esercizio delle proprie funzioni di autorità di vigilanza – il potere di emanare regolamenti, impartire istruzioni e adottare provvedimenti, dettandone uno specifico regime di pubblicità quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Circolare si intende per:

- **Altri soggetti residenti**: i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle “società residenti” (definite in seguito), quali a titolo esemplificativo, le associazioni, le istituzioni senza scopo di lucro, le strutture periferiche dello Stato non presenti nell’elenco Istat delle unità istituzionali appartenenti al settore della pubblica amministrazione, le associazioni tra professionisti, le fondazioni, i fondi comuni di investimento, con sede legale in Italia;
- **Anagrafe soggetti**: l’archivio nel quale sono censiti ed identificati con un codice univoco tutti i soggetti a cui si riferiscono le segnalazioni nominative che gli intermediari creditizi e finanziari sono tenuti a effettuare alla Banca d’Italia;
- **Anagrafe titoli**: l'archivio delle informazioni anagrafiche sugli strumenti finanziari che gli intermediari creditizi e finanziari e altre società segnalano alla Banca d'Italia;
- ***Application to Application* (A2A)**: la modalità di comunicazione diretta e automatizzata tra due applicazioni, sulla base di protocolli tecnici strutturati;
- **CAB**: il codice di avviamento bancario dei comuni italiani;
- **Censimento**: l’iscrizione di una persona fisica o di un soggetto diverso dalla persona fisica nell’Anagrafe;

- **Centrale dei rischi**: il sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela, gestito dalla Banca d'Italia e disciplinato dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze – Presidente del CICR n. 663/2012, nonché dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 ("Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi");
- **Classificazione della clientela**: il settore istituzionale, altrimenti chiamato SAE (Settore di Attività Economica); cfr. Circolare 140 dell'11 febbraio 1991 ("Istruzioni relative alla classificazione della clientela");
- **Codice ABI**: il codice identificativo univoco dell'ente segnalante;
- **Codice ATECO**: la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea NACE Rev. 2 (cfr. oltre "Codice NACE");
- **Codice censito**: il codice identificativo dei soggetti registrati nell'Anagrafe;
- **Codice dello Stato estero**: il codice attribuito dalla Banca d'Italia agli Stati esteri[1];
- **Codice di controparte estera**: il codice assegnato dalla Banca d'Italia ai soggetti residenti in uno Stato estero segnalati presso l'Anagrafe dei titoli della Banca d'Italia;
- **Codice LEI (*Legal Entity Identifier*)**: l'identificativo univoco assegnato ai soggetti che operano nei mercati finanziari internazionali. È gestito dalla *Global LEI Foundation* (GLEIF);
- **Codice OICR**: il codice fiscale convenzionale per i fondi comuni d'investimento italiani[2] attribuito dalla Banca d'Italia;
- **Codice NACE**: il sistema di classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee; NACE Rev. 2, previsto dal Regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/12/2006);
- **Cointestazione**: la relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti per l'adempimento di obbligazioni derivanti da un rapporto di credito di cui essi siano congiuntamente intestatari;

---

[1] Disponibile nel documento "*Paesi, Valute, Strumenti finanziari di agenzie di codifica estere e Controparti estere*": (www.bancaditalia.it) in Statistiche> Servizio di codifica ISIN, Anagrafe Titoli e Segnalazioni ex Art. 129 TUB>Anagrafe titoli – Tabelle.
[2] Disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Compiti > Vigilanza sul sistema bancario e finanziario > Albi ed elenchi > Albi ed elenchi di vigilanza > O.I.C.R.

- **Crittografia**: una tecnica di cifratura di un messaggio in una forma tale che l'informazione in esso contenuta possa essere recepita solo dal destinatario;
- **Enti segnalanti**: gli intermediari creditizi e finanziari tenuti a effettuare segnalazioni alla Banca d'Italia per finalità statistiche e di vigilanza sulla base della normativa vigente;
- **Famiglie consumatrici**: gli individui o gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare; cfr. la Circolare 140 dell'11 febbraio 1991 ("Istruzioni relative alla classificazione della clientela");
- **Famiglie produttrici**: le società semplici, società di fatto e imprese individuali la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita, purché il loro comportamento economico e finanziario non sia tale da configurare una quasi-società; cfr. la Circolare 140 dell'11 febbraio 1991 ("Istruzioni relative alla classificazione della clientela");
- **Filiale estera (residente in un paese diverso della casa madre)**: un'unità istituzionale sprovvista di personalità giuridica che costituisce parte di un'altra entità giuridica con diversa residenza, in conformità al concetto di "filiale unica" di cui all'art. 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.2533/98;
- **Fondi comuni d'investimento**: i patrimoni autonomi come definiti dall'art. 1 - lett. j) del d. lgs. 58/1998 (T.U.F.);
- **Identificativo (di un messaggio o di una comunicazione)**: l'insieme degli elementi di identificazione di un messaggio (segnalazione trasmessa da un ente segnalante alla Banca d'Italia) o di una comunicazione (segnalazione trasmessa dalla Banca d'Italia a un ente segnalante) quali il codice dell'applicazione, il codice del mezzo trasmissivo, il codice dell'ente segnalante, il codice del tipo messaggio o comunicazione, il numero progressivo di quest'ultimo e la sua data di produzione;
- **Intermediari vigilati**: gli intermediari sui quali la Banca d'Italia conduce attività di vigilanza (ad esempio, banche e gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM, SGR, SICAV e SICAF, istituti di moneta elettronica – IMEL, istituti di pagamento);
- **Persone fisiche**: le famiglie consumatrici e le famiglie produttrici, secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 140 del 1991 e relativi aggiornamenti. Si evidenzia che le ditte individuali sono definite come famiglie produttrici;

- **Prima informazione (servizio di)**: il servizio attraverso il quale gli enti segnalanti, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati, purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito;
- **Pubblica amministrazione**: le amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco predisposto ogni anno dall'Istat ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 169/2009[3];
- **RIAD (*Register of Institutions and Affiliates Data*)**: il database del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) dove sono registrate le unità istituzionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Banca Centrale Europea (BCE) e per le rilevazioni di tipo nominativo del Sistema Europea delle Banche Centrali;
- **Registro delle imprese**: il registro tenuto dalle Camere di Commercio italiane, in cui le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (ad esempio fondazioni, associazioni) che esercitano un'attività economica, sono tenuti all'iscrizione ai sensi dell'art. 2188 del Codice Civile. Esso rappresenta la fonte primaria di certificazione dei dati costitutivi dei soggetti economici iscritti;
- **Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)**: la banca dati che raccoglie le notizie economiche, statistiche e amministrative per le quali la legge prevede la denuncia alle Camere di Commercio ma non l'obbligo d'iscrizione nel Registro delle imprese;
- **Residente**: il soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero che svolge in Italia attività produttiva di reddito;
- **Rilevazione nominativa**: una raccolta di dati relativi a singoli soggetti (persone fisiche, società residenti ecc.);
- **Segnalazione anagrafica**: il messaggio attraverso il quale gli enti segnalanti acquisiscono il codice censito dell'Anagrafe per il soggetto segnalato;
- **Società ed enti non residenti**: le società finanziarie e non finanziarie, le istituzioni, ecc., con sede legale all'estero e le amministrazioni pubbliche estere;

---

[3] L'elenco è pubblicato dall'Istat in Gazzetta Ufficiale e può essere reperito nel sito internet dell'Istat all'indirizzo www.istat.it: metodi e strumenti > classificazioni > elenco delle unità istituzionali appartenenti alle AP .

- **Società residenti**: le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice; le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni; le società cooperative; le società di fatto; le società consortili; le società costituite in base a leggi di altro Stato; le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese con sede legale in Italia (per "Altri soggetti residenti" cfr. la rispettiva definizione);
- **Soggetto** o **Unità istituzionale**: il centro elementare di decisione economica, caratterizzato da autonomia decisionale nell'esercizio della propria funzione principale nonché dal possesso di una contabilità completa ovvero dalla possibilità, dal punto di vista economico e giuridico, di compilare una contabilità completa qualora ne sia fatta richiesta, ai sensi del Regolamento UE N. 549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Sono incluse anche le persone fisiche;
- **Soggetti diversi dalle persone fisiche**: a titolo esemplificativo, le società di persone e di capitali finanziarie e non finanziarie, le amministrazioni pubbliche, le associazioni, le istituzioni senza scopo di lucro, le strutture periferiche dello Stato.

CAPITOLO I

L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

Sulla base delle disposizioni normative sopra elencate, gli intermediari bancari e finanziari vigilati sono tenuti ad inviare dati e informazioni alla Banca d'Italia, per consentirne lo svolgimento delle funzioni istituzionali quali: la vigilanza sul sistema bancario e finanziario; la tutela della stabilità finanziaria; l'attuazione, nell'ambito dell'Eurosistema, della politica monetaria unica; la ricerca in campo economico-finanziario e la produzione delle statistiche; la prevenzione e il contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tali dati e informazioni sono pertanto necessariamente censiti dalla Banca d'Italia in forza delle medesime disposizioni normative in basi dati differenziate per tipologia.

Ai fini della presente Circolare, rilevano, gli obblighi segnaletici sopra elencati e, in particolare, quelli aventi ad oggetto dati "nominativi" relativi:

- ai rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela (censiti nell'archivio della Centrale dei rischi),
- alle informazioni sul credito e rischio di credito riferite alla clientela diversa dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali, alle condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sulle operazioni di credito (censiti nell'archivio AnaCredit),
- agli assetti partecipativi e alla composizione sociale degli intermediari vigilati (censiti negli archivi degli Assetti Partecipativi Enti e Libro soci),
- alla composizione degli organi sociali degli intermediari vigilati (censiti nell'archivio degli Organi Sociali),
- alle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default della clientela degli intermediari (censiti nell'archivio del *Loss Given Default*),
- alle esposizioni in sofferenza detenute dalle banche (censiti nell'archivio *Non Performing Loans*),
- alle condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sulle operazioni di credito (censiti nell'archivio TAXIA),

- agli incassi e ai pagamenti effettuati dalle banche per conto di imprese residenti con soggetti non residenti (censiti nell'archivio della Matrice dei Conti),
- alle grandi esposizioni, ai principali finanziatori, alla struttura del gruppo, al rischio di concentrazione, al rischio operativo e di controparte (censiti nelle basi informative di vigilanza armonizzata),
- alle attività di rischio e operazioni nei confronti dei soggetti collegati e alle rettifiche di valore su finanziamenti deteriorati concessi a società non finanziarie (censiti nelle basi informative di vigilanza non armonizzata),
- alla predisposizione dei piani di risoluzione e alla struttura delle passività (censiti nelle basi informative di risoluzione).

Per la descrizione delle rilevazioni nominative della Banca d'Italia e degli archivi in cui tali dati sono contenuti si rinvia all'ALLEGATO I. Detto allegato è aggiornato da BI con cadenza annuale. Gli aggiornamenti dell'allegato vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.

Del tutto strumentale e trasversale rispetto a tali archivi è quello denominato "Anagrafe dei soggetti", che ha lo scopo di attribuire a tutti i soggetti indicati nelle segnalazioni degli intermediari un codice univoco utilizzato, in luogo dei dati anagrafici, per censire il medesimo soggetto nei citati archivi della Banca d'Italia.

Per tale ragione i dati anagrafici dei singoli soggetti (persone fisiche e soggetti diversi da persone fisiche) contenuti nelle segnalazioni degli intermediari, vengono registrati in un apposito archivio gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Anagrafe dei soggetti", in cui sono raccolte anche le informazioni anagrafiche di tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese.

I soggetti segnalati per la prima volta dagli intermediari e le imprese di nuova iscrizione nel Registro delle Imprese (con l'esclusione di quelle individuali) vengono "censiti" nell'Anagrafe affinché a ciascuno di essi venga assegnato un codice identificativo univoco (c.d. "codice censito") che sarà utilizzato nelle successive comunicazioni tra gli intermediari e la Banca d'Italia per indicare il medesimo soggetto.

L'attribuzione del "codice censito" oggetto del censimento anagrafico risponde a due esigenze: (i) ridurre gli oneri per gli intermediari segnalanti, che possono utilizzare il "codice censito" per tutte le segnalazioni relative al medesimo soggetto, senza dover trasmettere ogni volta gli attributi anagrafici

dello stesso; (ii) consentire alla Banca d'Italia di associare le diverse segnalazioni nominative, così da ottenere dati globali relativi al medesimo soggetto. Ciò assicura l'interoperabilità tra le diverse basi dati e consente un utilizzo integrato e più efficiente delle informazioni oggetto di segnalazioni obbligatorie per le finalità istituzionali della Banca d'Italia, senza alcun impatto sui diritti e le libertà dei soggetti segnalati. Infatti, il codice identificativo associato a ciascun nominativo oggetto della segnalazione ha carattere del tutto neutro, costituisce soltanto un alias del soggetto cui viene attribuito indipendentemente dalla tipologia di segnalazione compiuta dagli intermediari. L'Anagrafe tratta esclusivamente le informazioni anagrafiche necessarie alla corretta identificazione dei soggetti e gli addetti alla gestione di tale base dati non possono accedere al contenuto delle segnalazioni effettuate dagli intermediari e riferite ai soggetti censiti. Essa ha carattere del tutto complementare e strumentale rispetto alle banche dati di cui la Banca d'Italia ha la titolarità in relazione al censimento delle segnalazioni cui gli intermediari sono tenuti per legge.

A garanzia della correttezza e qualità dei dati anagrafici collegati ai codici censiti, il processo di aggiornamento degli attributi registrati in Anagrafe prevede che: (1) gli intermediari comunichino le variazioni intercorse su soggetti da essi segnalati; (2) l'Anagrafe invii comunicazioni su tali variazioni a tutti gli intermediari interessati al soggetto; (3) gli intermediari verifichino la correttezza degli aggiornamenti ricevuti e apportino ulteriori modifiche, ove necessario.

L'Anagrafe inoltre rappresenta la fonte principale di alimentazione dell'analoga anagrafe del SEBC denominata RIAD (*Register of Institutions and Affiliates Data*) per i soggetti residenti in Italia diversi dalle persone fisiche[4], in forza di quanto previsto dal citato Indirizzo (UE) 2018/876, che stabilisce, tra l'altro, gli obblighi delle BCN riguardo alla segnalazione dei dati di riferimento, nonché all'aggiornamento e alla gestione della qualità dei dati del RIAD. Il RIAD costituisce il registro condiviso relativo ai dati di riferimento concernenti le unità giuridiche e le altre unità istituzionali rilevanti a fini statistici, la cui raccolta supporta i processi operativi nell'ambito dell'Eurosistema e l'assolvimento dei compiti del SEBC nonché del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e permette lo sfruttamento integrato

[4] RIAD è alimentato dalle Banche Centrali Nazionali appartenenti al Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC).

delle informazioni e la corretta identificazione dei soggetti a livello europeo. Difatti, il RIAD agevola l'integrazione di varie serie di dati, fornendo in particolare codici di identificazione comuni. Combinati con dati provenienti da altre banche centrali nazionali e dalla banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (AnaCredit), i dati RIAD costituiscono la base di analisi e di studi a supporto dell'adozione di decisioni di politica monetaria, del rilevamento precoce di rischi sistemici nonché della conduzione di politiche macroprudenziali e della vigilanza microprudenziale.

2. CONTENUTO DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

2.1 Tipologie di soggetti censiti

Sono registrati in Anagrafe i seguenti soggetti:

- persone fisiche;
- soggetti diversi da persone fisiche:
    - società residenti;
    - pubblica amministrazione;
    - altri soggetti residenti;
    - società ed enti non residenti.

Inoltre, vengono registrati in Anagrafe i legami di cointestazione tra soggetti.

2.2 Elementi anagrafici dei soggetti censiti

L'insieme di attributi anagrafici registrati in Anagrafe dipende dalla tipologia di soggetto (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica); per quelli diversi dalle persone fisiche, il numero di attributi anagrafici registrati differiscono anche in base alla rilevazione nominativa per la quale è stato richiesto il censimento. Vengono definiti "comuni" gli attributi anagrafici registrati per tutte le rilevazioni e per tutti i soggetti; sono invece qualificati come "aggiuntivi" quelli richiesti soltanto per i soggetti segnalati in specifiche rilevazioni nominative, secondo quanto previsto dalle Tabelle

Tabella 1 eTabella 2, rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per quanto riguarda le cointestazioni, l'Anagrafe attribuisce un codice censito univoco all'insieme di più soggetti cointestatari di uno o più rapporti, senza rilevare informazioni sulla tipologia di legame né ulteriori dati anagrafici rispetto a quelli elencati nelle Tabelle Tabella 1 eTabella 2.

Tabella 1. Persone fisiche. Descrizione degli attributi (dati personali trattati)[5]

Attributo	**Descrizione**	**Comune/Aggiuntivo**
Codice fiscale	Codice assegnato dall'Agenzia delle Entrate, previsto per tutti i soggetti residenti (per le ditte individuali va indicato quello del titolare)	Comune
Cognome e nome	Cognome e nome per esteso della persona fisica	Comune
Luogo di nascita	CAB del comune di nascita per i soggetti nati in Italia o codice dello Stato estero di nascita per i soggetti nati all'estero	Comune
Data di nascita	Giorno, mese e anno di nascita della persona fisica	Comune
Sesso	Sesso della persona fisica	Comune
Residenza anagrafica	CAB del comune di residenza per i soggetti residenti in Italia o codice dello Stato estero di residenza per i soggetti residenti all'estero (per le ditte individuali va indicato il luogo in cui viene svolta l'attività)	Comune
Classificazione della clientela (Codice SAE)	Codice Sottogruppo di Attività Economica (SAE), secondo le "*Istruzioni relative alla classificazione della clientela*" di cui alla Circ. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti	Comune
Attività economica (Codice ATECO)	Classificazione delle attività economiche ATECO 2007	Comune
Specie giuridica	Tipologia giuridica del soggetto, da indicare in caso di ditta individuale (imprenditore, lavoratore autonomo o libero professionista)	Comune
Situazione giuridica	Eventuale esistenza di una procedura concorsuale ovvero di uno stato di liquidazione volontaria	Comune
Eredità	Accettazione con beneficio d'inventario o non accettazione dell'eredità, nel caso di soggetto defunto	Comune

[5] Le indicazioni sulle caratteristiche, sui formati e sulla condivisione degli attributi anagrafici sono riportate nel manuale tecnico "*Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti*".

Tabella 2. Soggetti diversi dalle persone fisiche. Descrizione degli attributi[6]

Attributo	**Descrizione**	**Comune/Aggiuntivo**
Codice fiscale	Codice assegnato dall'Agenzia delle Entrate, previsto per tutti i soggetti residenti	Comune
Codice LEI	*Legal Entity Identifier*, previsto per i soggetti che ne dispongono	Comune
Denominazione	Denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo e dalle successive modifiche	Comune
Sede legale	CAB del comune italiano o codice dello Stato estero di residenza per i soggetti aventi sede legale all'estero	Comune
Sede legale casa madre	Codice dello Stato estero ove è ubicata la sede legale della casa madre	Comune
REA	Numero d'iscrizione al REA	Comune
Specie giuridica	Forma societaria assunta dal soggetto o sua natura giuridica	Comune
Specie giuridica estera	Forma societaria assunta dal soggetto residente all'estero tra quelle indicate nella lista delle *legal form* che la BCE rende disponibile sul proprio sito web[7]	Comune
Classificazione della clientela	Codice Sottogruppo di Attività Economica (SAE) secondo le "*Istruzioni relative alla classificazione della clientela*" di cui alla Circ. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti	Comune
Situazione giuridica	Eventuale esistenza di una procedura concorsuale, di uno stato di liquidazione volontaria o cancellazione dal Registro delle imprese italiane o, nel caso di altri soggetti non contenuti nel Registro imprese, lo stato di cessazione del soggetto.	Comune

---

[6] Le indicazioni sulle caratteristiche, sui formati e sulla condivisione degli attributi anagrafici sono riportate nel manuale tecnico "*Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti*".
[7] (www.ecb.europa.eu) in Statistics > Money, credit and banking > AnaCredit project.

Attributo	**Descrizione**	**Comune/Aggiuntivo**
Codice ABI	Codice identificativo per gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, CDP e Poste Italiane[8]	Comune
Codice di controparte estera	Codice identificativo dell'Anagrafe titoli per i soggetti non residenti	Comune
Codice RIAD	Codice identificativo del soggetto assegnato dal registro RIAD della BCE	Aggiuntivo (AnaCredit[9])
Identificativo nazionale[10]	Codice identificativo del soggetto nel paese di residenza della controparte. Cfr. la lista dei *national identifier* che la BCE rende disponibile sul proprio sito web[11] (Regolamento AnaCredit - Allegato IV)	Aggiuntivo (AnaCredit)
Tipo identificativo nazionale	Tipologia del codice identificativo del soggetto nel paese di residenza della controparte[12]. Cfr. la lista dei *national identifier* che la BCE rende disponibile sul proprio sito web[13]	Aggiuntivo (AnaCredit)
Identificativo della sede centrale d'impresa	Per le filiali estere (residenti in un Paese diverso della casa madre), codice censito della casa madre. Per i fondi comuni d'investimento deve essere segnalato il codice identificativo delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV[13]	Aggiuntivo (AnaCredit)
Identificativo dell'impresa madre diretta	Codice censito della controllante diretta. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV[13]	Aggiuntivo (AnaCredit)
Identificativo dell'impresa madre apicale	Codice censito dell'impresa madre apicale. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV[13]	Aggiuntivo (AnaCredit)
Indirizzo	Indirizzo della sede legale del soggetto, comprensivo di via, numero civico, codice di	Aggiuntivo (AnaCredit)

[9] La rilevazione AnaCredit è disciplinata dal Regolamento UE 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito.
[10] Si evidenzia che, nel caso di assenza del codice LEI, per i soggetti non residenti segnalati in AnaCredit, gli enti partecipanti alla rilevazione sono tenuti a fornire un codice identificativo nazionale.
[11] (www.ecb.europa.eu) in Statistics > Money, credit and banking > AnaCredit project.
[12] Ad esempio, quando nel campo "Identificativo nazionale" viene riportato un codice fiscale estero, il campo "Tipo identificativo nazionale" indicherà "*Tax code*".
[13] (www.ecb.europa.eu) in Statistics > Money, credit and banking > AnaCredit project.

Attributo	**Descrizione**	**Comune/Aggiuntivo**
	avviamento postale, città, comune e provincia. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV[15]	
Attività economica	Per i soggetti residenti, codice ATECO; per i soggetti non residenti, codice NACE. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV[15]	Aggiuntivo (AnaCredit)
Stato dei procedimenti legali	Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV[15]	Aggiuntivo (AnaCredit)
Data d'inizio dei procedimenti legali		
Dimensione dell'impresa		
Data della dimensione dell'impresa		
Numero dei dipendenti		
Totale di bilancio		
Fatturato annuo		
Principio contabile		

Per i dettagli sugli obblighi di segnalazione degli attributi anagrafici previsti dal "Regolamento AnaCredit" (cfr. *supra*), relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche si rimanda:

- alla Circolare n. 297 del 16/05/2017 ("Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti");
- all'*AnaCredit Manual* e ai relativi allegati disponibili sul sito della BCE[14].

Mentre gli attributi comuni sono condivisi solo con gli enti che partecipano alle specifiche rilevazioni nominative, gli attributi aggiuntivi AnaCredit[15] utili

[14] https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/html/index.en.html.
[15] Cfr. cap. "Informazioni relative agli attributi aggiuntivi utilizzati per l'acquisizione dei dati anagrafici richiesti dalla *Regulation Anacredit*" del manuale disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Documentazione tecnica.

all’identificazione e alla classificazione delle controparti sono condivisi anche con tutti gli altri enti, al fine di garantire la disponibilità di un maggior numero di informazioni per la corretta identificazione anagrafica dei soggetti e contribuire al miglioramento della qualità delle informazioni contenute nell’Anagrafe[16].

[16] Cfr. CAPITOLO II, SEZIONE III, paragrafo 2.

3. ALIMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

3.1 Fonti

L'Anagrafe è alimentata mediante due tipologie di fonti: le "fonti ufficiali" e le "fonti cooperative". Le prime consistono nelle informazioni acquisite da pubblici registri, elenchi e albi ufficiali, e vengono definite "ufficiali" in quanto provengono da istituzioni che certificano l'esistenza dei soggetti censiti e la veridicità dei loro dati anagrafici. Le seconde consistono nelle informazioni trasmesse dagli enti segnalanti.

Le fonti di alimentazione vengono utilizzate sia per il primo censimento nell'Anagrafe, sia per l'aggiornamento degli attributi anagrafici.

3.2 Il censimento dei soggetti

Ciascuna tipologia di soggetto ha una propria fonte di censimento, così come descritto nella Tabella 3.

Tabella 3. Tipologie di soggetti: fonti di censimento

Tipologia del soggetto	Fonte di censimento
Persone fisiche[17]	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Società residenti[18]	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
Altri soggetti residenti[19]	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Società ed enti non residenti	Enti segnalanti e RIAD (fonte cooperativa)
Cointestazioni[20]	Enti segnalanti (fonte cooperativa)

I soggetti censiti da fonti ufficiali sono registrati in Anagrafe anche in assenza di una segnalazione da parte degli enti segnalanti. Per acquisire il codice censito dei soggetti, gli enti segnalanti devono fornire tutti gli attributi anagrafici "comuni" indicati nelle Tabelle Tabella 1 eTabella 2.

Tutte le informazioni relative a persone fisiche sono censite a seguito di trasmissione degli enti segnalanti.

3.3 L'aggiornamento degli attributi anagrafici

Gli attributi anagrafici possono essere aggiornati da fonti diverse, in base alla tipologia di soggetto e alla disponibilità di informazioni, laddove lo stesso attributo anagrafico sia disponibile in più di una fonte.

---

[17] Gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti residenti ed esteri sono registrati nella categoria delle persone fisiche anche se costituiti sotto forma di Ditta individuale iscritta al Registro delle imprese.

[18] Sono comprese le imprese di assicurazione, vigilate dall' IVASS e gli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia; entrambi sono censiti dal Registro delle imprese, la classificazione del sottogruppo di attività economica è aggiornato dalle rispettive autorità di vigilanza.

[19] Per i fondi comuni d'investimento la fonte ufficiale di censimento è la Banca d'Italia, per i fondi pensione è la COVIP.

[20] Le cointestazioni non hanno attributi anagrafici propri, ma rappresentano un legame tra due o più soggetti che devono essere precedentemente censiti. Per censire una cointestazione è dunque necessario fornire i codici censiti dei soggetti che partecipano alla cointestazione stessa.

Per le persone fisiche, tutti gli attributi anagrafici sono aggiornati tramite fonte cooperativa.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche le fonti di aggiornamento degli attributi anagrafici sono elencate nell'

ALLEGATO II.

3.4 Gerarchia delle fonti

Tenuto conto della valenza certificativa delle fonti ufficiali dei dati, gli attributi anagrafici da esse alimentati non possono essere modificati da informazioni provenienti da fonte cooperativa.

Gli enti segnalanti sono comunque tenuti a far presente ai loro clienti le eventuali discordanze tra le informazioni da questi comunicate e quelle riscontrate nelle fonti ufficiali, affinché essi possano rivolgersi alle autorità competenti (ad esempio, alle Camere di commercio) per far apportare le necessarie correzioni.

4. IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI

4.1 Liceità del trattamento e relative finalità

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR, il trattamento dei i dati raccolti nell’Anagrafe è lecito in quanto necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investita la Banca d’Italia quale titolare del trattamento, con precipuo riguardo alle segnalazioni ricevute in forza degli obblighi segnaletici imposti sulla base delle normative vigenti sopra richiamate, e comunque nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento.

Gli intermediari, in qualità, a loro volta, di titolari del trattamento, sono tenuti, in adempimento agli obblighi segnaletici di legge e in linea con l’art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR (ai sensi del quale il trattamento è lecito nella misura in cui sia necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), a raccogliere i dati delle controparti e a segnalarli alla Banca d’Italia, senza che sia quindi necessario acquisire il loro consenso; devono fornire a tali soggetti un’informativa nella quale si rende noto che i dati personali sono per legge comunicati alla Banca d’Italia. Gli enti segnalanti sono tenuti a osservare l’obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'attività di segnalazione o non legittimata a utilizzare i dati nell’ambito dell’organizzazione aziendale. È consentito il trasferimento dei dati tra enti facenti parte di un gruppo bancario, anche transnazionale, purché siano utilizzati esclusivamente per le finalità connesse con gli obblighi segnaletici.

I dati contenuti nell’Anagrafe formano oggetto di diverse operazioni di trattamento da parte della Banca d’Italia, meglio descritte in seguito con riferimento alle modalità di funzionamento dell’Anagrafe. I dati vengono: raccolti tramite l’acquisizione di messaggi di censimento e variazione prodotti e inviati dalle fonti di alimentazione dell’Anagrafe; registrati in un database dedicato; organizzati e strutturati in tabelle in base alla tipologia di soggetto segnalato; conservati; modificati se errati o non aggiornati; trattati dalle strutture della Banca che utilizzano le rilevazioni nominative; consultati dagli intermediari (cfr. CAPITOLO II); comunicati agli enti segnalanti per fornire riscontro alla segnalazione effettuata; comunicati ad altri enti e autorità al ricorrere delle condizioni di legge.

4.2 Accesso ai dati da parte di soggetti esterni alla Banca d'Italia

Sulla base dei Protocolli d'intesa che la Banca d'Italia ha stipulato, ai sensi dell'art. 7, co. 5 del T.U.B. e delle altre disposizioni di legge sopra elencate (cfr. Introduzione, par. 2) ai dati contenuti nell'Anagrafe può avere accesso, in primo luogo, la UIF per effettuare le analisi di competenza dell'Unità a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In virtù delle sopra richiamate fonti normative (cfr. Introduzione, par. 2) , e sulla base dell'Accordo tra Banca d'Italia e IVASS del 19 novembre 2019 - stipulato in forza delle disposizioni di legge abilitanti la collaborazione fra dette Istituzioni attraverso il reciproco scambio di dati e informazioni - per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l'informazione statistica delle imprese di assicurazione, e in particolare dell'articolo 7, relativo all'accesso dell'Istituto agli archivi anagrafici della Banca d'Italia (inclusa l'Anagrafe dei soggetti), alcuni dati dell'Anagrafe possono altresì essere consultati dall'IVASS. Ciò, al fine, tra l'altro, di verificare l'esattezza e l'aggiornamento degli attributi anagrafici[21] riferibili ai soggetti segnalati dalle imprese e dai gruppi assicurativi. L'IVASS, infatti, in qualità di autonomo titolare del trattamento e nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali di vigilanza sul settore assicurativo, raccoglie segnalazioni nominative relative alle imprese e ai gruppi di assicurazione e gestisce un proprio "Registro delle imprese e dei gruppi assicurativi" (c.d. RIGA), nel quale i soggetti con cariche sociali e i titolari o responsabili di funzioni fondamentali aziendali – segnalati dalle imprese e gruppi assicurativi – sono identificati con il codice censito dell'Anagrafe[22]. Tale registro, sviluppato come applicazione informatica

---

[21] Limitatamente ai dati elencati in Tabella 1 in caso di persona fisica (ad eccezione dell'informazione sull'eredità) e quelli elencati in Tabella 2 per i soggetti diversi da persone fisiche.
[22] RIGA persegue l'obiettivo di costituire una base dati integrata, razionalizzando i processi di raccolta delle informazioni e minimizzando il numero di informazioni raccolte, con particolare riguardo a quelle di tipo anagrafico. L'integrazione con le infrastrutture di Banca d'Italia (segnatamente, Infostat) è volta a migliorare la qualità, la tempestività e la sicurezza delle informazioni utilizzate dall'IVASS per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle normative nazionali e dell'Unione Europea. La Banca d'Italia gestisce RIGA quale responsabile del trattamento, essendo stata all'uopo designata dall'IVASS che ne rimane titolare.
Con RIGA sono gestite le informazioni anagrafiche e societarie, alimentate da IVASS o direttamente dalle imprese vigilate, relative alle imprese e ai gruppi assicurativi nonché ai soggetti che ricoprono specifici incarichi sociali o di controllo. RIGA a sua volta consulta – tramite interconnessione telematica diretta - i dati anagrafici delle persone fisiche nonché di quelle giuridiche già censiti nell'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia, al fine di consultare i dati

per conto dell'IVASS dalla Banca d'Italia – nominata a tal fine responsabile del trattamento -, prevede, fra l'altro, l'acquisizione, il controllo e l'utilizzo delle informazioni anagrafiche delle imprese assicurative, incluse quelle sui titolari di partecipazioni rilevanti, sugli esponenti aziendali e sui titolari di funzioni fondamentali.

Pertanto, al pari di quanto avviene per gli intermediari bancari e finanziari, anche l'IVASS e le imprese di assicurazione segnalanti all'IVASS hanno la possibilità di accedere al codice censito del soggetto da segnalare e, in caso di assenza del soggetto in archivio, di chiederne il censimento alla Banca d'Italia. In tal modo si persegue la finalità di arricchire l'Anagrafe[23] e di garantire una maggiore qualità dei dati relativi alle imprese di assicurazione, in linea con il Regolamento (UE) n. 1374/2014 della BCE, che prevede la trasmissione alla BCE delle segnalazioni statistiche delle imprese di assicurazione per poter effettuare le analisi di competenza sulle attività finanziarie del settore assicurativo.

4.3 Correttezza e qualità dei dati

Il corretto funzionamento dell'Anagrafe si fonda, oltre che sulla valenza certificativa dei dati provenienti da fonti ufficiali, sulla piena collaborazione e sul senso di responsabilità degli enti segnalanti. Essi, per le relazioni dirette con i soggetti da segnalare e la disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi sull'identificazione dei soggetti e sulla correttezza dei dati anagrafici.

Un requisito fondamentale per garantire l'affidabilità dei dati presenti in Anagrafe è costituito dalla qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. (cfr. CAPITOLO II, SEZIONE III, paragrafo 2)

---

relativi al codice censito di interesse. L'IVASS non può tuttavia apportare integrazioni, variazioni o qualunque altra modifica ai dati acquisiti dall'Anagrafe.

[23] Anche ai fini della verifica del rispetto della normativa sull'*interlocking* (art. 36, d.l. n. 201/2011) in cui sono impegnate Banca d'Italia e IVASS unitamente alla CONSOB.

4.4 Esercizio dei diritti a tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia attraverso l'Anagrafe non presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche censite.

Sia per il primo censimento, sia per l'aggiornamento degli attributi anagrafici vengono utilizzate le fonti di alimentazione dell'Anagrafe, ufficiali e cooperative: pertanto, le operazioni svolte dalla Banca d'Italia non incidono direttamente sui diritti e le libertà degli interessati. Inoltre, il codice censito con il quale viene identificato un soggetto segnalato non è uno strumento di profilazione o di catalogazione in quanto non consente di risalire alla segnalazione in cui è stato utilizzato e di farne discendere dirette conseguenze dal suo trattamento.

Si rileva, altresì, che i dati trattati dalla Banca d'Italia nell'Anagrafe non appartengono alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR, per il cui trattamento sono invece stabiliti speciali presidi di tutela.

L'interessato conserva, con riguardo ai propri dati personali censiti nell'Anagrafe, i diritti di accesso e rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR), quest'ultimo esercitabile anche in caso di errata attribuzione del codice censito. Con riferimento agli altri diritti a tutela dei dati personali di cui al GDPR, gli stessi possono essere esercitati nei confronti della Banca d'Italia, qualora dall'esercizio di tali diritti non derivi un pregiudizio effettivo e concreto alle attività svolte per finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità (art. 2 undecies del Codice della privacy).

Le fonti ufficiali dei dati hanno peraltro valenza certificativa e pertanto, come sopra indicato, gli attributi anagrafici da esse alimentati non possono essere modificati da informazioni provenienti da fonte cooperativa, ferma restando, in caso di discordanze, la possibilità di rivolgersi alle autorità competenti in relazione a ciascun archivio ufficiale per far apportare le necessarie rettifiche.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe soggetti è garantito mediante l'accesso alle banche dati gestite dalla Banca d'Italia rispetto alle quali l'Anagrafe riveste carattere strumentale.

4.5. Termini di conservazione dei dati

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett, e) Reg. UE 2016/679 (o GDPR), la Banca d'Italia conserva le informazioni registrate negli archivi dell'Anagrafe per il tempo necessario agli scopi istituzionali per i quali esse sono raccolte, ferma restando la conservazione anche per periodi più lunghi necessaria a consentire il perseguimento delle finalità statistiche.

4.6 Misure di sicurezza

L'Anagrafe adotta tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trattate, nel rispetto dei principi e delle condizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 GDPR e in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei dati (artt. 32-34 GDPR).

In ogni caso, il trattamento viene effettuato nella misura in cui non esorbiti da quanto necessario e strumentale per le finalità per cui è eseguito.

I dati sono conservati su supporti elettronici e sono accessibili solo mediante l'utilizzo di apposite procedure e sulla base di specifiche autorizzazioni. La riservatezza delle informazioni scambiate tra l'Anagrafe e gli intermediari segnalanti e le altre autorità cui vengono comunicati i dati, viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati.

Le misure adottate riguardano:

- l'adozione di policy aziendali di gestione della privacy e della sicurezza informatica;
- la protezione di hardware, reti, apparecchiature o attrezzature (da minacce ambientali, accessi non autorizzati, intercettazioni);
- la gestione del ciclo di vita delle credenziali e qualità della password;
- la formazione e sensibilizzazione del personale sulla riservatezza delle informazioni;
- le misure di autenticazione e di controllo degli accessi alle risorse IT;
- la verifica periodica sui diritti di accesso ai dati, compresa la gestione della fine del rapporto lavorativo o del passaggio ad altro incarico del personale (interno ed esterno);

- la crittografia dei dati e/o l'utilizzo di protocolli per la riservatezza delle comunicazioni;
- il log degli accessi ai dati;
- il log di monitoraggio dell'utilizzo dei sistemi e delle attività degli amministratori di sistema;
- la protezione dei log;
- il partizionamento dei dati e la segregazione delle reti;
- il *patching*, la protezione da software dannoso e l'aggiornamento periodico;
- il backup e procedure di ripristino dei dati;
- la limitazione degli accessi ai soggetti autorizzati al trattamento;
- gli accordi di riservatezza e altre specifiche previsioni contrattuali con i diversi soggetti coinvolti nel trattamento.

Gli enti segnalanti devono adottare un sistema di archiviazione e consultazione delle informazioni scambiate con l'Anagrafe tale da garantire che la diffusione delle informazioni alle proprie filiali e agli organi aziendali avvenga nel rispetto delle prescritte esigenze di riservatezza.

CAPITOLO II

INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

L'interazione tra l'Anagrafe e gli enti segnalanti avviene con modalità tecniche diverse a seconda che l'ente partecipi o meno alla Centrale dei rischi (CR).

SEZIONE I

INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI CHE PARTECIPANO ALLA CENTRALE DEI RISCHI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie, ricevono garanzie o acquistano da altri intermediari finanziamenti o garanzie già registrati, sono tenuti per legge a partecipare alla CR con l'invio di informazioni quantitative. Essi vengono definiti "intermediari partecipanti alla Centrale dei rischi".

1. ADEMPIMENTI TECNICO-OPERATIVI PER L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI

L'interazione tra gli enti segnalanti che partecipano alla CR e l'Anagrafe avviene mediante la rete Internet.

Per trasmettere e ricevere le informazioni gli enti segnalanti devono accreditarsi al servizio di trasferimento dati *application to application* (A2A). A tal fine, gli enti devono registrare - tramite l'apposita applicazione disponibile sul sito della Banca d'Italia[24] - una credenziale applicativa cui associare il certificato digitale di autenticazione e di crittografia per lo scambio

[24] La registrazione della credenziale deve essere eseguita da un operatore incaricato dall'intermediario dotato di Carta Nazionale dei servizi (CNS). Le istruzioni per registrare e gestire la credenziale sono disponibili sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche> Raccolta dati > Centrale dei rischi> Accreditamento.

dei dati. Una volta ottenuta la credenziale, l'ente invia alla Banca d'Italia, tramite posta elettronica certificata (PEC)[25], l'apposito modulo[26] compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ente.

Indicazioni precise sulle modalità di accreditamento, sulle caratteristiche dei certificati digitali e sugli standard crittografici sono riportate nel manuale tecnico *"Modalità di scambio delle* informazioni *con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti"*[27].

2. MESSAGGI E COMUNICAZIONI

Le segnalazioni trasmesse dagli enti segnalanti, di propria iniziativa ovvero in risposta a una comunicazione della Banca d'Italia, sono convenzionalmente denominate "messaggi". Viceversa, la Banca d'Italia si rivolge agli enti segnalanti, d'iniziativa ovvero in risposta a un messaggio inviato dagli enti medesimi, tramite "comunicazioni". I messaggi che originano da una richiesta della Banca d'Italia devono contenere il riferimento alla comunicazione alla quale rispondono.

Nei casi in cui è necessario accompagnare il messaggio con apposita documentazione comprovante la veridicità delle informazioni ivi contenute[28], gli enti segnalanti devono valorizzare l'apposito campo "indicatore messaggio documentato" e inviare la documentazione in formato digitale tramite posta elettronica, indicando gli elementi necessari a identificare in modo univoco il messaggio di riferimento (c.d. "identificativo")[29].

---

[25] All'indirizzo res@pec.bancaditalia.it.
[26] Disponibile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche> Raccolta dati > Centrale dei rischi> Accreditamento.
[27] Disponibile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche> Raccolta dati > Centrale dei rischi> Documentazione tecnica > Manuali.
[28] Ad esempio, devono essere documentate le variazioni di codice fiscale e le variazioni di attributi anagrafici che creano incompatibilità con il codice fiscale di persone fisiche.
[29] Le e-mail devono essere strutturate secondo i criteri previsti nel manuale tecnico "*Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti*".

3. RICHIESTA DI CODICE CENSITO

3.1 Invio della richiesta

Gli enti segnalanti che abbiano necessità di conoscere il codice censito di un soggetto trasmettono l'apposito messaggio di segnalazione anagrafica (cfr. ALLEGATO IV, messaggi n. 001/003). Nel messaggio devono essere riportati in modo accurato e completo tutti gli attributi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto interessato (elementi classificati come “comuni” nelle Tabelle Tabella 1 eTabella 2)[30].

Qualora il messaggio riguardi una persona fisica il cui codice fiscale sia incompatibile con gli altri dati anagrafici, questo deve essere accompagnato da idonea documentazione[31].

3.2 Esito della richiesta

Per ogni messaggio di segnalazione anagrafica che abbia superato i controlli formali previsti, l’ente riceve una comunicazione con la quale viene informato del risultato della ricerca effettuata in Anagrafe.

Il contenuto della comunicazione varia in relazione al risultato della ricerca:

1. **Esito certo positivo**: nel caso in cui sia possibile identificare un codice censito i cui attributi anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato, l’ente segnalante riceverà i dati anagrafici e il codice censito individuato (cfr. ALLEGATO V, comunicazioni n. 009/010);
2. **Esito certo negativo**: nel caso in cui il soggetto non sia stato individuato, se questo appartiene a una tipologia il cui censimento viene effettuato tramite fonte ufficiale, la richiesta di codice viene rifiutata, in quanto il soggetto non risulta presente nella fonte di

---

[30] Si sottolinea che per le persone giuridiche deve essere indicato il codice fiscale e non la partita iva.
[31] Il codice fiscale deve essere valido e rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e desumibile dalla documentazione ufficiale.

riferimento (cfr. ALLEGATO V, comunicazione n. 002)[32]. Se invece appartiene a una tipologia il cui censimento viene effettuato tramite fonte cooperativa, il soggetto viene registrato in Anagrafe con gli elementi anagrafici trasmessi dall'ente segnalante, cui viene comunicato il codice censito assegnato (cfr. ALLEGATO V, comunicazioni n. 009/010);

3. **Esito dubbio (sinonimi/duplicati)**: nel caso in cui il soggetto non sia stato individuato ma presenti elementi anagrafici simili ad altri soggetti censiti (c.d. "sinonimi"), l'Anagrafe invia una comunicazione all'ente con la situazione anagrafica di ciascuno dei sinonimi trovati[33] (cfr. ALLEGATO V, comunicazioni n. 005/006). Se l'ente individua tra questi il soggetto di proprio interesse, utilizzerà il relativo codice per le successive segnalazioni[34]. Se il soggetto d'interesse non è presente tra i sinonimi, l'ente dovrà chiedere il censimento di un nuovo codice tramite un messaggio di segnalazione anagrafica contenente: i dati anagrafici precedentemente segnalati, il riferimento alla comunicazione di esito di codifica ricevuta dall'Anagrafe e la valorizzazione del campo "richiesta di nuovo codice"[35].

Il processo di codifica è rappresentato nel suo complesso nell'ALLEGATO III-A.

4. VARIAZIONI ANAGRAFICHE

4.1. Obblighi di verifica e correzione dei dati

Gli enti segnalanti sono tenuti a comunicare all'Anagrafe gli aggiornamenti e le correzioni degli attributi anagrafici comuni di fonte cooperativa, anche se riguardano informazioni segnalate precedentemente da altri enti.

---

[32] L'ente segnalante deve verificare la correttezza dei dati inviati, correggere eventuali anomalie e riproporre la richiesta del codice censito o contattare l'Anagrafe per approfondimenti.

[33] Tale comunicazione è funzionale ad assicurare la qualità dei dati presenti in Anagrafe.

[34] Qualora l'ente segnalante ritenga che i dati presenti in Anagrafe non siano corretti, deve provvedere a effettuare le opportune variazioni.

[35] Inserendo "SI" in corrispondenza di tale campo.

Gli enti che segnalano attributi aggiuntivi di fonte cooperativa sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento degli stessi e sono pertanto tenuti a verificare le informazioni, controllare le comunicazioni che ricevono dall'Anagrafe e rettificare tempestivamente gli eventuali errori o inesattezze. Gli enti che non sono tenuti a segnalare tali attributi, ove riscontrassero errori o inesattezze, possono comunicare all'Anagrafe le informazioni aggiornate e corrette.

Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico, gli enti devono curare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze del sistema informativo aziendale e devono disporre di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di estrazione, verifica e trasmissione dei dati anagrafici.

La responsabilità della qualità dei dati e dell'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo degli stessi fanno capo agli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, anche nel caso in cui tali attività siano esternalizzate.

4.2. Messaggi di variazione da parte degli enti segnalanti

La procedura di variazione dei dati anagrafici aggiornabili da fonte cooperativa deve essere avviata su iniziativa degli enti segnalanti (cfr. ALLEGATO IV, messaggi n. 005/006) quando dispongano di informazioni tali da ritenere che uno o più attributi registrati in Anagrafe siano non corretti o non più attuali, ovvero in esito a una richiesta di conferma ricevuta dalla Banca d'Italia (cfr. ALLEGATO V, comunicazioni n. 019/020).

In nessun caso la procedura di variazione anagrafica può essere utilizzata per modificare gli elementi identificativi di un codice censito al fine di segnalare un soggetto diverso. Pertanto, qualora l'ente abbia utilizzato, per errore, un codice censito che corrisponde a un soggetto diverso da quello di proprio interesse, dovrà provvedere a richiedere il codice censito per quest'ultimo e rettificare di conseguenza le segnalazioni nominative precedentemente trasmesse (ad esempio, le segnalazioni alla Centrale dei rischi).

Le variazioni che recano una modifica del codice fiscale devono essere documentate. Per le persone fisiche, devono essere altresì documentate le variazioni di attributi anagrafici che creino incompatibilità con il codice

fiscale[36]. L'Anagrafe verifica la completezza e la coerenza dei documenti prodotti dall'ente avvalendosi anche di fonti ufficiali, quali l'Agenzia delle Entrate.

La procedura di variazione dei dati anagrafici deve essere utilizzata, inoltre, per l'inserimento:

- del codice LEI relativo a un soggetto già censito;
- degli attributi "aggiuntivi" (CAPITOLO I, paragrafo 2.2).

Il processo di variazione anagrafica è rappresentato nel suo complesso nell'ALLEGATO III -B.

4.3. Comunicazioni agli enti segnalanti in esito alle variazioni

A seguito di una variazione degli attributi anagrafici proveniente da fonte ufficiale o da un ente segnalante, l'Anagrafe invia una comunicazione (cfr. ALLEGATO V, comunicazioni n. 011/012)[37] a tutti gli enti che hanno segnalato il soggetto (o hanno inviato una richiesta di prima informazione, cfr. CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 7) nei mesi precedenti a tale variazione[38].

Gli enti sono pertanto costantemente aggiornati sui soggetti da essi segnalati e sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ricevute.

Se l'ente che riceve la comunicazione riscontra la presenza di errori sulle variazioni proposte da un'altra fonte cooperativa, è tenuto a comunicare il dato corretto. In assenza di rettifiche si ritiene implicito il consenso circa la correttezza dei dati registrati.

---

[36]Non deve essere documentato il messaggio di variazione anagrafica che riguarda l'inserimento di un codice fiscale laddove questo fosse mancante perché "non previsto" o "non conosciuto".
[37]La comunicazione viene sempre inviata a seguito di variazione degli attributi comuni; inoltre, la comunicazione viene inviata a seguito di variazione degli attributi aggiuntivi compresi nei tracciati descritti nel manuale tecnico "*Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti*".
[38] L'arco temporale varia in base al tipo di segnalazione effettuato.

4.4. Eliminazione di doppie codifiche

Quando in Anagrafe viene riscontrata la presenza dello stesso soggetto censito con due codici diversi[39] (c.d. "doppia codifica") si procede all'eliminazione di uno dei due (detto "erroneo") e alla comunicazione del codice corretto a tutti gli enti che hanno segnalato quello erroneo.

Il processo di eliminazione delle doppie codifiche è rappresentato nel suo complesso nell'ALLEGATO III -C.

5. FUSIONI

Le operazioni di fusione tra società residenti vengono acquisite dal Registro delle imprese. Le informazioni relative a operazioni che coinvolgono soggetti diversi dalle società residenti[40] devono essere comunicate dagli enti segnalanti con un apposito messaggio (cfr. ALLEGATO IV, messaggio n. 007) indicando la data di decorrenza della fusione e i codici di tutti i soggetti coinvolti; ove tali codici non siano disponibili devono essere acquisiti preventivamente dagli enti segnalanti.

La registrazione delle fusioni in Anagrafe viene comunicata agli enti interessati. Se essi riscontrano anomalie sulla data di decorrenza delle operazioni tra società residenti[41] o sulle informazioni che coinvolgono tipologie di soggetti diverse dalle società residenti, possono rappresentare il proprio dissenso utilizzando l'apposito messaggio documentato (cfr. ALLEGATO IV, messaggio n. 011). In tal caso, l'Anagrafe registra una nuova fusione con i dati corretti e annulla quella precedentemente acquisita.

Il processo di registrazione di una fusione è rappresentato nel suo complesso nell'ALLEGATO III -F.

---

[39] Ad esempio a seguito di una variazione anagrafica documentata.
[40] Sono incluse le operazioni tra società residenti e altri soggetti.
[41] È possibile che la data di decorrenza della fusione acquisita dal Registro delle imprese sia diversa da quella della sua effettiva decorrenza, indicata nell'atto di fusione.

6. COINTESTAZIONI

6.1 Segnalazione di una cointestazione

Per acquisire il codice censito di una cointestazione deve essere utilizzato l'apposito messaggio di segnalazione (cfr. ALLEGATO IV, messaggio n. 015) nel quale vanno indicati i codici censiti dei singoli cointestatari. Ove tali codici non siano disponibili, essi devono essere preventivamente acquisiti.

Il processo di segnalazione di una cointestazione è rappresentato nel suo complesso nell'ALLEGATO III -G.

6.2 Annullamento di una cointestazione

Qualora gli enti segnalanti, sulla base delle informazioni in loro possesso, rilevino la presenza di uno o più soggetti estranei nella composizione di una cointestazione precedentemente segnalata, devono informarne la Banca d'Italia tempestivamente, trasmettendo l'apposito messaggio di annullamento (cfr. ALLEGATO IV, messaggio n. 017)[42].

Il processo di annullamento di una cointestazione è rappresentato nel suo complesso nell'ALLEGATO III -H.

7. RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE

Gli enti partecipanti al servizio centralizzato dei rischi, quando hanno necessità di conoscere l'esposizione bancaria dei clienti al fine esclusivo di una corretta assunzione e gestione del rischio di credito, possono chiedere,

---

[42] Gli enti segnalanti che richiedono l'annullamento di una cointestazione devono preventivamente annullare le segnalazioni precedentemente imputate alla cointestazione in Centrale dei rischi, utilizzando l'apposito messaggio di rettifica degli importi. Se l'ente che chiede l'annullamento è l'unico a segnalare la cointestazione, l'Anagrafe procede alla cancellazione dagli archivi, dandone notizia all'ente medesimo. La richiesta di annullamento non ha effetto qualora l'ente richiedente non sia l'unico a segnalare per importi la cointestazione; in questo caso lo stesso riceverà una comunicazione con la quale verrà informato dell'impossibilità di annullare la cointestazione.

a titolo oneroso, alla Banca d’Italia la posizione globale di rischio, con una profondità storica al più di 36 mesi (c.d. “richieste di prima informazione”).

A tal fine utilizzano un apposito messaggio nel quale devono essere riportati tutti gli elementi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto d’interesse o, in alternativa, il codice censito, se conosciuto (ALLEGATO IV, messaggi n. 002/004). Se la richiesta riguarda una cointestazione, viene utilizzato un messaggio in cui sono indicati i codici dei soggetti che la compongono e, se conosciuto, il codice della cointestazione stessa (cfr. ALLEGATO IV, messaggio n. 016).

La richiesta di prima informazione effettuata mediante gli attributi anagrafici produce, con riferimento alla registrazione del soggetto in Anagrafe, gli stessi effetti di una richiesta di codice censito.

La richiesta di prima informazione su una cointestazione produce la registrazione della cointestazione in base dati, nel caso in cui questa non sia già stata precedentemente censita.

I processi di richiesta di prima informazione e di prima informazione su una cointestazione sono rappresentati nel loro complesso, rispettivamente, negli Allegati III-I e III-J.

8. SEGNALAZIONE DEGLI ATTRIBUTI AGGIUNTIVI

Gli attributi anagrafici aggiuntivi non devono essere inclusi nei messaggi di segnalazione anagrafica ma segnalati successivamente al censimento del soggetto cui si riferiscono utilizzando il messaggio di variazione anagrafica, sia per il primo inserimento (messaggio di variazione in “modalità inserimento”[43]) sia per le successive, eventuali variazioni.

[43] Si parla di “modalità inserimento” quando il messaggio di variazione anagrafica è utilizzato per l’iniziale inserimento degli attributi aggiuntivi e non per modificare i dati già registrati.

SEZIONE II

INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI CHE NON PARTECIPANO ALLA CENTRALE DEI RISCHI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

Gli enti segnalanti che non partecipano al servizio centralizzato dei rischi utilizzano la funzione di segnalazione anagrafica ASVI accessibile mediante la piattaforma INFOSTAT[44], finalizzata a conoscere il codice censito dei soggetti già registrati in Anagrafe o codificare ex novo i soggetti non censiti.

Si tratta di una funzione dedicata alla sola segnalazione anagrafica che dal punto di vista del contenuto rispecchia quanto già descritto nel CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 3.1.

Gli adempimenti tecnico-operativi e le modalità di utilizzo dell'applicazione ASVI sono descritti nel manuale tecnico: *"Segnalazione anagrafica massiva: manuale d'uso per gli Intermediari Segnalanti"*[45].

Gli enti che non hanno la possibilità di accedere alla funzione ASVI devono contattare per istruzioni la casella funzionale anagrafe.soggetti@bancaditalia.it dopo aver preventivamente verificato la presenza del soggetto in anagrafe attraverso il servizio di *inquiry* nominativo online[46].

---

[44] La piattaforma INFOSTAT è accessibile dal sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via internet > Collegamento al sito dedicato > Accesso alla raccolta dati via internet (vers. 2 – INFOSTAT), oppure all'indirizzo internet https://infostat.bancaditalia.it. Il servizio ASVI è utilizzato dagli enti segnalanti che partecipano a specifiche rilevazioni nominative, quali la "*Loss given default*" (LGD).

[45] Cfr. il sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via internet > Manuali.

[46] Tale servizio è accessibile per gli enti segnalanti che sono già abilitati a INFOSTAT dal sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via internet > Collegamento al sito dedicato > Accesso alla raccolta dati via internet (vers. 2 – INFOSTAT). Si evidenzia che si tratta di un servizio di *inquiry* online, che si differenzia dal servizio di consultazione *application to application* (ASQ) descritto nel Capitolo IV.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI

1. SERVIZIO WEB PER LA CONSULTAZIONE DELL'ANAGRAFE

Gli enti segnalanti possono interrogare in tempo reale la base dati dell'Anagrafe mediante un servizio web, denominato ASQ ("Anagrafe dei Soggetti Query"), accessibile in modalità *application to application* (A2A). Tale servizio consente agli enti segnalanti di interrogare in tempo reale la base dati per verificare la presenza di uno o più soggetti, conoscerne il relativo codice e acquisire le informazioni anagrafiche aggiornate, con uno strumento più rapido e flessibile rispetto ai messaggi di segnalazione anagrafica. Resta ferma la necessità di utilizzare le procedure di segnalazione anagrafica per le richieste di censimento di soggetti non registrati e per la variazione di dati anagrafici.

Le indicazioni sulle modalità di abilitazione e le informazioni tecniche per l'utilizzo di ASQ sono contenute nel *"Manuale Inquiry dell'Anagrafe dei soggetti"*[47].

La consultazione dell'Anagrafe mediante i servizi di *inquiry* (sia quello nominativo online descritto nel CAPITOLO II, SEZIONE II, che quello descritto nel presente capitolo) è consentita solo per le finalità connesse con gli obblighi segnaletici imposti dalla Banca d'Italia.

2. VERIFICHE SULLA CORRETTEZZA E QUALITA' DEI DATI

Gli enti segnalanti sono tenuti a comunicare all'Anagrafe gli aggiornamenti e le correzioni degli attributi anagrafici, tenendo conto di quanto stabilito nel CAPITOLO I, paragrafo 3.4, adempiendo agli obblighi di verifica e correzione dei dati, indicati nel CAPITOLO II, SEZIONE II, paragrafo 4.1.

---

[47] Disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Segnalazioni creditizie e finanziarie > Le informazioni anagrafiche dei soggetti.

Per garantire la qualità dei dati, ogni messaggio di segnalazione trasmesso dagli enti segnalanti viene sottoposto a controlli. Si tratta di verifiche formali sulla corrispondenza della struttura del messaggio con il modello dei dati previsto nel manuale tecnico "*Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti*" e sulla completezza e coerenza dei dati inviati in relazione ai domini previsti per i singoli attributi. I messaggi che risultano errati non vengono acquisiti e l'ente viene interessato con un'apposita comunicazione (cfr. ALLEGATO V, comunicazione n. 002) nella quale è descritta l'anomalia riscontrata. L'ente, una volta eliminato l'errore, dovrà ripetere l'invio del messaggio e dell'eventuale documento inviato a corredo dello stesso.

A ulteriore garanzia della qualità dei dati trasmessi, la Banca d'Italia fornisce agli enti segnalanti un programma di "diagnostica" preventiva cui devono essere sottoposte le segnalazioni anagrafiche prima della trasmissione ufficiale. Tale programma verifica che i messaggi siano conformi alle modalità tecniche stabilite per lo scambio delle informazioni ed evidenzia gli eventuali errori che gli enti segnalanti devono provvedere a eliminare.

3. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SEGNALETICHE

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente circolare, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni normative relative alle rilevazioni di riferimento.

4. QUESITI SULLE SEGNALAZIONI

Eventuali quesiti sulle istruzioni che regolano il funzionamento dell'Anagrafe vanno indirizzati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Informazioni Anagrafiche (info.anagrafesoggetti@bancaditalia.it).

ALLEGATO I

RILEVAZIONI NOMINATIVE CHE UTILIZZANO L'ANAGRAFE

Centrale dei Rischi.

La Centrale dei rischi (CR) gestita dalla Banca d'Italia, disciplinata dalla Circolare 139, è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela del sistema finanziario (banche, intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., etc.). Più nel dettaglio la CR raccoglie le informazioni nominative sul credito e sulle garanzie e le condivide con gli intermediari segnalanti. Essa rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito e la stabilità del sistema finanziario.

AnaCredit

La rilevazione AnaCredit, disciplinata dal Regolamento UE 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito, raccoglie dalle banche residenti e dalle filiali estere informazioni armonizzate e granulari su finanziamenti e garanzie riferite alle controparti identificate come persone giuridiche. Queste informazioni alimentano un archivio europeo dei crediti e del rischio di credito gestito dalla BCE e utilizzato per soddisfare le esigenze informative di funzioni istituzionali del Sistema Europeo delle Banche Centrali (politica monetaria, stabilità finanziaria, ricerca, produzione di statistiche), nonché le esigenze informative di vigilanza micro-prudenziale del *Single Supervisory Mechanism*.

Loss Given Default

La rilevazione *Loss Given default*, disciplinata dalla Circolare 284 della Banca d'Italia, è finalizzata all'alimentazione di un archivio che raccoglie dati sull'attività di recupero dei crediti da parte degli intermediari vigilati e consente il calcolo dei tassi di perdita (LGD) registrati storicamente sulle posizioni nominative in *default*.

Non Performing Loans

Con comunicazione del 29 marzo 2016 la Banca d'Italia ha introdotto una rilevazione sulle esposizioni in sofferenza, al fine di costruire un archivio con informazioni di dettaglio sulla gestione delle sofferenze svolta dagli intermediari vigilati: entità delle esposizioni, eventuali garanzie reali o di altro tipo che ne attenuino il rischio di credito e stato delle procedure di recupero.

Assetti Partecipativi Enti

L’archivio “Assetti Partecipativi Enti (A.P.E.)” è istituito dalla Circolare n. 285 della Banca d’Italia, che disciplina le partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari al fine di contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell’attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie e, con specifico riferimento a queste ultime, a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse secondo il criterio della sana e prudente gestione.

Libro soci

Il Libro Soci è una rilevazione tramite la quale le banche (escluse le banche popolari e di credito cooperativo), SIM, IP e IMEL, SGR, SICAV e SICAF e gli intermediari finanziari iscritti all’albo unico (esclusi i confidi) comunicano annualmente, sulla base delle rispettive disposizioni segnaletiche[48], informazioni sulle partecipazioni detenute dai propri soci diretti calcolate alla data di approvazione del bilancio.

Organi Sociali

La Banca d’Italia gestisce l’archivio dei componenti gli organi sociali e dei titolari di funzioni aziendali rilevanti degli intermediari vigilati e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del T.U.B.. La conoscenza, tempestiva e aggiornata, della composizione degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione (ivi inclusi i soggetti con incarichi di direzione) e di controllo degli intermediari, nonché dell’identità dei responsabili di funzioni aziendali è particolarmente rilevante per l’esercizio dell’attività di vigilanza.

48

- Banche, escluse le banche popolari e le banche di credito cooperativo: Circolare della Banca d’Italia n. 229 (Titolo II - Capitolo I, Sezione V, paragrafo 2);
- SIM: Circolare n.164 (Titolo II – Capitolo 6, paragrafo 4);
- IP e IMEL “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del 17 maggio 2016 (Capitolo III, Sezione III);
- SGR, SICAV, SICAF: “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, paragrafo 7;
- Intermediari finanziari iscritti all’albo unico, esclusi i confidi: Circolare n. 288 (Titolo II - Capitolo I, Sezione IV).

L'archivio è alimentato per mezzo della segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.), cui sono tenuti gli intermediari vigilati in base alle rispettive disposizioni segnaletiche[49].

Rilevazione analitica sui tassi di interesse attivi riferita alle persone fisiche (Base dati TAXIA)

La rilevazione analitica sui tassi di interesse attivi, disciplinata dalla circolare 297 della Banca d'Italia, ha lo scopo di raccogliere le informazioni circa le condizioni (numeri computistici, interessi, commissioni e spese, TAEG sulle nuove erogazioni) applicate sulle operazioni di credito dalle banche alla propria clientela di persone fisiche e ditte individuali. La rilevazione è richiesta ai sensi dell'art. 51 del T.U.B., allo scopo di permettere attività di analisi sui singoli intermediari, sul sistema creditizio e sullo stato dell'economia.

Matrice dei conti

Le informazioni nominative, disciplinate dalla Circolare 272 della Banca d'Italia, sono raccolte limitatamente agli incassi e ai pagamenti effettuati dalle banche per conto di imprese residenti, tra le quali anche le ditte individuali, con soggetti non residenti.

Basi informative di vigilanza armonizzata

Le informazioni nominative, richieste ai sensi dei Regolamenti UE 451/2021 e 534/2015, sono raccolte su base individuale e consolidata nelle segnalazioni COREP e FINREP con riferimento alla struttura del gruppo, ai principali finanziatori, alle grandi esposizioni e alle controparti rilevanti ai fini del calcolo del rischio di concentrazione, del rischio operativo e di controparte.

---

[49] In particolare:

- per le banche, l'articolo 51 e l'articolo 66 del T.U.B.;
- per le SGR, le SICAV e le SIM, l'articolo 8, comma 1 e l'articolo 12, comma 3 del T.U.F.;
- per gli intermediari finanziari, fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste all'art. 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 11, comma 1 del provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009 per quelli iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.B. e dall'art. 107, comma 3, per quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B.; successivamente, dall'articolo 108, comma 4 TUB;
- per gli IMEL e gli istituti di pagamento, rispettivamente, dagli artt. 114-quater e 114-quaterdecies TUB che rinviano all'articolo 51 dello stesso T.U.B.

Basi informative di vigilanza non armonizzata

Le informazioni nominative, raccolte su base individuale e consolidata e disciplinate dalle Circolari 272 e 286 della Banca d'Italia, riguardano: le attività di rischio e le operazioni (transazioni, fusioni/scissioni ecc.) nei confronti dei "soggetti collegati" (esponenti aziendali, partecipanti e altri soggetti con potere di nomina di organi aziendali e società); le esposizioni nei confronti di società non finanziarie (tra cui ditte individuali), limitatamente alle rettifiche di valore su finanziamenti deteriorati non inferiori a 500.000 euro.

Basi informative di risoluzione

Le informazioni nominative, richieste ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1624 e delle *Guidance on the Liability Data Report* dell'SRB, sono raccolte su base individuale e consolidata nelle segnalazioni sulla struttura delle passività e sui piani di risoluzione. Tali informazioni riguardano le controparti principali delle passività e le controparti che detengono titoli emessi dalle banche.

ALLEGATO II

FONTI UTILIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Attributo	Soggetto	Fonte di aggiornamento
Codice fiscale	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Codice LEI	Soggetti residenti	Global LEI Foundation (fonte ufficiale)
		Enti segnalanti (fonte cooperativa)[50]
	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Denominazione	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Sede legale	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Sede legale casa madre	Filiali residenti in Italia	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Filiali estere (residenti in un paese diverso dalla casa madre)	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
REA	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Specie giuridica	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)

[50] La Banca d'Italia provvede ad aggiornare d'iniziativa l'archivio dei codici LEI dell'Anagrafe a partire dalla fonte ufficiale. Gli enti segnalanti sono comunque tenuti a verificare la correttezza dell'informazione e a comunicare eventuali aggiornamenti.

Attributo	**Soggetto**	**Fonte di aggiornamento**
Specie giuridica estera	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Classificazione della clientela	Società residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)[51]
		Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		IVASS (fonte ufficiale)[52]
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Situazione giuridica	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Codice ABI	Società residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)[53]
Codice RIAD	Società residenti	RIAD (fonte ufficiale)
	Società non residenti	RIAD (fonte ufficiale)
Codice di controparte estera	Società ed enti non residenti	Banca d’Italia (fonte ufficiale)
Tipo identificativo nazionale	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Identificativo nazionale	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Identificativo della sede centrale d'impresa	Filiali estere (residenti in un paese diverso dalla casa madre)	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Fondi comuni residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi comuni non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)

[51] Solo per gli intermediari vigilati.
[52] Solo per le imprese di assicurazione.
[53] Solo per gli intermediari vigilati.

Attributo	**Soggetto**	**Fonte di aggiornamento**
		RIAD (fonte cooperativa)
Identificativo dell'impresa madre diretta	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Identificativo dell'impresa madre apicale	Tutti i soggetti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Indirizzo	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)[54]
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Attività economica	Società residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Società non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Stato dei procedimenti legali	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Data d'inizio dei procedimenti legali	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Dimensione dell'impresa	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Data della dimensione dell'impresa	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Numero dei dipendenti	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Totale di bilancio	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Fatturato annuo	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)

[54] Per le società residenti e le filiali italiane di società estere.

ALLEGATO III

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI FLUSSI INFORMATIVI

A. Richiesta di codice censito

B. Variazioni anagrafiche

C. Eliminazione di doppie codifiche

D. Indagini per variazioni anagrafiche

E. Indagini su doppie codifiche

F. Fusioni

L'ente invia un messaggio di fusione indicando i codici di tutti i soggetti interessati (msg. n. 007)
Il msg., superati i controlli, viene confrontato con la base dati
La fusione è registrata in base dati?
NO
SÌ
L'A.S. può richiedere la produzione di un messaggio documentato all'ente in presenza di particolari situazioni (com. n. 024)
Presenza di anomalie?
SÌ
Il messaggio viene scartato
NO
La fusione viene registrata in base dati
L'A.S. comunica agli enti interessati l'avvenuta fusione (com. n. 018)
Gli enti che non concordano con la comunicazione di avvenuta fusione possono inviare all'A.S. un messaggio di dissenso documentato (msg. n. 011)
Il dissenso è accettato?
SÌ
NO
Nessun effetto in A.S.
La data di decorrenza è coincidente?
NO
SÌ
Nessun effetto in A.S.
L'ente deve riproporre un nuovo messaggio di segnalazione di fusione (msg. n. 007), valorizzando il campo "messaggio documentato" e inviare la documentazione richiesta
Dati errati?
NO
SÌ
Il messaggio viene scartato
Annullamento della fusione
L'A.S. comunica a tutti gli enti interessati l'annullamento della fusione (com. n. 013) e produce un messaggio di fusione d'ufficio (msg. n. 007) registrando di nuovo la fusione con i dati corretti
L'A.S. comunica all'ente l'avvenuta fusione (com. n. 018)

G. Segnalazione di una cointestazione

H. Annullamento di una cointestazione

I. Prima informazione

J. Prima informazione su cointestazioni

ALLEGATO IV

ELENCO DEI MESSAGGI

001 - Segnalazione anagrafica di persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice censito di una persona fisica. Il motivo della richiesta va indicato nel campo causale segnalazione anagrafica. Se il soggetto da segnalare ha un codice fiscale incompatibile con i dati anagrafici, il messaggio deve essere documentato. L'ente segnalante può richiedere l'attribuzione di un nuovo codice (richiesta nuovo codice uguale a "s") solo se ha già ricevuto una comunicazione di codifica dubbia e non ha riconosciuto il soggetto segnalato tra quelli presentati.

002 - Richiesta di prima informazione di persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa, il solo codice censito (se conosciuto). L'ente segnalante deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'ente segnalante stesso.

003 - Segnalazione anagrafica di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice censito di un soggetto diverso da una persona fisica. Il motivo della richiesta va indicato nel campo causale "segnalazione anagrafica". L'ente segnalante può richiedere l'attribuzione di un nuovo codice (richiesta nuovo codice uguale a "s") solo se ha già ricevuto una comunicazione di codifica dubbia e non ha riconosciuto il soggetto segnalato tra quelli presentati.

004 - Richiesta di prima informazione di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione della Centrale dei rischi concernente un soggetto diverso da una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa, il solo codice censito (se conosciuto). L'ente segnalante deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'ente segnalante stesso.

005 - Variazione di attributi anagrafici di persona fisica

Messaggio da utilizzare per comunicare l'aggiornamento o la correzione dei dati anagrafici di una persona fisica. Il messaggio deve recare i dati anagrafici completi del soggetto come risultano dall'ultima comunicazione e il dato da modificare. Con un unico messaggio può essere segnalata – per uno stesso censito – la variazione di più di un attributo. Deve essere indicata l'eventuale presenza di un documento a corredo del messaggio.

006 - Variazione di attributi anagrafici di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per comunicare l'aggiornamento o la correzione dei dati anagrafici di un soggetto diverso da una persona fisica. Il messaggio deve recare sia il dato vecchio sia quello nuovo. Con un unico messaggio può essere segnalata – per uno stesso censito – la variazione di più di un attributo.

007 - Segnalazione di fusione

Messaggio da utilizzare per segnalare le operazioni di fusione che interessano i soggetti censiti. Il messaggio deve contenere il codice censito della società incorporante (soggetto attivo della fusione), i codici censiti di tutte le società incorporate (soggetti passivi o anche detti "cessati") e la data di decorrenza dell'evento.

008 - Conferma dati

Messaggio da utilizzare in risposta a una specifica richiesta dell'Anagrafe volta ad accertare l'esattezza dei dati anagrafici di un censito.

009 - Conferma di variazione

Messaggio da utilizzare per rispondere a una specifica richiesta dell'Anagrafe volta ad accertare la correttezza di una variazione da apportare alla base dati sugli attributi anagrafici di un censito.

010 - Conferma di fusione

Messaggio da utilizzare per rispondere a una specifica richiesta dell'Anagrafe volta ad accertare la correttezza un'operazione di fusione da registrare nella base dati.

011 - Notifica di dissenso

Messaggio da utilizzare per manifestare il dissenso su una fusione recepita in Anagrafe o sull'eliminazione di una doppia codifica.

015 - Segnalazione di cointestazione

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice censito di una cointestazione. Nel messaggio vanno indicati i codici censiti dei singoli cointestatari. Qualora l'ente segnalante intenda conoscere il codice censito di una cointestazione di cui faccia parte una società incorporata deve valorizzare opportunamente l'indicatore censito cessato.

016 - Richiesta di prima informazione di cointestazione

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione della Centrale dei rischi concernente una cointestazione. Nel messaggio devono essere riportati i codici censiti dei cointestatari. L'ente segnalante deve, inoltre, specificare la data o il periodo

di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'ente segnalante stesso.

017 - Annullamento di cointestazione

Messaggio da utilizzare per annullare una cointestazione registrata nella base dati. L'ente segnalante, prima di inviare il messaggio, deve cancellare gli importi precedentemente segnalati in capo alla cointestazione.

099 - Verifica crittografia

Messaggio da utilizzare per verificare la validità delle nuove chiavi di crittografia.

ALLEGATO V

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI

001 - Sospensione

Comunicazione con la quale l’Anagrafe informa l'ente segnalante che un messaggio da questi inviato non ha ancora avuto esito poiché sono in corso accertamenti, ad esempio è stata avviata un’indagine presso gli altri enti segnalanti.

002 - Scarto di messaggio

Comunicazione con la quale l’Anagrafe informa l'ente segnalante che un determinato messaggio è stato scartato, indicandone il motivo (rilievo). Tale comunicazione viene utilizzata nei casi in cui non è prevista una comunicazione di scarto specifica.

003 - Scarto della variazione di persona fisica

Comunicazione con la quale l’Anagrafe informa l'ente segnalante che un messaggio di variazione anagrafica concernente una persona fisica è stato scartato. Nella comunicazione vengono forniti il motivo dello scarto (rilievo) e i dati anagrafici presenti nella base dati per il censito oggetto della variazione.

004 - Scarto della variazione di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale l’Anagrafe informa l'ente segnalante che un messaggio di variazione anagrafica concernente un soggetto diverso da persona fisica è stato scartato. Nella comunicazione vengono forniti il motivo dello scarto (rilievo) e i dati anagrafici presenti nella base dati per il censito oggetto della variazione.

005 - Codifica di persona fisica (esito dubbio)

Comunicazione con la quale l’Anagrafe risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica o a una richiesta di prima informazione di persona fisica, quando sono stati individuati nella base dati uno o più censiti (sinonimi) con dati anagrafici simili a quelli segnalati, ma per nessuno di essi la somiglianza con i dati segnalati permette di stabilire che si tratti dello stesso soggetto. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici presenti nella base dati dei sinonimi trovati.

006 - Codifica di soggetto non persona fisica (esito dubbio)

Comunicazione con la quale l’Anagrafe risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica o a una richiesta di prima informazione di soggetto diverso da persona fisica, quando sono stati individuati nella base dati uno o più censiti (sinonimi) con dati anagrafici simili a quelli segnalati, ma per nessuno di essi la somiglianza con i dati segnalati permette di stabilire che si tratti dello stesso soggetto. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici presenti nella base dati dei sinonimi trovati. Se il sinonimo è un soggetto incorporato vengono forniti i dati anagrafici dell’attivo.

009 - Codifica di persona fisica

Comunicazione con la quale l’Anagrafe risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica di persona fisica, quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- è stato individuato un censito i cui dati anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato;
- non è stato trovato alcun censito somigliante al soggetto segnalato.

Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del soggetto segnalato.

010 - Codifica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale l'Anagrafe risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica di un soggetto diverso da persona fisica, quando si verifica una delle seguenti situazioni:
- è stato individuato un censito i cui dati anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato;
- non è stato trovato alcun censito somigliante al soggetto segnalato.

Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del soggetto segnalato.

011 - Variazione anagrafica di persona fisica

Comunicazione con la quale gli enti segnalanti sono informati della variazione apportata agli attributi anagrafici di una persona fisica di loro interesse censita nella base dati.

012 - Variazione anagrafica di un soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale gli enti segnalanti sono informati della variazione apportata agli attributi anagrafici di un censito diverso da persona fisica di loro interesse.

013 - Fusione

Comunicazione con la quale l'Anagrafe dà notizia di una fusione registrata nella base dati agli enti segnalanti interessati ai censiti coinvolti nella fusione. Nella comunicazione vengono forniti la data di decorrenza della fusione, i dati anagrafici e il codice censito del soggetto attivo e di tutti i soggetti passivi.

014 - Richiesta di conferma variazione di persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli enti segnalanti interessati un parere in merito alla variazione dei dati anagrafici di una persona fisica proposta da altro ente segnalante.

015 - Richiesta di conferma variazione di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli enti segnalanti interessati un parere in merito a una variazione dei dati anagrafici di un soggetto diverso da persona fisica proposta da altro ente segnalante.

017 - Eliminazione doppia codifica di persona fisica

Comunicazione con la quale viene notificata agli enti segnalanti interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del soggetto che resta nella base dati (corretto) e i dati anagrafici e il codice censito di quello eliminato (erroneo).

018 - Eliminazione doppia codifica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene notificata agli enti segnalanti interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente un censito diverso da una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del soggetto che resta nella base dati (corretto) e i dati anagrafici e il codice censito di quello eliminato (erroneo).

019 - Richiesta di conferma dati di persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli enti segnalanti di verificare la situazione anagrafica di una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici del censito presenti nella base dati e, se la richiesta è a seguito di un'indagine per presunta doppia codifica, i dati anagrafici dei sinonimi.

020 - Richiesta di conferma dati di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli enti segnalanti di verificare la situazione anagrafica di un censito diverso da persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici del censito e, se la richiesta è a seguito di un'indagine per presunta doppia codifica, i dati anagrafici dei sinonimi.

021 - Richiesta di dati mancanti di persona fisica

Comunicazione con la quale viene richiesto agli enti segnalanti il valore di uno o più attributi anagrafici di una persona fisica non presenti nella base dati.

022 - Richiesta di dati mancanti di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene richiesto agli enti segnalanti il valore di uno o più attributi anagrafici di un soggetto diverso da persona fisica non presenti nella base dati.

023 - Richiesta di conferma fusione

Comunicazione con la quale l'Anagrafe chiede agli enti segnalanti interessati un parere su un'operazione di fusione notificata da altro ente segnalante.

024 - Richiesta di messaggio documentato

Comunicazione con la quale l'Anagrafe richiede all'ente segnalante di documentare i dati segnalati.

025 - Richiesta di documento mancante

Comunicazione con la quale l'Anagrafe comunica all'ente segnalante che non risulta pervenuta la documentazione di corredo a un messaggio.

026 - Richiesta di messaggio mancante

Comunicazione con la quale l'Anagrafe comunica all'ente segnalante che è pervenuta la documentazione senza il messaggio di riferimento.

030 - Inserimento o annullamento di cointestazione

Comunicazione con la quale l'Anagrafe risponde a un messaggio di segnalazione o di annullamento cointestazione. Nella comunicazione vengono forniti i codici censiti della cointestazione e dei cointestatari.

031 - Sostituzione di cointestazione

Comunicazione con la quale gli enti segnalanti interessati vengono informati della sostituzione del codice di una cointestazione avvenuta per effetto di un evento anagrafico che ha coinvolto uno o più cointestatari (ad esempio fusione o doppia codifica).

22A01700

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina del Segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Con decreto ministeriale 8 marzo 2022 il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha nominato il dott. Guido Stazi, Segretario generale dell'Autorità a decorrere dall'8 marzo 2022.

22A01692

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fidentia S.r.l. - società fiduciaria», con sede legale in Reggio Emilia.

Con d.d. 21 gennaio 2022, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 19 ottobre 1991, modificato in data 7 giugno 2005, alla società «Fidentia S.r.l. - società fiduciaria», con sede legale in Reggio Emilia (RE), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese 01395500356, deve intendersi riferita alla società «Fidentia S.r.l. - società fiduciaria e trust», a seguito della variazione della denominazione sociale.

22A01723

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 42/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 285 del 30 novembre 2021).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 48, all'art. 42, l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: «1. Al fine di contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 3 e all'articolo 39, nonché per beneficiare di regimi sostegno, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, indipendentemente dall'origine geografica della biomassa, sono presi in considerazione solo se rispettano: ...».

22A01725

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-065) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.